

Bruxelles, 5 marzo 2026
(OR. en)

7009/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0068 (COD)

COMPET 278
IND 165
MI 215
MAP 74
FDI 7
TRANS 124
CLIMA 113
ENV 200
ENER 108
ECOFIN 291
UD 52
POLCOM 84
CODEC 395

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 marzo 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 100 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 100 final.

All.: COM(2026) 100 final



Bruxelles, 4.3.2026
COM(2026) 100 final

2026/0068 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110

{SEC(2026) 70 final} - {SWD(2026) 70 final} - {SWD(2026) 71 final} -
{SWD(2026) 72 final}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente relazione accompagna la proposta di regolamento che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici: il "regolamento sull'accelerazione industriale".

L'uso frequente e mirato di strumenti economici per promuovere obiettivi strategici che caratterizza l'odierno contesto geopolitico rappresenta una grave minaccia per la resilienza, la competitività, la sicurezza economica e l'autonomia strategica dell'Unione. Come sottolineato nella relazione Draghi sulla competitività europea, la strumentalizzazione delle dipendenze dell'UE dai partner commerciali in settori strategici mette a rischio la sicurezza, la competitività e l'economia dell'UE¹. La capacità dell'Unione di reagire e ridurre le dipendenze da paesi terzi risiede nella forza della sua base industriale, nella sua capacità di innovazione e nell'integrità del mercato unico.

La transizione verso un'economia pulita e digitale rappresenta un'importante opportunità per rafforzare la base industriale dell'UE, come indicato, tra l'altro, nella comunicazione della Commissione sul patto per l'industria pulita². La concorrenza globale, i rapidi cambiamenti tecnologici, gli svantaggi strutturali in termini di costi, le distorsioni sleali del mercato globale, come il ricorso sempre più frequente a sovvenzioni estere per ottenere un vantaggio competitivo, e la strumentalizzazione delle dipendenze economiche stanno rimodellando le catene globali del valore. Allo stesso tempo, le crescenti tensioni geopolitiche stanno aggravando le vulnerabilità esistenti e creandone di nuove. In tale contesto, l'UE deve agire in modo strategico per garantire e rafforzare ulteriormente la propria resilienza, base industriale e competitività a lungo termine e fare in modo che la transizione climatica diventi un volano di crescita industriale.

Il settore manifatturiero è essenziale per salvaguardare e rafforzare la resilienza economica a lungo termine dell'UE e per il conseguimento del suo obiettivo di neutralità climatica. Nel 2024 rappresentava il 18,3 % dell'occupazione nell'economia imprenditoriale³ e il 14,3 % del PIL totale dell'UE⁴, generando nel contempo il 26,2 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione⁵. Sebbene la sua importanza economica sia rimasta invariata, negli ultimi decenni la quota del settore sul PIL è diminuita, passando dal 17,4 % nel 2000 al livello attuale del 14,3 %⁶. Questo declino non è solo una realtà economica, ma anche un segnale di allarme strategico che potrebbe avere ripercussioni strutturali sulla prosperità e la coesione sociale

¹ Comunicazione congiunta "Rafforzare la sicurezza economica dell'UE" (JOIN (2025) 977 final).

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final del 26.2.2025).

³ Eurostat, [Enterprises by detailed NACE Rev. 2 activity and special aggregates \[sbs_ovw_act_custom_20259000\]](#), ultimo aggiornamento: 8 dicembre 2025, DOI: 10.2908/sbs_ovw_act.

⁴ Eurostat, [Gross value added and income by main industry \(NACE Rev.2\) \[nama_10_a10_custom_20259318\]](#), ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2026, DOI: 10.2908/nama_10_a10.

⁵ Eurostat, [Air emissions accounts by NACE Rev. 2 activity \[env_ac_ainah_r2_custom_20259376\]](#), ultimo aggiornamento: 28 novembre 2025, DOI: 10.2908/env_ac_ainah_r2.

⁶ Eurostat, [Gross value added and income by main industry \(NACE Rev.2\) \[nama_10_a10_custom_20259318\]](#), ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2026, DOI: 10.2908/nama_10_a10.

dell'UE. Allo stesso tempo, il settore manifatturiero si trova ad affrontare sfide sempre più impegnative, quali i prezzi elevati dell'energia, le sovraccapacità a livello mondiale, gli elevati costi di capitale e operativi per la decarbonizzazione e la diffusione di nuove tecnologie, gli scarsi investimenti rispetto ad altre regioni, nonché gli ostacoli normativi⁷.

Per questo motivo il regolamento sull'accelerazione industriale mira a garantire che **entro il 2035 questa tendenza sia invertita e che il settore manifatturiero rappresenti il 20 % del PIL dell'UE**. A tal fine accelererà il rilascio delle autorizzazioni per tutti i progetti di produzione e fornirà un pacchetto di strumenti volto a garantire l'accesso al mercato unico europeo in modo da prevenire le dipendenze strategiche, creare posti di lavoro nel settore manifatturiero, promuovere la decarbonizzazione e le prestazioni climatiche e garantire in ogni momento l'accesso dei cittadini e delle imprese europee a materie prime e prodotti essenziali.

Per conseguire l'autonomia strategica dell'UE mantenendo nel contempo la competitività industriale e, al tempo stesso, la decarbonizzazione, è necessario un solido interesse economico. In tale contesto, il rafforzamento della competitività di determinati settori e tecnologie strategici, in particolare le tecnologie a zero emissioni nette, nonché le industrie ad alta intensità energetica e la catena di approvvigionamento del settore automobilistico, è essenziale per la resilienza, l'autonomia strategica e gli obiettivi climatici dell'UE. La mancanza di sicurezza e diversificazione delle catene di approvvigionamento fondamentali creerebbe notevoli rischi economici e sociali, con la conseguente possibilità di turbare l'ordine pubblico nell'Unione. La riduzione delle vulnerabilità esterne potrebbe contribuire a rafforzare la nostra economia, a incentivare gli investimenti e a migliorare la sostenibilità economica del profondo processo di trasformazione industriale in corso.

I settori contemplati dal regolamento sull'accelerazione industriale, in particolare le industrie ad alta intensità energetica, la produzione di tecnologie a zero emissioni nette e l'industria automobilistica, pur rappresentando una quota limitata della produzione manifatturiera dell'UE, svolgono un ruolo strategico di rilevanza sproporzionata. **Nel complesso, i settori strategici interessati dal regolamento sull'accelerazione industriale rappresentano circa il 15 % della produzione manifatturiera dell'UE**. La loro importanza risiede quindi non tanto nelle dimensioni complessive quanto nel loro ruolo centrale di fornitori a monte e di motori degli ecosistemi industriali a valle, tra cui le costruzioni, la mobilità, l'energia, nonché lo spazio e la difesa.

Progressi a rilento o insufficienti nell'azione per il clima potrebbero aggravare l'impatto economico e sociale dei cambiamenti climatici, con implicazioni per la stabilità sociale. Occorre intervenire in particolare nei settori seguenti.

Le **industrie ad alta intensità energetica** sono un pilastro fondamentale della prosperità europea e una pietra angolare della base industriale del continente, su cui poggia la maggior parte degli ecosistemi industriali. Tuttavia, a decorrere dal 2021, i volumi di produzione nelle industrie ad alta intensità energetica sono diminuiti in modo significativo rispetto ad altri settori manifatturieri⁸. I divari in termini di costi con altre regioni del mondo si sono ampliati e le quote delle importazioni sono aumentate, in particolare per i metalli di base e i prodotti chimici⁹. I tassi di utilizzo degli impianti rimangono a livelli insostenibilmente bassi¹⁰. La

⁷ Draghi, M., "[The future of European competitiveness – In-depth analysis and recommendations](#)" (Parte B), 2024.

⁸ Analisi interna della Commissione europea, cfr. relazione sulla valutazione d'impatto.

⁹ Documenti di lavoro dell'OCSE, "[A comprehensive overview of the Energy Intensive Industries ecosystem](#)", 2025/09.

¹⁰ Un piano d'azione europeo per la siderurgia e la metallurgia (COM(2025) 125 final del 19 marzo 2025).

decarbonizzazione di queste industrie richiede ingenti investimenti¹¹, ma non procede a ritmi abbastanza rapidi per raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE. Sebbene siano stati annunciati molti progetti di decarbonizzazione e alcuni siano in corso, dal 2023 più della metà di essi è rimasta senza attuazione¹². La modernizzazione di questi settori è fondamentale non solo per il conseguimento dei nostri obiettivi climatici, ma anche per la capacità dell'Europa di consolidare le catene del valore industriali e creare posti di lavoro di alta qualità. Tra le industrie ad alta intensità energetica, quelle dell'acciaio e del cemento sono i principali responsabili delle emissioni, mentre l'industria chimica è il terzo maggiore responsabile delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE. Anche l'alluminio è un materiale ad alta intensità di energia elettrica ed è considerato una materia prima strategica per la quale si prevede un aumento della domanda del 33 % da qui al 2050. Allo stesso tempo, queste industrie hanno perso una quota significativa del mercato dell'UE nell'ultimo decennio. In considerazione della loro elevata intensità di emissioni e del loro ruolo strategico per la transizione pulita e digitale, tali settori sono considerati prioritari per l'adozione di misure sul versante della domanda. Tali settori sono inoltre caratterizzati da un'incidenza limitata sui costi delle industrie a valle.

Le **tecnologie a zero emissioni nette** si trovano ad affrontare sfide in materia di competitività e notevoli vulnerabilità delle catene di approvvigionamento¹³. Mentre nell'UE – e nel mondo – la diffusione di queste tecnologie va avanti, la quota nel mercato mondiale dell'UE nella loro produzione è in calo. La produzione è fortemente concentrata in Cina, che rappresenta oltre l'80 % della capacità di produzione di batterie e dell'energia solare fotovoltaica, compresi gli invertitori solari che svolgono una funzione essenziale nelle infrastrutture critiche dell'Unione. In altre tecnologie a zero emissioni nette, come le pompe di calore e l'energia geotermica, la produzione dell'UE dipende fortemente da componenti provenienti da fornitori di paesi terzi. Le tecnologie eoliche subiscono pressioni sui costi a causa delle importazioni cinesi a basso prezzo, mentre le tecnologie di cattura del carbonio registrano ritardi nel trasporto e nello stoccaggio di CO₂. Senza un'azione risoluta, l'UE rischia di diventare ancora più dipendente dalle importazioni di tecnologie pulite, proprio nel momento in cui i partner globali stanno accelerando le loro strategie industriali¹⁴ e strumentalizzando i loro punti di forza in campo industriale. Allo stesso tempo, le tecnologie a zero emissioni nette costituiscono una fonte di forza industriale per l'UE e dovrebbero beneficiare di condizioni di parità a livello mondiale, alla luce delle sovraccapacità dei paesi terzi, sostenute da sovvenzioni sleali.

Anche le industrie a valle sono sotto pressione. La competitività dell'**industria automobilistica europea**, simbolo della leadership industriale dell'Unione, è notevolmente diminuita: la redditività media dei fornitori europei di componenti automobilistici è scesa dal 7,4 % nel 2017 al 5 % nel 2023 e nel 2024/25 è stato annunciato il taglio di oltre 100 000 posti di lavoro¹⁵. Recenti indagini mostrano che la metà dei fornitori europei di componenti automobilistici prevede di ridurre la capacità produttiva nell'UE nei prossimi anni. Questo

¹¹ Entro il 2040 saranno necessari circa 500 miliardi di EUR per le industrie chimiche, dei metalli di base, dei minerali non metallici nonché della pasta di cellulosa e della carta (Draghi, M., "[The future of European competitiveness — In-depth analysis and recommendations](#)", 2024, Parte B, pag. 99 e [documento di lavoro dei servizi](#) della Commissione, " Impact assessment report, Europe's 2040 climate target and path to climate neutrality by 2050 building a sustainable, just and prosperous society", parte 3, pagg. 164-167.

¹² Analisi del JRC, cfr. relazione sulla valutazione d'impatto.

¹³ [Relazione sui progressi compiuti in materia di competitività delle tecnologie per l'energia pulita](#) (COM(2025) 74 final del 26 febbraio 2025).

¹⁴ BloombergNEF, New Energy Outlook.

¹⁵ McKinsey, "[European automotive industry: What it takes to regain competitiveness](#)", 10 marzo 2025.

declino minaccia centinaia di migliaia di posti di lavoro e l'integrità del futuro industriale dell'Europa.

In tale contesto, la proposta affronta tre sottoproblemi principali:

- 1) Vulnerabilità delle catene di approvvigionamento in settori e tecnologie strategici. La concorrenza globale, non sempre leale, e le dipendenze della catena del valore internazionale compromettono la capacità dell'Europa di aumentare o mantenere la produzione in settori e tecnologie strategici. Un aspetto che desta preoccupazione è la mancanza all'interno dell'UE di know-how tecnologico e di competenze in materia di produzione per alcune tecnologie chiave a zero emissioni nette e digitali. Tale preoccupazione è aggravata da un approccio frammentato dell'UE nei confronti degli investimenti esteri, che spesso non sono accompagnati dal trasferimento di tecnologie, dalla creazione di posti di lavoro e dall'integrazione della catena del valore nell'UE.
- 2) Domanda limitata/assenza di mercati guida per prodotti industriali europei a basse emissioni di carbonio. Gli elevati costi di produzione, i diversi livelli di maturità tecnologica e la mancanza di effetti di scala nel settore industriale limitano lo sviluppo e la diffusione sul mercato di prodotti a basse emissioni di carbonio nelle industrie ad alta intensità energetica, compromettendo o ritardando in tal modo gli investimenti nella decarbonizzazione. Tali conseguenze sono ulteriormente accentuate dalla difficoltà di distinguere i prodotti industriali a basse emissioni di carbonio dai loro equivalenti ad alto tenore di carbonio e dalla scarsa disponibilità dei settori a valle a pagare un sovrapprezzo per i prodotti a basse emissioni di carbonio.
- 3) Assenza di una diffusione su larga scala delle tecnologie industriali. Procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di decarbonizzazione industriale lunghe, frammentate e incerte, anche per l'allacciamento alle infrastrutture, ritardano la diffusione e l'espansione delle nuove tecnologie. La decarbonizzazione dei processi industriali richiede una trasformazione profonda e costosa delle strutture e delle attività operative, che comporta investimenti ingenti, che potrebbero rimanere bloccati a causa delle lunghe procedure di autorizzazione. Una delle principali strozzature è rappresentata dalle difficoltà nel ridurre i rischi degli investimenti e nell'accedere ai finanziamenti.

In questo scenario, il patto per l'industria pulita ha annunciato una nuova iniziativa normativa volta ad affrontare le strozzature nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, introdurre criteri di resilienza e sostenibilità e creare mercati guida per prodotti e tecnologie industriali puliti e resilienti europei.

La presente proposta tiene fede all'impegno politico assunto dalla presidente von der Leyen, che nel discorso sullo stato dell'Unione del 2025 ha annunciato un **atto legislativo su un acceleratore industriale**, per stimolare la domanda di prodotti puliti e "Made in EU" in settori e tecnologie strategici. Tale atto è stato inoltre annunciato nella comunicazione sulla strategia economica europea del 3 dicembre 2025.

La proposta legislativa mira a rafforzare la resilienza economica, la prosperità e l'autonomia strategica a lungo termine dell'UE sostenendo la produzione industriale e accelerando la decarbonizzazione. I suoi obiettivi sono i seguenti:

- Sfruttare le opportunità offerte dall'accesso al mercato unico e dalle sue dimensioni per stimolare la domanda di prodotti industriali europei a basse emissioni di carbonio e di tecnologie europee a zero emissioni nette, anche rendendo più facile distinguere

l'acciaio a basse emissioni di carbonio al fine di aumentarne il valore e la commerciabilità.

- Aumentare al massimo la qualità e i benefici per il mercato unico degli investimenti esteri nell'UE nei settori più strategici.
- Realizzare progetti di produzione su larga scala velocizzando e semplificando le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione, nonché agevolando lo sviluppo di raggruppamenti industriali nelle zone di accelerazione della produzione industriale ("zone di accelerazione").

Per conseguire tali obiettivi, la proposta introduce un approccio normativo equilibrato volto a rafforzare la competitività dell'industria e ad attenuare e prevenire le dipendenze strategiche in settori chiave, che si limita alla serie di prescrizioni minime necessarie per affrontare i problemi attualmente incontrati da un numero selezionato di settori strategici, senza limitare indebitamente il mercato e lo sviluppo tecnologico o aumentare in modo sproporzionato il costo di materiali e prodotti specifici. La proposta stabilisce inoltre un quadro per razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e promuovere un approccio coordinato ai progetti di investimento in tutta l'Unione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è in linea con il patto per l'industria pulita, la bussola per la competitività dell'UE e la comunicazione congiunta "Rafforzare la sicurezza economica dell'UE", che riconoscono tutti la necessità di un intervento urgente per salvaguardare il futuro dell'UE come potenza economica, destinazione di investimenti e centro produttivo. Essa dà seguito al piano d'azione per il settore automobilistico, in cui si afferma che gli aiuti pubblici a favore dell'industria automobilistica saranno subordinati a criteri di resilienza e sostenibilità, e si richiama l'atto legislativo sull'accelerazione industriale volto a promuovere requisiti di produzione nell'UE per le celle delle batterie e i componenti presenti nei veicoli elettrici venduti nell'UE, in linea con gli impegni internazionali dell'Unione.

La proposta dà inoltre seguito al pacchetto sul settore automobilistico, adottato il 16 dicembre 2025, che prevede, tra l'altro, la concessione di supercrediti per i veicoli elettrici di piccole dimensioni a prezzi accessibili prodotti nell'Unione prima del 2035 e modifica l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2035, stabilendo che le emissioni rimanenti debbano essere compensate mediante l'utilizzo di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'Unione o di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Tale proposta¹⁶, che modifica il regolamento (UE) 2019/631, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire i criteri in base ai quali i prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione possono essere considerati "veicoli a zero emissioni di piccole dimensioni prodotti nell'Unione" o "acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'Unione". Il pacchetto sul settore automobilistico comprende anche una proposta di regolamento sui veicoli aziendali puliti¹⁷. Tale proposta limita il sostegno finanziario per i veicoli aziendali ai veicoli aziendali a zero e a basse emissioni e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire una metodologia per determinare i criteri per la nozione di "prodotto nell'Unione europea"; Per garantire la coerenza tra i tre strumenti e la certezza del diritto, il presente regolamento fornisce definizioni armonizzate di "veicoli elettrici di piccole dimensioni a prezzi accessibili prodotti nell'Unione", "acciaio a basse emissioni di carbonio

¹⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri nuovi e l'etichettatura dei veicoli, e che abroga la direttiva 1999/94/CE.

¹⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui veicoli aziendali puliti.

prodotto nell'Unione" e "autovetture e furgoni aziendali prodotti nell'Unione europea". Di conseguenza, le proposte del 16 dicembre 2025 dovrebbero essere adattate per fare riferimento all'approccio orizzontale adottato nel presente regolamento, piuttosto che agli atti delegati, al fine di garantire la coerenza del quadro giuridico.

Il presente regolamento è coerente con il codice doganale dell'Unione, che stabilisce le norme di origine non preferenziale dell'Unione. Ai fini della determinazione dell'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento, si applicano le norme di origine non preferenziale dell'Unione stabilite a norma di tale codice.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il regolamento sull'accelerazione industriale contribuisce alla legislazione pertinente in materia di sicurezza economica, competitività industriale e decarbonizzazione dell'UE. Considerato il ruolo delle industrie ad alta intensità energetica e delle tecnologie a zero emissioni nette in molti settori dell'economia e nelle catene del valore industriali, sono pertinenti diverse serie di politiche e normative europee.

In primo luogo, il regolamento sull'accelerazione industriale è coerente con il regolamento sull'industria a zero emissioni nette e lo integra, estendendo le disposizioni volte alla razionalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, quali i punti di contatto unici e i termini della procedura, a tutti i progetti di decarbonizzazione industriale ad alta intensità energetica e introducendo requisiti di produzione nell'UE per alcuni componenti specifici delle tecnologie a zero emissioni nette, al fine di prevenire l'elusione, sviluppare ulteriormente la capacità di produzione dell'UE e creare catene del valore interne resilienti e competitive.

In secondo luogo, la proposta è coerente con la normativa europea sul clima, in quanto mira a contribuire al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica incentivando gli investimenti nella decarbonizzazione dell'industria e nelle tecnologie a zero emissioni nette.

In terzo luogo, la proposta è coerente con le iniziative più recenti volte a razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e a rafforzare la competitività del settore automobilistico. In particolare, il regolamento sull'accelerazione dell'industria mira a razionalizzare le principali procedure di rilascio delle autorizzazioni, in particolare attraverso la digitalizzazione e il riutilizzo dei dati. Si basa sulla serie di misure messe a disposizione nell'ambito della proposta sul rilascio di autorizzazioni ambientali, applicandola alle esigenze specifiche del settore.

La proposta è inoltre coerente con altre normative dell'UE volte a sostenere la trasformazione dell'industria europea in un'economia pulita, circolare e climaticamente neutra. Ad esempio, il regolamento sull'accelerazione industriale è coerente con la futura legislazione ambientale specifica per prodotto e la integra. Nel settore delle costruzioni, integra il regolamento sui prodotti da costruzione, compresa la norma armonizzata per le emissioni di gas a effetto serra e la prevista etichetta per il calcestruzzo a basse emissioni di carbonio. Nel settore siderurgico, il futuro atto delegato sui prodotti di acciaio a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili fornirà gli elementi necessari per attuare le disposizioni relative al mercato guida per l'acciaio, tenendo conto delle diverse caratteristiche di decarbonizzazione dei produttori primari e secondari di acciaio e premiando la circolarità. Nel definire gli obblighi di etichettatura e informazione sulla base di soglie di prestazione per i diversi prodotti, è opportuno tenere conto del contenuto riciclato del prodotto industriale, con una riduzione della soglia all'aumentare del contenuto riciclato nei prodotti, se del caso. Analogamente, il regolamento sull'accelerazione industriale integra il regolamento sulle batterie, che definisce il quadro per gli ambiziosi obiettivi ambientali relativi alla

fabbricazione di batterie nell'UE, consentendo alle disposizioni sui mercati guida previste dal regolamento sull'accelerazione industriale di concentrarsi sui requisiti relativi alla produzione nell'UE. Esso integra le norme di prossima introduzione in materia di prestazioni ambientali per i moduli fotovoltaici nell'ambito della progettazione ecocompatibile e dell'etichettatura energetica promuovendo la fabbricazione nell'UE di prodotti conformi. Per quanto riguarda la promozione di soluzioni a basse emissioni di carbonio e a base biologica, è in linea con la nuova strategia dell'UE per la bioeconomia.

La proposta è inoltre coerente con il resto della normativa dell'UE in materia di clima. Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) è il principale strumento della politica climatica per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e svolge un ruolo centrale nell'incentivare la riduzione delle emissioni nelle industrie ad alta intensità energetica e la produzione di energia elettrica. La presente proposta integra il segnale di prezzo fornito dall'EU ETS, sostenendo la creazione di mercati guida per i prodotti industriali a basse emissioni di carbonio. È inoltre in linea con il regolamento sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM).

Per quanto riguarda le prossime iniziative, la proposta di atto legislativo sull'economia circolare integrerà il regolamento sull'accelerazione industriale promuovendo il riciclaggio e l'accesso alle materie prime secondarie, riducendo le dipendenze e le vulnerabilità anche per i prodotti industriali ad alta intensità energetica. Sarà inoltre garantita la coerenza tra le misure settoriali specifiche del regolamento sull'accelerazione industriale e il quadro generale della prossima revisione degli appalti pubblici.

La proposta tiene conto degli impegni internazionali assunti dall'Unione in materia di appalti pubblici nel quadro dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC e dei pertinenti accordi commerciali bilaterali dell'UE. Gli operatori stabiliti nei paesi interessati da tali impegni possono beneficiare di un diritto di accesso garantito a specifiche procedure di appalto definite nei pertinenti impegni di copertura. Tali impegni sono strutturati per categorie di amministrazioni aggiudicatrici, tra cui l'amministrazione centrale, le autorità sub-centrali, gli organismi di diritto pubblico e i servizi di pubblica utilità, e per tipi di appalti quali beni, servizi e opere di costruzione. La loro applicabilità dipende quindi dall'amministrazione aggiudicatrice che conduce l'appalto e dall'oggetto dell'appalto. Inoltre l'Unione conserva il diritto di applicare eccezioni generali o relative alla sicurezza.

Di conseguenza, gli impegni dell'Unione in materia di appalti non conferiscono un accesso uniforme o completo a tutti i partner e non è possibile stabilire un elenco unico di paesi terzi con un accesso pienamente assicurato all'intero mercato degli appalti dell'UE. Le amministrazioni aggiudicatrici dispongono di informazioni dettagliate sugli impegni in materia di appalti e sull'ammissibilità dei fornitori¹⁸, il che favorisce l'applicazione coerente degli obblighi internazionali in materia di appalti, preservando nel contempo la capacità dell'Unione di perseguire i propri obiettivi strategici stabiliti nella presente proposta.

Sebbene il regolamento sull'accelerazione industriale istituisca il quadro di riferimento riguardo a *cosa* implica un appalto "Made in Europe", per quanto concerne i prodotti industriali ad alta intensità energetica, le tecnologie a zero emissioni nette e i componenti automobilistici, la prossima revisione del quadro giuridico in materia di appalti pubblici chiarirà le *modalità* di svolgimento di tali appalti. In particolare, integrerà e attuerà le

¹⁸ Informazioni dettagliate sono disponibili attraverso lo strumento della Commissione europea "[Procurement for Buyers](#)" (Appalti per gli acquirenti) sul portale Access2Markets e aiuteranno gli enti aggiudicatori dell'UE a determinare quali offerenti sono ammissibili a partecipare alle procedure di appalto negli Stati membri dell'UE, sulla base delle disposizioni dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC e degli accordi commerciali bilaterali dell'UE.

prescrizioni settoriali stabilite nei pertinenti atti legislativi all'interno di un quadro comune in materia di appalti e, per i settori chiave, fornirà alle amministrazioni aggiudicatrici strumenti chiari per dare la preferenza alle offerte composte principalmente da prodotti europei. Questo approccio garantisce coerenza e certezza del diritto sia per gli acquirenti pubblici che per gli operatori economici.

La proposta di regolamento tiene conto anche degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione, compresa la misura recentemente proposta per affrontare gli effetti negativi dovuti alla sovraccapacità globale sul mercato siderurgico dell'UE. Essa inoltre opera in complementarità con l'attuale quadro per gli investimenti esteri diretti, che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico. Infine, la proposta non pregiudica l'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica appropriata è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), che consente all'Unione di adottare misure di armonizzazione. Data la complessità e il carattere transnazionale della resilienza e della decarbonizzazione industriale, tali misure sono necessarie per garantire il corretto funzionamento del mercato unico, in particolare per i settori strategici.

È inoltre necessario fare ricorso all'articolo 207 del trattato sulla politica commerciale comune dell'UE come base giuridica supplementare per quanto riguarda talune misure introdotte a norma del presente regolamento. Le disposizioni in materia di investimenti esteri riguardano una serie specifica di settori per garantire condizioni minime di investimento e una produzione a valore aggiunto nell'Unione. Pertanto le disposizioni mirano principalmente al corretto funzionamento del mercato unico. Tuttavia gli investimenti esteri diretti rientrano esplicitamente nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune dell'UE.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La competitività, la prosperità sostenibile, la sicurezza economica e la decarbonizzazione sono questioni di grande rilevanza per l'UE. Nessuno Stato membro da solo è in grado di affrontare efficacemente la decarbonizzazione industriale a causa della natura complessa di questa sfida, che coinvolge i mercati dell'energia, gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di un corretto funzionamento del mercato unico dei prodotti industriali ad alta intensità energetica e delle tecnologie a zero emissioni nette. È probabile che le sfide in materia di competitività che l'industria si trova attualmente ad affrontare spingano gli Stati membri ad attuare misure unilaterali. Sebbene tali sforzi possano essere giustificati, il mancato coordinamento rischia di incidere negativamente sul funzionamento del mercato unico e di aggravarne la frammentazione, rendendo l'UE più vulnerabile agli shock esterni e incapace di sfruttare le risorse del mercato unico per apportare benefici agli ecosistemi locali ed europei.

È pertanto necessario un approccio armonizzato a livello dell'UE a norma dell'articolo 114 TFUE per garantire il buon funzionamento del mercato unico e affrontare le sfide della resilienza e della decarbonizzazione industriale, salvaguardando nel contempo la competitività dell'UE. Le misure incluse nella presente iniziativa non sarebbero altrettanto efficaci (ammesso che lo siano) se attuate dai singoli Stati membri da soli, perché le sfide da esse affrontate riguardano la transizione verde che ha un impatto sul mercato unico. Non si limitano a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri, ma sono rivolte alla base industriale dell'UE e alle catene del valore a livello dell'intera UE. È inoltre improbabile che

le misure attuate a livello esclusivamente degli Stati membri siano adeguate per soddisfare le esigenze delle catene di approvvigionamento strettamente interconnesse nell'ambito del mercato unico mentre potrebbero determinare un'ulteriore frammentazione del mercato e rischi di perturbazione della catena di approvvigionamento.

Inoltre i cambiamenti climatici rappresentano un problema transfrontaliero che richiede un'azione a livello sia internazionale che dell'UE al fine di integrare e rafforzare in modo efficace le misure adottate a livello regionale, nazionale e locale. Il costo dell'inazione è paneuropeo. La necessaria trasformazione industriale inciderà su molti settori dell'economia dell'UE, rendendo indispensabile un'azione coordinata a livello dell'UE per guidare una transizione trasformativa, giusta ed efficace sotto il profilo dei costi, nonché una convergenza verso l'alto. Misure nazionali non coordinate rischiano di imporre norme divergenti agli operatori del mercato, pratiche in materia di appalti pubblici, ad esempio nel caso degli appalti pubblici verdi, e procedure di rilascio delle autorizzazioni non armonizzate, minando, in ultima analisi, il funzionamento del mercato unico.

Senza un'ulteriore azione dell'UE, è probabile che lo status quo persista, aumentando il rischio che l'UE perda capacità industriali strategiche, che il mercato unico sia ulteriormente frammentato e che l'UE diventi fortemente dipendente dai paesi terzi per gli obiettivi verdi, digitali, di difesa e di sicurezza economica. Ciò potrebbe a sua volta avere implicazioni negative per la sicurezza economica, la coesione sociale e territoriale dell'Unione, principalmente attraverso le ricadute sull'occupazione, sullo sviluppo regionale e sull'accesso equo alle opportunità industriali.

In linea con tale logica, le azioni proposte si concentrano su settori in cui l'azione a livello dell'Unione apporta un comprovato valore aggiunto a motivo dell'entità, della rapidità e della portata degli sforzi necessari: azioni volte a rafforzare l'interesse economico delle industrie ad alta intensità energetica a investire nella decarbonizzazione e a rafforzare la competitività dei settori e delle tecnologie strategici dell'UE.

L'articolo 5, paragrafo 3, TUE stabilisce che il principio di sussidiarietà si applica nei settori che non sono di competenza esclusiva dell'Unione. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE stabilisce che l'Unione ha competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune. L'articolo 207, paragrafo 2, TFUE rientra nella categoria delle competenze esclusive. Pertanto la questione della sussidiarietà non si pone nella misura in cui l'articolo 207 TFUE è utilizzato come base giuridica supplementare per le misure di attuazione della politica commerciale comune dell'Unione.

- **Proporzionalità**

Le misure proposte rispettano il principio della proporzionalità, dimostrando il valore aggiunto di un intervento a livello dell'UE in ragione dell'entità, dell'urgenza e della portata degli sforzi necessari.

Le misure in materia di rilascio delle autorizzazioni imporranno agli Stati membri l'obbligo di razionalizzare le procedure. La digitalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni comporterà a lungo termine risparmi in termini di tempo e di costi sia per le autorità che per le imprese, consentendo di accelerare la produzione e l'utilizzo industriale puliti in tutta l'UE.

Le prescrizioni in materia di basse emissioni di carbonio e di produzione nell'UE sono proporzionate alle capacità di produzione industriale europea e concepite in modo da non gravare in misura significativa sui bilanci amministrativi degli Stati membri. La creazione di mercati guida è fondamentale per aumentare la competitività dei settori e delle tecnologie chiave, rafforzando in tal modo la base industriale dell'UE e garantendo l'autonomia in tali settori strategici.

Condizioni obbligatorie in materia di investimenti esteri diretti sono necessarie per conseguire l'obiettivo di massimizzare i benefici derivanti da tali investimenti in tutti gli Stati membri, rafforzare i vantaggi del mercato unico e sfruttare le opportunità offerte dall'accesso al mercato unico. Esse faranno sì che gli investimenti siano accompagnati dallo sviluppo di know-how, dalla creazione di posti di lavoro e dall'integrazione della catena del valore.

Le misure relative alle zone di accelerazione della produzione industriale lasciano agli Stati membri la responsabilità di individuare e designare tali zone, fornendo nel contempo benefici volti a consentire condizioni migliori e più competitive per l'industria manifatturiera.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il regolamento è considerato lo strumento più appropriato, in quanto consente di stabilire prescrizioni applicabili direttamente alle autorità nazionali e agli operatori economici pertinenti. Ciò contribuirà a garantire un'attuazione tempestiva e armonizzata, determinando una maggiore certezza giuridica.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, la Commissione ha condotto un ampio processo di consultazione dei portatori di interessi, con l'intento di raccogliere informazioni attendibili tramite il ricorso a una serie di metodi e strumenti e la consultazione di più parti. La Commissione ha svolto molteplici attività: una consultazione aperta online tra il 15 aprile e l'8 luglio 2025 (314 risposte e 133 documenti di sintesi allegati); un invito a presentare contributi per la valutazione d'impatto (295 risposte); una consultazione mirata aperta alle associazioni e alle imprese del settore delle industrie ad alta intensità energetica (62 risposte); un seminario per la verifica fattuale, aperto alle imprese del settore delle industrie ad alta intensità energetica (40 partecipanti); un seminario per la verifica fattuale riguardo all'etichetta dell'UE per l'acciaio a basse emissioni di carbonio, aperto solo alle imprese siderurgiche (34 partecipanti); un seminario aperto agli Stati membri (46 partecipanti) volto a fare il punto su tutte e tre le verifiche fattuali, con la possibilità di presentare documenti di sintesi; e una consultazione mirata aperta all'ecosistema delle batterie e ai suoi settori a valle (63 rispondenti). I risultati della consultazione pubblica sono raccolti in una relazione di sintesi fattuale pubblicata unitamente alle risposte all'invito a presentare contributi sul portare "Di' la tua".

Nel complesso, i portatori di interessi hanno affermato che le sfide cui devono far fronte le industrie ad alta intensità energetica dell'UE sono la mancanza di energia rinnovabile a prezzi abbastanza accessibili, la concorrenza internazionale sleale, gli elevati costi di capitale e operativi attribuiti alla decarbonizzazione, la scarsa volontà dei settori a valle di pagare un premio verde, la complessità e la lunghezza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e la difficoltà di accesso ai finanziamenti per i progetti di decarbonizzazione.

L'idea della Commissione di creare e proteggere mercati guida per i prodotti industriali a basse emissioni di carbonio fabbricati nell'UE, quale meccanismo fondamentale per stimolare la domanda e promuovere gli investimenti nella decarbonizzazione ha ricevuto un ampio sostegno. Analogamente, i portatori di interessi hanno convenuto che la creazione di mercati guida servirà a proteggere la competitività delle industrie automobilistiche e delle tecnologie

pulite dell'UE. Hanno inoltre confermato che i requisiti di produzione nell'UE sono importanti per garantire che il mercato dei prodotti dell'industria a basse emissioni di carbonio e dei prodotti delle tecnologie pulite non sia compromesso dalla concorrenza di paesi terzi. La maggior parte dei portatori di interessi del settore delle batterie ha inoltre sostenuto l'introduzione di requisiti di produzione nell'UE in varie misure strategiche, sia per gli appalti pubblici che per i prodotti immessi sul mercato. La razionalizzazione e la velocizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni hanno registrato un elevato sostegno, in particolare da parte delle PMI, che dispongono di minori risorse per gestire il carico di lavoro amministrativo. I portatori di interessi hanno valutato positivamente le disposizioni in materia di investimenti esteri, osservando che tali misure potrebbero attrarre il capitale di cui c'è un forte bisogno, oltre a comportare ulteriori vantaggi.

- **Valutazione d'impatto**

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, la presente proposta di regolamento si basa su una valutazione d'impatto che analizza il problema e i sottoproblemi connessi alla necessità che l'industria dell'UE acceleri la decarbonizzazione dei processi e dei prodotti, in un contesto globale caratterizzato da sfide in termini di competitività. La valutazione d'impatto individua possibili opzioni strategiche per affrontare i fattori all'origine del problema e valutarne i possibili impatti. La valutazione d'impatto è stata strutturata per riflettere la consultazione del gruppo direttivo interservizi della Commissione sull'atto legislativo sull'accelerazione industriale.

Il 26 settembre 2025 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere negativo sulla valutazione d'impatto. Il comitato ha raccomandato di:

- sviluppare lo scenario di riferimento dinamico, includendo una spiegazione più completa dell'entità del rallentamento degli investimenti nella decarbonizzazione e del divario nella velocità della decarbonizzazione;
- migliorare l'analisi delle cause dei problemi, comprese quelle relative al rilascio delle autorizzazioni e agli investimenti esteri diretti, e, su tale base, rivedere gli obiettivi generali e specifici secondo i principi SMART (obiettivi specifici, misurabili, realizzabili realistici e temporalmente definiti), nonché migliorare le misure;
- effettuare un'analisi più approfondita della disponibilità e della sostenibilità economica delle tecnologie di decarbonizzazione industriale e della domanda di alternative a basse emissioni di carbonio, comprese l'elasticità dei prezzi e la sostituibilità;
- migliorare, quantificando in modo più accurato, l'analisi dei costi e dei benefici, compreso il miglioramento dell'allegato 3;
- riconoscere la solidità del modello per l'analisi dei costi e dei benefici e comunicare in modo trasparente le ipotesi utilizzate per il calcolo.

Tutti i punti di cui sopra sono stati affrontati nella massima misura possibile. La valutazione d'impatto rivista è stata nuovamente presentata e il 20 novembre 2025 il comitato ha espresso un parere positivo con riserve. Le riserve hanno evidenziato la necessità di migliorare l'analisi degli impatti attesi dell'obiettivo generale, nonché l'interazione con le implicazioni per la sicurezza economica. È stata inoltre rilevata la necessità di illustrare in modo più approfondito i limiti connessi alla modellizzazione, nonché i calcoli costi-benefici e gli impatti sui consumatori e sui settori a valle. Le osservazioni sono state affrontate mediante un'analisi più

approfondita e nella misura del possibile. I pareri del comitato, la valutazione d'impatto finale e la relativa sintesi sono pubblicati unitamente alla presente proposta.

La valutazione d'impatto si basa su una serie di cinque obiettivi specifici che affrontano i fattori all'origine del problema individuato. Sono state definite tre opzioni strategiche per ciascun obiettivo specifico, in base al livello di intervento strategico, all'ambito di applicazione, all'efficienza e alla coerenza, nonché ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

L'opzione strategica 1 propone un'etichetta indicante l'intensità di carbonio per tutti i settori ad alta intensità energetica. Mira a creare mercati guida, introducendo requisiti in materia di basse emissioni di carbonio per i materiali ad alta intensità energetica (acciaio, cemento¹⁹ e alluminio) in determinati settori a valle (automobilistico e delle costruzioni) negli appalti pubblici e nei regimi di sostegno. Propone inoltre di introdurre requisiti di produzione nell'UE per le batterie, i sistemi solari fotovoltaici e i componenti dei veicoli nelle procedure di appalto e per i regimi di sostegno pubblico. Per quanto riguarda l'obiettivo di massimizzare i benefici per gli investimenti esteri diretti introduce condizioni volontarie per gli investimenti al di sopra di una determinata soglia per la catena di approvvigionamento delle batterie e potenzialmente per le industrie ad alta intensità energetica pertinenti. Per razionalizzare il rilascio delle autorizzazioni, l'opzione propone una procedura digitale unificata per tutte le autorizzazioni, applicabile all'intero settore manifatturiero. Infine, raccomanda agli Stati membri di agevolare il finanziamento pubblico di progetti in zone industriali.

L'opzione strategica 2 si basa sulla prima opzione ampliandone l'ambito di applicazione e le prescrizioni. Per quanto riguarda i mercati guida, nell'ambito dell'opzione strategica sono introdotti requisiti in materia di basse emissioni di carbonio e di produzione nell'UE per l'acciaio, il cemento e l'alluminio utilizzati in determinati settori a valle (automobilistico e delle costruzioni) negli appalti pubblici e nei regimi di sostegno. Per specifici investimenti le condizioni sono obbligatorie anziché volontarie. L'opzione strategica 2 facilita ulteriormente le procedure di rilascio delle autorizzazioni introducendo misure supplementari dedicate alle industrie ad alta intensità energetica. Infine, anziché raccomandare, impone agli Stati membri di designare zone industriali. L'ambito di applicazione dell'etichetta è tuttavia ridotto, con l'imposizione di un'etichetta specifica sull'intensità di carbonio per l'acciaio, accompagnata da dettagliate che possono essere successivamente estese ad altri materiali ad alta intensità energetica.

L'opzione strategica 3 amplia ulteriormente le due opzioni precedenti. Per quanto riguarda i mercati guida, introduce requisiti in materia di basse emissioni di carbonio e di produzione nell'UE per tutto l'acciaio, il cemento e l'alluminio immesso sul mercato per essere utilizzato nel settore automobilistico e delle costruzioni. Essa estende inoltre i requisiti di produzione nell'UE a tutte le batterie, ai veicoli fotovoltaici solari e ai componenti chiave dei veicoli immessi sul mercato. Per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni, introduce misure specifiche per le zone industriali.

Nel complesso, l'opzione prescelta è l'opzione strategica 2, in quanto consentirebbe di conseguire gli obiettivi nel modo più efficace ed efficiente. Ha inoltre un impatto più positivo in termini di proporzionalità rispetto alle altre due opzioni, in quanto propone di introdurre requisiti in materia di basse emissioni di carbonio e di produzione nell'UE solo per gli appalti pubblici e il sostegno pubblico, mostrando nel contempo la massima coerenza. L'opzione

¹⁹ Per le misure sui mercati guida relative al cemento, i requisiti sono stabiliti a livello di calcestruzzo e malta, in quanto si tratta dei prodotti finali pertinenti utilizzati nelle costruzioni.

strategica 2 potrebbe comportare riduzioni nette una tantum di circa 240 milioni di EUR in termini di oneri amministrativi per le imprese, principalmente derivanti dalle disposizioni in materia di rilascio delle autorizzazioni (cfr. allegato 4 della valutazione d'impatto). L'analisi dei costi e dei benefici ha concluso che l'opzione strategica 2 comporta benefici netti complessivi pari a circa 8 miliardi di EUR per l'economia nel 2030, nonostante evidenzi alcuni costi di adeguamento per i settori a valle interessati dai requisiti in materia di basse emissioni di carbonio e/o di produzione nell'UE. Tali perdite sono tuttavia ampiamente compensate da benefici a lungo termine in termini di creazione di valore aggiunto, maggiore sicurezza economica, resilienza e creazione di posti di lavoro delle industrie strategiche europee, che in ultima analisi garantiscono stabilità e prosperità economica sostenibile. L'opzione strategica 3 sarebbe più efficace nel conseguire determinati obiettivi, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative ai mercati guida, ma aumenterebbe in modo sproporzionato i costi per l'economia.

Differenze rispetto all'opzione prescelta nella valutazione d'impatto

La proposta di regolamento contiene misure che si discostano dall'opzione strategica prescelta presentata nella valutazione d'impatto, vale a dire:

- Per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni, sono state introdotte misure specifiche per i distretti di produzione industriale (ossia l'approvazione tacita nelle fasi intermedie e la valutazione prioritaria delle richieste di connessione), che non figuravano nell'opzione strategica prescelta, in considerazione dei benefici sinergici attesi dal resto delle disposizioni sulle zone di accelerazione della produzione industriale.
- In termini di ambito di applicazione, le disposizioni in materia di procedure di appalto, aste e regimi di sostegno riguardano un numero maggiore di tecnologie a zero emissioni nette rispetto a quelle analizzate nella valutazione d'impatto. La proposta introduce requisiti di produzione nell'UE anche per l'energia solare termica, le pompe di calore, l'energia eolica, la fissione nucleare e l'idrogeno, in linea con l'obiettivo di aumentare la sicurezza economica, la resilienza, la sostenibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE. Nella valutazione d'impatto è stato aggiunto un allegato specifico per illustrare i principali effetti di tali misure. Se da un lato le batterie e il solare fotovoltaico si trovano già oggi ad affrontare una combinazione unica di elevate sovraccapacità globale e di una forte dipendenza dell'UE da singole fonti di approvvigionamento, dall'altro lato, le altre tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nell'ambito di applicazione devono far fronte a un'intensa (non sempre leale) concorrenza a livello mondiale e potrebbero subire sviluppi di mercato analoghi. La Commissione ha pertanto deciso di introdurre tali disposizioni al fine di anticipare e attenuare i potenziali rischi futuri in termini di approvvigionamento e di mercato.

Per quanto riguarda l'acciaio, la proposta limita i requisiti per l'acciaio utilizzato nei settori automobilistico e delle costruzioni a criteri di basse emissioni di carbonio (anziché combinare requisiti in materia di basse emissioni di carbonio e di origine dell'UE) nel quadro degli appalti pubblici e dei regimi di sostegno. Alla luce della misura commerciale recentemente proposta per affrontare gli effetti negativi sul commercio dovuti alla sovraccapacità globale sul mercato siderurgico dell'Unione, non si ritiene necessario introdurre una preferenza europea per l'acciaio.

- Ai fini della conformità ai requisiti in materia di basse emissioni di carbonio, il calcestruzzo sarà considerato a basse emissioni di carbonio se soddisfa i criteri per il

"calcestruzzo a basse emissioni di carbonio" stabiliti nelle misure di esecuzione adottate a norma del regolamento sui prodotti da costruzione. Analogamente, i prodotti di acciaio a basse emissioni di carbonio utilizzati nelle costruzioni e contemplati da una specifica tecnica armonizzata devono essere conformi alla definizione di basse emissioni di carbonio stabilita nel quadro del regolamento sui prodotti da costruzione. I prodotti siderurgici che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sui prodotti da costruzione saranno considerati a basse emissioni di carbonio se soddisfano le condizioni per l'"acciaio a basse emissioni di carbonio" da stabilire negli atti delegati a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili. Questo approccio garantirà la coerenza normativa con la legislazione vigente specifica per prodotto.

- La proposta comprende inoltre modifiche dell'articolo 25 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette in materia di appalti pubblici per chiarire l'ambito di applicazione tecnologico includendo solo le tecnologie che sono comunemente oggetto di appalti pubblici. Comprende inoltre modifiche dell'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette in relazione alle aste, al fine di tenere conto della crescente importanza delle aste per garantire l'approvvigionamento energetico dell'Unione e salvaguardare la sua sovranità tecnologica. Comprende inoltre modifiche degli articoli 1 e 22 del regolamento sui prodotti da costruzione.
- La proposta non segue l'opzione strategica prescelta di adottare un'etichetta volontaria per l'acciaio a sostegno delle decisioni di investimento nell'acciaio a basse emissioni di carbonio. L'accento è invece posto sulla rapida attuazione degli impegni esistenti, ad esempio nel contesto del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, e sulla definizione di un conferimento di poteri per poter integrare le disposizioni relative al mercato guida con lo sviluppo di etichette volontarie basate sulle classi di prestazione a basse emissioni di carbonio dei prodotti industriali ad alta intensità energetica.

Tutte queste misure rientrano nel quadro generale esaminato nella valutazione d'impatto e non incidono in modo significativo sul confronto delle opzioni. Per quanto riguarda le tecnologie pulite, l'estensione dell'ambito di applicazione implica che i conseguenti impatti sui mercati dell'energia elettrica potrebbero essere di maggiore entità, anche per gli utilizzatori a valle. Tuttavia le stesse misure di salvaguardia analizzate in dettaglio per le batterie e l'energia solare si applicano anche ad altre tecnologie a zero emissioni nette.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta è intesa ad attenuare l'impatto dei requisiti relativi all'origine UE e alle basse emissioni di carbonio, nonché delle condizionalità per gli investimenti esteri diretti, sugli oneri normativi. Altre parti, ad esempio quelle relative al rilascio delle autorizzazioni, riducono direttamente tali oneri per gli operatori economici.

Si prevede che costi amministrativi per le imprese che si applicheranno direttamente in virtù del presente regolamento saranno compensati dagli incrementi di efficienza derivanti dalla razionalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e dai benefici a lungo termine in termini di maggiore resilienza delle catene di approvvigionamento. Tali costi sono legati all'obbligo di dimostrare la conformità alle disposizioni relative ai mercati guida per le imprese che operano nei pertinenti settori a valle. In termini di condizionalità sugli investimenti, l'applicazione uniforme delle condizioni in tutta l'Unione impedirebbe in larga misura le scelte opportunistiche e la corsa al ribasso nell'attrarre investimenti esteri, armonizzando e semplificando nel contempo le condizioni commerciali.

Per gli Stati membri sono previsti costi amministrativi aggiuntivi connessi al monitoraggio e all'attuazione delle disposizioni relative ai mercati guida negli appalti pubblici e nei regimi di sostegno. Analogamente, l'attuazione di condizioni in materia di investimenti esteri, tra cui il carattere prescrittivo delle condizioni, il monitoraggio e le sanzioni, aumenterà i costi amministrativi. Si prevede inoltre che le disposizioni in materia di rilascio delle autorizzazioni aumenteranno i costi per le autorità pubbliche a breve termine, mentre, d'altro canto, la digitalizzazione e la semplificazione consentiranno notevoli risparmi in termini di costi e di tempo a medio e lungo termine, sia per l'industria che per le autorità pubbliche. Infine, la designazione di zone di accelerazione e l'attuazione delle agevolazioni per le zone industriali comporteranno un costo amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri, a fronte dei benefici per le singole imprese che operano in tali zone.

- **Diritti fondamentali**

L'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") stabilisce la libertà d'impresa. Le misure previste dalla proposta creano capacità di innovazione e promuovono la domanda di prodotti industriali ad alta intensità energetica nell'Unione, il che può rafforzare la libertà d'impresa conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta ha un'incidenza sul bilancio dell'Unione. Nello specifico, l'attuazione richiederà circa sei equivalenti a tempo pieno all'anno, un costo ricorrente aggiuntivo di 20 000 EUR per sezione per l'ampliamento dell'allegato 1 del regolamento sullo sportello digitale unico in funzione delle disposizioni previste in materia di rilascio delle autorizzazioni e un costo una tantum di 20 000 EUR per gli investimenti nel back-end del sistema dello sportello digitale unico. Rispetto alla relazione sulla valutazione d'impatto, le cifre sono state adeguate per tenere conto dell'ambito di applicazione più ampio delle misure proposte nell'atto.

L'incidenza sul bilancio riguarda principalmente lo svolgimento delle attività previste per i) esaminare le notifiche relative agli investimenti esteri diretti presentate dalle autorità competenti per gli investimenti negli Stati membri; ii) monitorare l'applicazione degli obblighi degli Stati membri in materia di disposizioni relative ai mercati guida; e iii) attuare l'ampliamento dell'allegato II del regolamento sullo sportello digitale unico e del back-end del sistema dello sportello digitale unico per soddisfare le disposizioni in materia di rilascio delle autorizzazioni.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione valuterà la coerenza, i risultati, gli impatti, la proporzionalità e la sussidiarietà della presente proposta tre anni dopo la data di applicazione. È proposta una clausola di riesame dopo cinque anni per valutare se le disposizioni relative ai mercati guida rimangano necessarie alla luce degli sviluppi del mercato o se tali misure debbano essere prese in considerazione per altri settori critici per la sicurezza economica dell'UE. Le misure proposte sono concepite come interventi mirati e temporanei per accelerare la capacità industriale dell'Unione e rafforzare la sicurezza economica esclusivamente dei settori strategici. Ciò garantisce che l'approccio su misura rimanga flessibile, basato su dati concreti e possa essere adattato all'evoluzione delle esigenze della base industriale europea.

Al fine di effettuare la valutazione, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniranno alla Commissione le informazioni necessarie e pertinenti, se del caso, su sua richiesta.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il capo I del regolamento delinea le disposizioni generali del regolamento, compreso l'oggetto, vale a dire il miglioramento del funzionamento del mercato interno mediante l'istituzione di un quadro atto a garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro, sostenibile e resiliente dei prodotti manifatturieri pertinenti e delle relative catene di approvvigionamento, l'ambito di applicazione del regolamento, l'obiettivo di industrializzazione e le definizioni necessarie ai fini del presente regolamento.

Il capo II delinea le condizioni favorevoli alla produzione industriale e alla decarbonizzazione. Stabilisce disposizioni che garantiscono procedure di rilascio delle autorizzazioni razionalizzate, efficienti e digitali per i progetti di produzione industriale. Introduce inoltre disposizioni sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e i progetti dell'industria a zero emissioni nette.

Il capo III istituisce un quadro per l'applicazione dei requisiti relativi all'origine UE e alle basse emissioni di carbonio a determinati prodotti e servizi appartenenti a settori strategici nel contesto degli appalti pubblici e dei regimi di sostegno pubblico.

Esso stabilisce requisiti in materia di basse emissioni di carbonio per l'acciaio e requisiti relativi all'origine UE e di basse emissioni di carbonio per il calcestruzzo, la malta e l'alluminio utilizzati in specifici settori a valle, vale a dire gli edifici, le infrastrutture e i trasporti, nonché requisiti relativi all'origine UE per i veicoli. Conferisce inoltre il potere di stabilire misure sul versante della domanda riguardanti i prodotti dell'industria chimica.

Il capo IV stabilisce il quadro per l'imposizione di condizioni agli investimenti esteri diretti in settori strategici emergenti qualora il valore dell'investimento superi i 100 milioni di EUR. Tali investimenti non avranno effetto fino a quando le condizioni pertinenti non saranno state pienamente rispettate. Le autorità competenti per gli investimenti designate dagli Stati membri saranno responsabili dell'esame e del monitoraggio del rispetto di tali condizioni e la Commissione svolgerà un ruolo di coordinamento.

Il capo V istituisce un quadro per la designazione delle zone di accelerazione della produzione industriale da parte degli Stati membri sulla base di una serie definita di criteri. Tali zone sono destinate a facilitare il raggruppamento geografico delle attività industriali e a promuovere condizioni favorevoli per le industrie ivi stabilite. Le zone di accelerazione della produzione industriale saranno sviluppate in sinergia con altre iniziative dell'Unione.

Il capo VI stabilisce le disposizioni comuni e finali del regolamento definendo le norme di attuazione, tra cui la valutazione, il monitoraggio, il riesame, l'esercizio del potere di delega e le sanzioni. Comprende anche modifiche del regolamento (UE) 2018/1724 [regolamento sullo sportello digitale unico]; del regolamento (UE) 2024/1735 [regolamento sull'industria a zero emissioni nette], introducendo disposizioni riguardanti i requisiti relativi all'origine per le procedure di appalto; requisiti di cibersicurezza per gli appalti pubblici e disposizioni rafforzate in materia di cibersicurezza per le aste; requisiti relative all'origine per le aste e per altri tipi di intervento pubblico. Comprende infine modifiche del regolamento (UE) 2024/3110 [regolamento sui prodotti da costruzione] al fine di garantire coerenza e sinergie con la presente proposta e sostenerne gli obiettivi.

L'allegato I stabilisce l'elenco dei settori per le zone di accelerazione della produzione industriale.

L'allegato II definisce i requisiti in materia di tenore di carbonio e/o i requisiti relativi all'origine UE per determinati prodotti delle industrie ad alta intensità energetica nel contesto delle procedure di appalto e dei regimi di sostegno pubblico.

L'allegato III stabilisce i requisiti relativi all'origine UE per i veicoli nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e dei regimi di sostegno pubblico. Stabilisce inoltre i criteri in base ai quali un veicolo a zero emissioni di piccole dimensioni può essere considerato "prodotto nell'UE" ai fini dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/631.

L'allegato IV contiene la modifica dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁰,

visto il parere del Comitato delle regioni²¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia mondiale di COVID-19, la guerra di aggressione illegale e non provocata della Russia nei confronti dell'Ucraina, le azioni economiche ostili, gli attacchi informatici, le ingerenze straniere, la strumentalizzazione delle dipendenze economiche dell'Unione a fini bellici, l'attuazione arbitraria di misure commerciali, i crescenti effetti dei cambiamenti climatici e l'aumento delle tensioni geopolitiche hanno messo in luce le vulnerabilità dell'Unione e rappresentano una grave minaccia per le sue società, economie ed imprese. La sicurezza economica dell'Unione è pertanto indissolubilmente legata alla sua capacità di rafforzare la resilienza e attenuare i rischi derivanti da interconnessioni economiche con soggetti ostili. L'Unione è determinata a proteggere la propria sicurezza economica e ad affrontare le minacce alle catene di approvvigionamento, alle infrastrutture e alle tecnologie chiave, oltre che le minacce derivanti dalla strumentalizzazione delle sue dipendenze economiche a fini bellici²². La sicurezza economica e la coesione sociale dell'Unione sono indissolubilmente legate alla sua capacità di rafforzare la propria resilienza e attenuare i rischi derivanti dalle interconnessioni economiche. A tal fine è necessario rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento e salvaguardare il mercato interno e la capacità industriale, mantenendo nel contempo la coesione territoriale, sociale ed economica, anche attraverso la promozione di una base industriale forte e competitiva in settori strategici selezionati, quali le tecnologie pulite e digitali, le industrie ad alta intensità energetica e il settore automobilistico, al fine di garantire

²⁰ [...].

²¹ [...].

²² <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/european-economic-security/>.

l'accesso a materiali e tecnologie strategici e mantenere posti di lavoro di alta qualità nell'Unione.

- (2) La strategia europea per la sicurezza economica²³ e la comunicazione sulla sicurezza economica del 3 dicembre 2025²⁴ tracciano in modo chiaro il percorso che l'Unione deve seguire per affrontare le tensioni geoeconomiche e i cambiamenti tecnologici al fine di evitare dipendenze economiche nelle catene di approvvigionamento, nelle tecnologie e nelle infrastrutture industriali critiche che possono portare a carenze a livello locale e minacciare la competitività, l'economia e, in ultima analisi, la coesione sociale dell'Unione.
- (3) Nonostante gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza economica, resilienza, posti di lavoro di qualità e neutralità climatica, negli ultimi 20 anni la capacità di produzione è diminuita. Tra il 2000 e il 2024 la quota del settore manifatturiero sul PIL totale è scesa dal 17,4 % al 14,3 %. È pertanto necessario rafforzare la resilienza economica, la competitività e la creazione di posti di lavoro, garantendo nel contempo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia. L'UE dovrebbe ambire a una capacità di produzione pari ad almeno il 20 % del prodotto interno lordo dell'Unione entro il 2035. Per contribuire al raggiungimento di tale obiettivo, è opportuno agevolare lo sviluppo di progetti di produzione industriale all'interno dell'Unione.
- (4) Le sfide poste dalla necessità di decarbonizzare l'industria e di garantire una produzione industriale resiliente sono complesse e trascendono i confini nazionali. Misure nazionali frammentate volte ad affrontare tali sfide rischiano di compromettere il funzionamento del mercato interno. L'adozione di misure da parte dei singoli Stati membri potrebbe tradursi nell'imposizione di prescrizioni contrastanti agli operatori del mercato, in pratiche di appalto incoerenti e in procedure di rilascio delle autorizzazioni differenti tra i diversi Stati membri. Tali misure potrebbero creare ostacoli agli scambi transfrontalieri all'interno dell'Unione e distorsioni nel mercato interno, minando la fiducia degli investitori, determinando un aumento dei costi e un riorientamento dei flussi di investimento all'interno dell'Unione. È pertanto necessario stabilire misure armonizzate per garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
- (5) Per garantire la certezza del diritto, è opportuno fare riferimento alla più recente revisione della classificazione europea delle attività economiche (NACE, Rev. 2). Al fine di garantire la coerenza con la legislazione vigente dell'Unione e consentire l'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, la produzione industriale e le industrie ad alta intensità energetica dovrebbero essere definite facendo riferimento ai codici di classificazione NACE²⁵.
- (6) Le industrie ad alta intensità energetica rappresentano un pilastro fondamentale della prosperità dell'Unione. Esse sostengono un'ampia serie di industrie a valle e contribuiscono all'economia dell'Unione creando posti di lavoro, favorendo la crescita e promuovendo l'innovazione. Sono però anche responsabili di circa il 22,3 % delle

²³ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica" (JOIN(2023)20 final).

²⁴ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio – "Rafforzare la sicurezza economica dell'UE" (JOIN(2025) 977 final).

²⁵ Ad eccezione del codice NACE C12, dei liquidi utilizzati nei dispositivi di vaporizzazione e dei prodotti contenenti nicotina di cui alla voce C20.59, e della fabbricazione di sigarette elettroniche e di dispositivi di riscaldamento del tabacco di cui alla voce C32.99 (a meno che non siano autorizzati come medicinali o certificati come dispositivi medici).

emissioni di gas a effetto serra dell'Unione e la loro decarbonizzazione richiede ingenti investimenti, che comportano anche una riduzione dell'inquinamento. Gli elevati costi energetici, associati alla necessità di investimenti su vasta scala nella decarbonizzazione e a una concorrenza sleale a livello mondiale, pongono le industrie ad alta intensità energetica in una posizione di svantaggio competitivo, tanto che si registrano crescenti segnali di declino industriale.

- (7) Le tecnologie a zero emissioni nette sono fondamentali per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima. Tali tecnologie svolgono un ruolo cruciale nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e nel consentire la decarbonizzazione di un'ampia gamma di settori economici, tra cui le costruzioni, i trasporti e l'industria. Sono inoltre fondamentali per promuovere soluzioni energetiche sostenibili, consentendo la decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico e offrendo soluzioni innovative per la necessaria espansione e digitalizzazione delle reti elettriche e del sistema energetico nel suo complesso. Tuttavia il settore della produzione di tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione si trova ad affrontare sfide significative, tra cui le crescenti pressioni concorrenziali a livello mondiale e le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, che mettono a rischio la competitività e la resilienza economica dell'Unione.
- (8) La bioeconomia è in grado di fornire biomassa e biosoluzioni sostenibili per la produzione industriale. La comunicazione della Commissione "Un quadro strategico per una bioeconomia dell'UE competitiva e sostenibile"²⁶ individua i mercati guida, quali le plastiche e i polimeri a base biologica, le sostanze chimiche a base biologica e i prodotti da costruzione a base biologica, nonché le tecnologie all'avanguardia in grado di favorire l'autonomia strategica dell'Unione e la decarbonizzazione dei settori industriali individuati nella presente iniziativa.
- (9) L'industria automobilistica rappresenta una pietra angolare dell'economia dell'Unione. Al fine di conseguire gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di clima, negli ultimi anni l'industria automobilistica europea ha investito massicciamente nello sviluppo di veicoli più puliti e di componenti innovativi. I veicoli elettrici e i loro componenti, comprese le batterie di trazione, i componenti del gruppo propulsore elettrico e i sistemi elettronici, sono tecnologie essenziali per portare avanti la decarbonizzazione del trasporto su strada. Tuttavia, a causa dello svantaggio in termini di costi e della trasformazione della catena del valore, in cui le batterie, il gruppo propulsore elettrico e l'elettronica rappresentano una quota crescente di valore, i veicoli prodotti nell'Unione contengono sempre meno componenti fabbricati nell'Unione. Non è più possibile rimandare l'adozione di misure efficaci per evitare il rischio di delocalizzazione della produzione. In assenza di tali misure, la situazione attuale condurrebbe a una dipendenza totale dai paesi terzi per quanto riguarda componenti chiave dei veicoli. Ciò costituirebbe una grave minaccia per la sicurezza economica e la resilienza futura dell'Unione, nonché per il conseguimento dei suoi obiettivi climatici.
- (10) L'imprevedibilità, la complessità e talvolta l'eccessiva lunghezza delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio l'efficacia in termini di costi degli investimenti necessari per lo sviluppo delle attività industriali. Pertanto, al fine di garantire e accelerare l'efficace attuazione delle attività di produzione industriale, gli

²⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un quadro strategico per una bioeconomia dell'UE competitiva e sostenibile" (COM/2025/960 final).

Stati membri dovrebbero razionalizzare e digitalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni. Un'autorità competente dovrebbe coordinare tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni ed emettere una decisione globale entro i termini applicabili.

- (11) L'attuazione di punti di accesso unici dovrebbe basarsi sui portafogli europei delle imprese istituiti a norma della [proposta di regolamento sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese²⁷], in quanto essi offrono alle imprese una piattaforma sicura, standardizzata e interoperabile attraverso cui interagire con gli organismi del settore pubblico. Ciò dovrebbe consentire la presentazione efficiente ed efficace delle domande, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei dati, cibersicurezza e integrità delle informazioni. I portafogli europei delle imprese consentiranno inoltre di razionalizzare gli investimenti effettuati e di evitare inutili duplicazioni, permettendo così di ottimizzare le risorse e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. L'attuazione di punti di accesso unici dovrebbe inoltre, per quanto possibile, sfruttare le infrastrutture, i cataloghi e gli elementi costitutivi digitali dell'Unione esistenti, compresi quelli sviluppati nell'ambito del sistema tecnico una tantum e dei relativi atti di esecuzione. In tal modo si favorirebbero la complementarità, l'interoperabilità e l'uso efficiente delle risorse pubbliche, evitando nel contempo la duplicazione delle soluzioni digitali esistenti.
- (12) Per garantire procedure di rilascio delle autorizzazioni razionalizzate e semplificate, è opportuno prevedere un'unica domanda che copra tutte le autorizzazioni necessarie per tutti i progetti di produzione industriale, ad eccezione del settore manifatturiero classificato con il codice C12. Tale principio non dovrebbe applicarsi qualora la normativa di armonizzazione dell'Unione stabilisca procedure o prescrizioni specifiche in materia di rilascio delle autorizzazioni o di licenze per progetti di produzione industriale, ad esempio a norma dei regolamenti (UE) 2024/1735²⁸ e (UE) 2024/1252²⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio. La normativa settoriale dell'Unione che disciplina i medicinali e i dispositivi medici è stata recentemente oggetto, o è attualmente oggetto, di un'ulteriore razionalizzazione delle norme armonizzate e dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni e delle certificazioni, che prevede la possibilità di velocizzare le procedure, se necessario. Tali norme non dovrebbero pertanto essere considerate procedure di rilascio delle autorizzazioni rientranti nell'ambito della presente iniziativa.
- (13) Il regolamento (UE) [202X/XX] del [...] ³⁰ istituisce un quadro normativo comune per snellire le valutazioni ambientali così da promuovere la diffusione delle tecnologie chiave, ridurre la dipendenza e rafforzare la competitività dell'UE. Le procedure inerenti alle valutazioni ambientali dovrebbero essere accelerate e razionalizzate per piani, programmi e progetti in tutti i settori dell'economia, mantenendo nel contempo

²⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese (COM(2025) 838 final).

²⁸ Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj>).

²⁹ Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj>).

³⁰ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali (COM(2025) 984 final del 10.12.2025).

elevati livelli di protezione della salute umana e dell'ambiente. Alcuni settori potrebbero tuttavia richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in determinati settori strategici, il regolamento (UE) [202X/XX] istituisce un pacchetto di strumenti ad hoc che dovrebbe pertanto essere utilizzato nel contesto del presente regolamento. Dato il loro ruolo essenziale nel garantire il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione e il loro contributo alla resilienza e alla sicurezza economica dell'Unione, i progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica, i progetti di produzione industriale situati nelle zone di accelerazione della produzione industriale e i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette dovrebbero essere considerati progetti strategici ai sensi del regolamento (UE) [202X/XX] e beneficiare pertanto del pacchetto di strumenti ad hoc istituito a norma di tale regolamento.

- (14) Il regolamento (UE) 2024/1735 stabilisce disposizioni che razionalizzano le procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Alcuni componenti specifici della catena di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette sono il risultato di processi di produzione ad alta intensità energetica. I progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 se gli impianti interessati producono componenti che fanno parte della catena di approvvigionamento di una tecnologia a zero emissioni nette. Gli impianti ad alta intensità energetica che non producono componenti utilizzati nelle tecnologie a zero emissioni nette sono tuttavia attualmente esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735. Ciò comporta il rischio di creare condizioni di disparità tra le industrie ad alta intensità energetica e rallenta gli sforzi di decarbonizzazione. Tutti i progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica dovrebbero pertanto essere soggetti alle stesse procedure di rilascio delle autorizzazioni.
- (15) L'Unione dovrebbe adottare un approccio più strategico per sfruttare il proprio peso economico e il valore dell'accesso al suo mercato interno. In tale contesto, l'uso strategico dell'intervento pubblico è essenziale per evitare dipendenze critiche nell'Unione. Gli appalti pubblici rappresentano il 15 % del PIL dell'Unione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero pertanto, se del caso, provvedere affinché le prescrizioni in materia di appalti pubblici promuovano la sicurezza economica e la resilienza delle catene di approvvigionamento. I regimi di sostegno pubblico svolgono inoltre un ruolo importante nello stimolare la domanda nei settori a valle, che rappresentano una quota significativa della domanda di determinati prodotti e tecnologie strategici. Tali regimi dovrebbero pertanto favorire i beneficiari che contribuiscono maggiormente al rafforzamento della resilienza dell'Unione e alla promozione dei suoi obiettivi di decarbonizzazione. Le aste sono fondamentali per la diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette e dovrebbero essere concepite in modo da stimolare la domanda di tali tecnologie comprendenti componenti originari dell'Unione.
- (16) L'Unione e gli Stati membri mantengono un contesto aperto agli investimenti, come sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e come previsto nei rispettivi impegni internazionali. Tra questi figurano gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici

(AAP)³¹, nonché di accordi commerciali bilaterali, volti ad aprire le procedure di appalto e altre forme di intervento pubblico. Allo stesso tempo, l'Unione conserva il diritto di applicare eccezioni generali o legate alla sicurezza. La Commissione valuterà periodicamente se sussistono le condizioni per escludere un paese terzo dall'ambito di applicazione delle disposizioni che considerano il contenuto originario di paesi terzi equivalente a quello originario dell'Unione e adotterà misure adeguate. La sicurezza economica è intesa a proteggere e rafforzare il mercato interno. Gli Stati membri non possono invocarla per impedire, condizionare o per ostacolare in qualsiasi altro modo gli investimenti provenienti da altri Stati membri.

- (17) La progressiva integrazione dei paesi candidati e potenziali candidati nel mercato interno dell'Unione, anche attraverso la loro graduale partecipazione alle politiche e ai programmi dell'Unione, è essenziale per sostenerne l'allineamento all'*acquis*, rafforzarne la competitività, promuoverne una maggiore integrazione nelle catene del valore dell'Unione e migliorare la sicurezza economica dell'Unione stessa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a promuovere tale integrazione graduale, anche agevolando la partecipazione degli operatori economici di tali paesi alle catene del valore a livello dell'Unione, agli appalti pubblici, ai regimi di sostegno pubblico e alle aste dell'Unione, se del caso, e in linea con gli interessi e gli obiettivi dell'Unione.
- (18) Riconosciuta l'importanza di rafforzare l'autonomia strategica e la resilienza dell'Unione, per motivi di coerenza l'Unione dovrebbe anche riconoscere gli sforzi proattivi compiuti dai paesi partner volti a dare priorità alla partecipazione interna alle attività economiche, analogamente a quanto previsto dalle misure stabilite nel presente regolamento. Nel quadro dell'applicazione di requisiti relativi all'origine UE in determinate categorie di procedure di appalto e di regimi pubblici, l'Unione dovrebbe tenere debitamente conto delle condizioni in materia di contenuto stabilite dai paesi partner per gli investimenti strategici finanziati o sostenuti dall'Unione in tali paesi, accettandone la presenza. Si prevede che tale approccio strategico migliorerà i vantaggi economici reciproci, rafforzerà i partenariati strategici e sarà in linea con gli obiettivi generali dell'Unione in materia di partenariati internazionali.
- (19) Le misure sul versante della domanda dovrebbero concentrarsi sulla definizione di requisiti in materia di basse emissioni di carbonio per l'acciaio, il cemento e l'alluminio utilizzati in edifici, infrastrutture e veicoli a motore, se del caso, in quanto tali settori rappresentano le industrie a più alta intensità energetica. Misure mirate a livello dell'Unione sul versante della domanda possono contribuire a creare mercati guida per i prodotti industriali a basse emissioni di carbonio e ad alta intensità energetica prodotti nell'Unione, sostenendo la decarbonizzazione e rafforzando nel contempo la base industriale dell'Unione.
- (20) Nel definire i requisiti in materia di basse emissioni di carbonio e/o i requisiti relativi all'origine UE a norma del presente regolamento, è opportuno dare priorità ai settori a valle che rappresentano una quota consistente della domanda di determinati materiali ad alta intensità energetica, quali il settore delle costruzioni e quello automobilistico. Tale approccio è particolarmente opportuno se si considera che questi settori sono in larga misura oggetto di appalti pubblici e di regimi di sostegno, in cui però la quota dei fattori produttivi ad alta intensità energetica sul valore totale della produzione è relativamente modesta e pertanto l'impatto di eventuali sovrapprezzi è ridotto al minimo.

³¹ Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Accordo sugli appalti pubblici 2012, disponibile all'indirizzo https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.pdf.

- (21) Al fine di garantire la coerenza normativa con la vigente legislazione dell'Unione in materia di prodotti, l'acciaio, il calcestruzzo e l'alluminio impiegati nel settore delle costruzioni dovrebbero essere considerati a basse emissioni di carbonio conformemente ai requisiti stabiliti nelle misure di esecuzione adottate a norma dei regolamenti (UE) 2024/3110³² e (UE) 2024/1781³³ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (22) La comunicazione sul patto per l'industria pulita³⁴ ha sottolineato la necessità di creare mercati guida per i prodotti industriali a bassa intensità di emissioni di gas a effetto serra, anche promuovendo tali prodotti sul mercato interno attraverso l'istituzione di un sistema di etichettatura dell'Unione, iniziando con il settore siderurgico. Tale intervento dovrebbe essere considerato nel contesto della normativa dell'Unione in materia di prodotti già concepita per introdurre obblighi di etichettatura e informazione, compresi requisiti dettagliati in materia di etichettatura dei prodotti da stabilire mediante atti delegati a norma dei regolamenti (UE) 2024/3110 e (UE) 2024/1781. Data l'importanza della produzione primaria e secondaria di acciaio per la resilienza a lungo termine della base industriale dell'Unione, tali requisiti dovrebbero basarsi su classi di prestazione che riconoscano il diverso sforzo di decarbonizzazione dei percorsi tecnologici, premiando anche la circolarità, se necessario adeguando le soglie di intensità delle emissioni sulla base della percentuale di rottami metallici utilizzati nella produzione per le categorie di prodotti che generalmente richiedono la produzione primaria di acciaio. Dovrebbe essere altresì possibile integrare gli atti delegati adottati a norma dei regolamenti (UE) 2024/3110 e (UE) 2024/1781 al fine di sostenere la creazione di mercati guida orientando le decisioni di investimento verso prodotti cui è attribuita una classe di prestazione corrispondente a una minore intensità di emissioni di gas a effetto serra, per i prodotti industriali non ancora disciplinati da un atto delegato a norma del regolamento (UE) 2024/1781, o che non rientrano tra quelli inclusi nel piano di lavoro adottato a norma di tale regolamento. A tal fine dovrebbe essere possibile istituire sistemi di classificazione volontari basati sull'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei prodotti industriali. Per garantire l'integrità ambientale e la fattibilità amministrativa, è importante basarsi su metodologie consolidate e monitorate di contabilizzazione delle emissioni. Per quanto riguarda gli impianti e i sottoimpianti dell'UE, il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) fornisce i pertinenti parametri di riferimento di prodotto e i limiti di sistema nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione³⁵, nonché solide norme di contabilizzazione delle emissioni nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione³⁶. Per

³² Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (GU L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj>).

³³ Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj>).

³⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette" (COM(2023) 62 final dell'1.2.2023).

³⁵ Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).

³⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva

quanto riguarda i prodotti importati, al fine di limitare gli oneri amministrativi, è opportuno consentire l'uso di dati già verificati nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), conformemente alle modalità di esecuzione adottate a norma dell'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷. Al fine di rispecchiare in modo accurato l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra del prodotto industriale, oltre a considerare le emissioni dirette tipicamente connesse alle attività dell'impianto di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, è opportuno tenere conto anche delle principali fonti di emissioni indirette, comprese quelle derivanti dalla produzione di energia elettrica, idrogeno e calore utilizzati nel processo di produzione. Per garantire la coerenza e limitare gli oneri amministrativi, le metodologie utilizzate per definire i requisiti in materia di basse emissioni di carbonio a norma del presente regolamento dovrebbero avvalersi dei dati sulle emissioni comunicati nell'ambito dell'EU ETS e del CBAM, ove disponibili e pertinenti.

- (23) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare la creazione di mercati guida per i prodotti industriali europei a basse emissioni di carbonio, è opportuno prevedere specifiche tecniche minime obbligatorie per i requisiti in materia di basse emissioni di carbonio e quelli relativi all'origine UE nelle procedure di appalto. Tali requisiti dovrebbero applicarsi all'acquisto di prodotti oggetto di appalti pubblici di forniture nonché di appalti e concessioni di lavori e servizi, qualora i prodotti in questione siano destinati a essere utilizzati per attività svolte nell'ambito degli stessi appalti. Nel rispetto del quadro in materia di appalti pubblici, tali specifiche tecniche minime obbligatorie dovrebbero evitare di restringere artificialmente la concorrenza ed evitare di favorire uno specifico operatore economico. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero condurre le procedure di appalto in conformità delle direttive 2014/23/UE³⁹, 2014/24/UE⁴⁰ e 2014/25/UE⁴¹ del Parlamento europeo e del Consiglio nonché del diritto settoriale applicabile. L'origine UE dei prodotti e dei componenti dovrebbe essere determinata conformemente alla normativa doganale dell'Unione.
- (24) Al fine di garantire la fattibilità delle prescrizioni a costi ragionevoli ed evitare di restringere la concorrenza, è necessario stabilire le condizioni alle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono, in via eccezionale, decidere di non applicare i requisiti in materia di basse emissioni di carbonio e quelli relativi all'origine UE. Tali

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).

³⁷ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj>).

³⁸ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

³⁹ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj>).

⁴⁰ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj>).

⁴¹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

condizioni dovrebbero riguardare i casi in cui l'applicazione di tali requisiti comporterebbe incompatibilità tecniche di funzionamento o di manutenzione di un progetto, ad esempio situazioni in cui l'uso di tali prodotti rischierebbe di compromettere il rispetto dei requisiti di base applicabili alle opere di costruzione dell'edificio o dell'infrastruttura, stabiliti dal regolamento (UE) 2024/3110. I requisiti stabiliti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi esclusivamente alle procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE, della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE, vale a dire alle procedure il cui valore stimato raggiunge o supera le soglie stabilite in tali direttive. Di conseguenza, le procedure di appalto non contemplate da tali direttive, comprese quelle al di sotto delle soglie applicabili, non dovrebbero essere soggette ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, evitando in tal modo obblighi sproporzionati per gli appalti di valore modesto condotti dalle amministrazioni aggiudicatrici, anche a livello locale.

- (25) Il pacchetto per il settore automobilistico adottato il 16 dicembre 2025 comprende una proposta di modifica del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² che prevede, tra l'altro, la concessione di supercrediti per i veicoli elettrici di piccole dimensioni a prezzi accessibili prodotti nell'Unione prima del 2035, e modifica l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2035, stabilendo che le emissioni rimanenti debbano essere compensate mediante l'utilizzo di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'Unione o di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Il pacchetto per il settore automobilistico comprende anche una [proposta di regolamento sui veicoli aziendali puliti] che limita il sostegno finanziario per i veicoli aziendali ai veicoli aziendali a zero e a basse emissioni "prodotti nell'Unione europea". Al fine di garantire la certezza del diritto e la coerenza con il regolamento (UE) 2019/631 quale modificato e con la [proposta di regolamento sui veicoli aziendali puliti], il presente regolamento dovrebbe stabilire le definizioni di "veicoli elettrici di piccole dimensioni a prezzi accessibili prodotti nell'Unione", "acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'Unione" e "autovetture e furgoni aziendali prodotti nell'Unione europea".
- (26) Al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, la verifica della conformità ai requisiti di cui al presente regolamento non dovrebbe imporre un onere sproporzionato agli operatori economici o alle amministrazioni aggiudicatrici. Il sistema di verifica dovrebbe pertanto basarsi su un'autodichiarazione dell'operatore economico. Tale approccio è coerente con il quadro generale per gli appalti pubblici istituito dalla direttiva 2014/24/UE, in particolare l'articolo 59, che prevede un'autodichiarazione di conformità, fatta salva una successiva verifica dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda i veicoli, al momento del rilascio del certificato di conformità a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³, i costruttori dovrebbero fornire un documento di accompagnamento che attesti la conformità dei veicoli ai pertinenti requisiti relativi all'origine UE. Tale documento dovrebbe essere equivalente a un'autodichiarazione e

⁴² Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj>).

⁴³ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>).

far parte delle prove documentali che dimostrano la conformità ai requisiti di cui al presente regolamento.

- (27) Al fine di garantire che i requisiti stabiliti dal presente regolamento rimangano adeguati anche a fronte dell'evoluzione delle condizioni di mercato, degli sviluppi tecnologici e degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di clima e mercato interno, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di rivedere tali requisiti sulla base di criteri oggettivi e dei risultati del monitoraggio. Nel valutare se rivedere i requisiti relativi all'origine UE e/o quelli in materia di basse emissioni di carbonio la Commissione dovrebbe tenere conto degli sviluppi dei pertinenti quadri legislativi, tra cui la normativa doganale in materia di norme di origine, il sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87/CE, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) 2023/956 e gli strumenti di difesa commerciale.
- (28) Gli investimenti, anche quelli provenienti da soggetti stranieri, svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere un mercato interno forte e la coesione territoriale, in particolare favorendo l'innovazione e stimolando la crescita economica nell'Unione, che è essenziale per la sua competitività. Tuttavia, in circostanze eccezionali, investimenti particolarmente ingenti provenienti da paesi terzi che detengono una posizione di mercato molto importante a livello mondiale rischiano di perturbare le principali catene di approvvigionamento e la sicurezza di settori strategici emergenti che sono di particolare importanza per lo sviluppo del mercato interno. L'applicazione di condizioni divergenti da parte degli Stati membri per tali investimenti frammenta il mercato interno creando condizioni di disparità per gli investitori e consentendo investimenti che non apportano un reale valore aggiunto all'economia dell'Unione, mentre comportano rischi significativi per lo sviluppo e la sicurezza dell'approvvigionamento in tali settori e incentivano l'"arbitraggio normativo" da parte degli investitori. Consentire che tali investimenti siano realizzati senza alcuna condizione potrebbe far sì che la creazione di valore aggiunto associata a determinate tecnologie strategiche e ad attività di produzione innovative rimanga al di fuori dell'Unione, con conseguenze negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sullo sviluppo tecnologico dell'Unione nei settori strategici emergenti. Inoltre l'esposizione incondizionata del mercato interno a investimenti di tale portata rischia di compromettere i progressi tecnologici dell'Unione necessari per la sua duplice transizione e per le sue capacità di difesa. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto garantire che tali investimenti di grande entità provenienti da paesi terzi che detengono una posizione di mercato molto importante non pregiudichino la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza economica dell'Unione e ne garantiscano il progresso tecnologico nei settori strategici emergenti. Investimenti di tale portata che non garantissero una partecipazione dell'Unione e un trasferimento di tecnologie adeguati comprometterebbero la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine dei settori strategici emergenti, in quanto l'Unione non avrebbe capacità indipendenti dal paese che detiene una quota significativa dell'approvvigionamento mondiale in questione. È stato inoltre osservato che alcuni di tali investimenti non comportano un impiego significativo di lavoratori dell'Unione, il che mette a repentaglio lo sviluppo di competenze fondamentali per la crescita di settori strategici emergenti nel mercato interno.
- (29) Affinché il mercato interno continui a essere attraente per gli investimenti e questi ultimi apportino un valore aggiunto all'economia e alla società dell'Unione, è necessario stabilire condizioni comuni per gli investimenti esteri diretti nei settori

manifatturieri strategici emergenti. Tali settori dovrebbero essere settori manifatturieri con potenziale innovativo in cui i soggetti dell'Unione non sono all'avanguardia dell'innovazione a livello mondiale, né vi si avvicinano, e in cui dovrebbero essere garantite capacità e partecipazione adeguate dell'Unione. Agli investitori esteri di un paese terzo che detiene oltre il 40 % della capacità di produzione globale in settori strategici emergenti dovrebbero essere applicati criteri armonizzati. Per garantire l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione dovrebbe monitorare la capacità di produzione globale di tali settori e pubblicare i risultati.

- (30) Gli investimenti esteri "*greenfield*" sono quelli in cui l'investitore estero o una sua impresa figlia nell'Unione creano nuove strutture o una nuova impresa nell'Unione. È opportuno che nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrino sia gli investimenti esteri *greenfield* che quelli *brownfield* (ossia in aree dismesse), nella misura in cui comportano l'acquisizione del controllo di un destinatario dell'Unione o di un bene dell'Unione, in quanto entrambi possono incidere sul buon funzionamento del mercato interno.
- (31) L'esame degli investimenti e l'applicazione delle condizioni armonizzate dovrebbero essere effettuati conformemente al presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili e nel rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre tutte le misure adottate dalle autorità nazionali o dalla Commissione in relazione all'esame degli investimenti esteri dovrebbero essere conformi al diritto dell'Unione, in particolare agli articoli 49 e 63 TFUE.
- (32) Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi agli investimenti esteri diretti in settori strategici emergenti conformemente alle soglie stabilite dal presente regolamento, fatto salvo il meccanismo di controllo istituito a norma del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴. Inoltre le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi fatti salvi gli strumenti del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, tra cui il regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵ e il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁴⁶.
- (33) I criteri relativi agli investimenti esteri diretti dovrebbero riguardare gli investimenti in settori strategici emergenti effettuati nell'Unione da investitori di paesi terzi ("investitori esteri"). Tuttavia potrebbe essere necessario includere anche gli investimenti effettuati nell'Unione da soggetti controllati, direttamente o indirettamente, da una persona o da un soggetto di un paese terzo indipendentemente dall'ubicazione del titolare effettivo ("impresa figlia dell'investitore estero"), in quanto questi sono ugualmente in grado di perturbare il funzionamento del mercato interno, compresa la sua sicurezza economica e di approvvigionamento, a causa del controllo esercitato dal paese terzo che detiene una quota di mercato significativa. Le autorità competenti per gli investimenti dovrebbero pertanto applicare i criteri relativi agli investimenti laddove siano chiaramente necessari per garantire in modo efficace la

⁴⁴ Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj>).

⁴⁵ Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj>).

⁴⁶ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj>).

protezione della sicurezza pubblica, la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza economica nonché la sostenibilità ambientale nell'Unione, e laddove ciò sia essenziale per i progressi tecnologici del mercato interno ai fini della transizione verde e digitale e della difesa; nonché al fine di evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento, qualora non siano ragionevolmente disponibili misure alternative. Per garantire l'applicazione proporzionale delle condizioni prescritte per gli investimenti effettuati dall'impresa figlia dell'investitore estero, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di valutare la notifica e chiedere all'autorità competente per gli investimenti di prescrivere determinate condizioni. Eccezion fatta per l'esame degli investimenti esteri diretti effettuati dall'impresa figlia dell'investitore estero previsto dal presente regolamento, gli investimenti provenienti da altri Stati membri dell'Unione non dovrebbero essere soggetti a condizioni né essere scoraggiati.

- (34) È necessario garantire un legame durevole tra l'investitore estero e il destinatario dell'Unione, sia nel caso in cui l'investimento sia effettuato direttamente da un investitore estero, sia qualora avvenga tramite un soggetto stabilito nell'Unione e controllato da un investitore estero. Tuttavia ciò non dovrebbe applicarsi all'acquisizione di titoli societari puramente a scopo di investimento finanziario, senza alcuna intenzione di influenzare la gestione o il controllo della società ("investimenti di portafoglio").
- (35) Le operazioni di ristrutturazione all'interno di un gruppo societario e gli investimenti effettuati in enti finanziari nell'ambito dell'applicazione di uno strumento di risoluzione nonché dei poteri di svalutazione e di conversione non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Le ristrutturazioni interne dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione solo nella misura in cui sono effettuate esclusivamente ai fini della riorganizzazione interna di un destinatario dell'Unione o del gruppo societario cui questo appartiene, senza comportare cambiamenti nella titolarità effettiva o nel controllo del destinatario dell'Unione. In particolare, le ristrutturazioni interne dovrebbero essere escluse se non determinano una situazione in cui un nuovo investitore estero acquisisce la proprietà o il controllo del destinatario dell'Unione o di una società che, direttamente o indirettamente, possiede o controlla tale destinatario dell'Unione, in cui vi è un aumento delle azioni detenute da investitori esteri oppure in cui l'operazione dà luogo a diritti aggiuntivi per gli investitori esteri che possono determinare una variazione della partecipazione effettiva di uno o più investitori esteri alla gestione o al controllo del destinatario dell'Unione.
- (36) I criteri relativi agli investimenti esteri diretti dovrebbero applicarsi esclusivamente agli investimenti esteri diretti in settori strategici emergenti che raggiungono un soglia di valore di investimento tale da poter perturbare il funzionamento del mercato interno. Una soglia di 100 milioni di EUR dovrebbe essere considerata potenzialmente in grado di incidere sul buon funzionamento del mercato interno nei settori strategici emergenti. In caso di inosservanza delle condizioni armonizzate, tali investimenti esteri diretti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento comporterebbero un rischio elevato per la sicurezza e la sostenibilità ambientale dell'Unione, senza produrre un valore aggiunto sufficiente, ad esempio garantendo il contributo dell'Unione agli investimenti, il rafforzamento dello sviluppo tecnologico dell'Unione, l'occupazione di lavoratori dell'Unione e un contributo alle catene del valore dell'Unione per il mercato interno.
- (37) Al fine di garantire l'efficace applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'autorità competente per gli investimenti incaricata

della valutazione delle condizioni degli investimenti da parte di soggetti esteri in settori strategici emergenti. Tali autorità dovrebbero inoltre essere dotate delle risorse giuridiche, amministrative e finanziarie necessarie per svolgere i propri compiti in modo efficace e indipendente, tenendo debitamente conto delle autorità già responsabili dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/452.

- (38) Per consentire agli Stati membri di individuare efficacemente gli investimenti definiti nel presente regolamento, è opportuno che gli investitori esteri informino le autorità competenti prima di acquisire o costituire partecipazioni significative in imprese o in beni all'interno dell'Unione. La fissazione di una soglia al 30 % della proprietà o di altri diritti che conferiscono il controllo sia per le imprese che per i beni dovrebbe garantire che il meccanismo tenga conto degli investimenti in grado di incidere sul buon funzionamento del mercato interno.
- (39) Per ridurre al minimo il rischio di elusione attraverso acquisizioni frammentate o indirette, qualora diversi investitori esteri agiscano di concerto o qualora gli investimenti siano effettuati attraverso soggetti collegati o assetti proprietari complesse, ai fini della determinazione del valore dell'investimento e della soglia di notifica l'autorità competente per gli investimenti dovrebbe aggregare le rispettive partecipazioni. L'aggregazione dovrebbe applicarsi anche alle partecipazioni esistenti nella stessa impresa o nello stesso bene dell'Unione, siano esse dirette o indirette, individuali o congiunte, al fine di garantire che le operazioni successive che determinano un'influenza significativa o il controllo siano debitamente notificate.
- (40) Al fine di garantire la partecipazione dell'Unione a investimenti esteri diretti di ingente entità provenienti da paesi terzi che detengono una posizione significativa a livello mondiale, il presente regolamento dovrebbe stabilire limiti alla quota di proprietà e di controllo che gli investitori esteri possono acquisire nelle imprese e nei beni dell'Unione. Di conseguenza gli investitori esteri non dovrebbero, né direttamente né indirettamente, costituire, acquisire, detenere o esercitare diritti di partecipazione superiori al 49 % del capitale azionario, dei diritti di voto o di interessenze partecipative equivalenti in alcun destinatario dell'Unione, né costituire o ottenere diritti di proprietà, diritti di locazione o altri diritti equivalenti che conferiscano il controllo su un bene dell'Unione.
- (41) Affinché gli investitori esteri e i soggetti dell'Unione cooperino nei settori strategici emergenti, assicurando nel contempo un'adeguata partecipazione dei partner dell'Unione, è opportuno stabilire prescrizioni in materia di imprese comuni, che dovrebbero includere accordi contrattuali. Nell'impresa comune l'investitore estero non dovrebbe detenere più del 49 % del capitale azionario, dei diritti di voto o di interessenze partecipative equivalenti o altri diritti che conferiscono il controllo su uno dei soggetti dell'Unione che partecipano all'impresa comune. Tale condizione dovrebbe inoltre contribuire all'autonomia strategica dell'Unione e garantire un valore aggiunto per il mercato interno.
- (42) È necessario valutare, nell'ambito delle condizioni per l'approvazione di un investimento estero diretto, se il trasferimento di tecnologia possa contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, gli investitori esteri dovrebbero essere incoraggiati a concedere in licenza al destinatario dell'Unione, all'impresa comune o al soggetto giuridico che acquisisce o possiede il bene dell'Unione i pertinenti diritti di proprietà intellettuale e il know-how necessari per lo svolgimento dell'attività economica in questione nell'ambito dell'investimento estero diretto. L'investitore estero dovrebbe pertanto concedere adeguati accordi di licenza di

proprietà intellettuale al destinatario dell'Unione, all'impresa comune o al soggetto giuridico che acquisisce o possiede il bene dell'Unione. L'ambito di applicazione e le condizioni di tali accordi, quali gli specifici diritti di proprietà intellettuale interessati, il carattere esclusivo e la durata della licenza o le misure di tutela della riservatezza, dovrebbero essere adeguati alle circostanze e all'obiettivo perseguito dal presente regolamento e all'investimento in questione. L'investitore estero dovrebbe impegnarsi a concedere le opportune licenze dei diritti di proprietà intellettuale e del relativo know-how di cui è titolare, necessarie per l'attività economica in questione. Ciò potrebbe avvenire fornendo all'autorità competente per gli investimenti, in via riservata, una descrizione dei principali aspetti degli eventuali accordi di licenza.

- (43) Se il destinatario dell'Unione o il soggetto giuridico che acquisisce o possiede il bene dell'Unione detiene i diritti di proprietà intellettuale su un'invenzione, un'opera o qualsiasi altro bene soggetto alla protezione della proprietà intellettuale prima dell'investimento estero, tali diritti dovrebbero rimanere completamente ed esclusivamente sotto il controllo del destinatario dell'Unione o del soggetto giuridico che acquisisce o possiede il bene dell'Unione. L'investitore estero non dovrebbe rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale né intraprendere alcuna attività che possa pregiudicare la capacità del destinatario dell'Unione o del soggetto giuridico che acquisisce o possiede il bene dell'Unione di detenere ed esercitare i diritti di proprietà intellettuale su invenzioni, opere, marchi, disegni e modelli propri o su qualsiasi altro bene pertinente ottenuto prima dell'investimento estero. Se un'invenzione, un'opera o qualsiasi altro bene soggetto a protezione della proprietà intellettuale è il risultato di un lavoro di collaborazione tra il destinatario dell'Unione o il soggetto giuridico che acquisisce o possiede il bene dell'Unione e l'investitore estero, oppure è il risultato dell'impresa comune, i diritti di proprietà intellettuale dovrebbero essere detenuti congiuntamente dall'investitore estero, dal destinatario dell'Unione o dal soggetto giuridico che acquisisce o possiede il bene dell'Unione, a seconda delle circostanze. Le condizioni che accompagnano la cotitolarità di diritti di proprietà intellettuale dovrebbero, per quanto possibile, essere definite e comunicate all'autorità competente per gli investimenti prima dell'approvazione dell'investimento estero diretto. Tali condizioni dovrebbero includere chiarimenti in merito alla possibilità per un comproprietario di concedere una licenza e avviare un procedimento per violazione, nonché gli accordi finanziari per quanto riguarda il deposito e la registrazione dei diritti di proprietà intellettuale e gli accordi di licenza. Nel caso di un'impresa comune priva di personalità giuridica, è opportuno fornire all'autorità competente per gli investimenti chiarimenti in merito alla titolarità della proprietà intellettuale.
- (44) È necessario garantire che le competenze degli investitori in merito agli investimenti esteri diretti di ingente entità che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento contribuiscano a rafforzare lo sviluppo tecnologico dell'Unione sia all'interno che all'esterno del destinatario dell'Unione, dell'impresa comune o del soggetto giuridico che acquisisce o possiede il bene dell'Unione. A tal fine, gli investitori esteri dovrebbero investire in progetti di ricerca e sviluppo da realizzare all'interno dell'Unione, garantendo nel contempo che quest'ultima tragga vantaggio dai risultati ottenuti. È pertanto necessario valutare, nell'ambito delle condizioni da prendere in considerazione ai fini dell'approvazione di un investimento estero diretto, se gli investimenti in ricerca e sviluppo degli investitori esteri siano adeguati per conseguire tale obiettivo. Gli investimenti in questione potrebbero essere destinati a istituti di ricerca stabiliti nell'Unione, anche nel contesto di progetti comuni con il destinatario dell'Unione, l'impresa comune o il soggetto giuridico che acquisisce o possiede il bene dell'Unione. Detti investimenti potrebbero essere effettuati anche

nell'ambito del destinatario dell'Unione, dell'impresa comune o del soggetto giuridico che acquisisce o possiede il bene dell'Unione, per lo sviluppo o l'esecuzione di specifiche attività di ricerca e sviluppo. Gli investimenti in questione potrebbero anche consistere nella formazione di lavoratori dell'Unione o in un sostegno finanziario diretto o indiretto a progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del destinatario dell'Unione, dell'impresa comune o del soggetto giuridico che acquisisce o possiede il bene dell'Unione. Qualsiasi valutazione effettuata in relazione a investimenti in progetti di ricerca e sviluppo da realizzare all'interno dell'Unione dovrebbe lasciare impregiudicati gli strumenti del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, compresi i regolamenti (UE) 2022/2560 e (CE) n. 139/2004.

- (45) Al fine di promuovere l'integrazione sostenibile degli investimenti effettuati da soggetti esteri nel mercato interno e lo sviluppo di competenze nei settori strategici emergenti, e per garantire un contributo sociale significativo nel luogo in cui sono realizzati gli investimenti, questi ultimi dovrebbero impiegare una percentuale di lavoratori dell'Unione e prevedere misure adeguate di formazione e sviluppo delle capacità, coinvolgendo gli erogatori di istruzione e formazione e le parti sociali. L'investitore estero dovrebbe garantire che le soglie stabilite nel presente regolamento siano rispettate in tutte le categorie della forza lavoro, comprese le posizioni operative, tecniche, di vigilanza e dirigenziali.
- (46) Per rafforzare la capacità industriale dei settori strategici emergenti e integrare gli investimenti esteri diretti nell'ecosistema industriale dell'Unione, nei prodotti immessi sul mercato dell'Unione da tali investimenti dovrebbe essere inclusa una determinata quota di fattori produttivi fabbricati nell'Unione.
- (47) Al fine di garantire che gli investimenti esteri diretti soddisfino almeno quattro delle sei condizioni stabilite dal presente regolamento, l'autorità competente per gli investimenti dovrebbe esaminare ciascuna notifica ed emettere una decisione motivata di approvazione o di rifiuto. Le autorità competenti per gli investimenti dovrebbero accertare il rispetto delle condizioni o, se del caso, l'intenzione dell'investitore estero di rispettarle. Tali investimenti non dovrebbero essere realizzati senza l'esplicita approvazione dell'autorità competente per gli investimenti. Di conseguenza gli investitori esteri, prima di avviare la propria attività economica connessa all'investimento estero diretto in questione, dovrebbero soddisfare una serie di condizioni. Le autorità competenti per gli investimenti dovrebbero giungere a una decisione entro un termine che garantisca sia l'efficienza procedurale che la certezza del diritto. Ove giustificato dalla complessità del caso o dalla necessità di informazioni supplementari, tale termine potrebbe essere prorogato per motivi giustificati e debitamente comprovati.
- (48) Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito alle notifiche ricevute, onde consentirle di monitorare efficacemente il panorama degli investimenti e garantire un quadro armonizzato per gli investimenti in tutto il mercato interno.
- (49) Al fine di garantire l'applicazione orizzontale del presente regolamento nel mercato interno, la Commissione dovrebbe essere in grado di esprimere un parere sulla conformità dell'investimento alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Tali pareri dovrebbero essere resi pubblici. Qualora intenda adottare una decisione che si discosta dal parere della Commissione, l'autorità competente per gli investimenti dovrebbe prorogare la procedura di approvazione di ulteriori due mesi al fine di valutare adeguatamente le argomentazioni della Commissione. Nell'adottare una

decisione, gli Stati membri dovrebbero spiegare in che modo hanno tenuto conto del parere della Commissione.

- (50) Al fine di garantire l'applicazione orizzontale del presente regolamento nel mercato unico, la Commissione dovrebbe poter esaminare gli investimenti esteri diretti, di propria iniziativa o su iniziativa di uno Stato membro interessato dall'investimento estero diretto. Ciò dovrebbe valere in particolare per gli investimenti che interessano diversi Stati membri, nonché per gli investimenti di valore elevato e gli investimenti che rivestono una particolare importanza strategica per l'Unione a causa del loro impatto sul mercato unico.
- (51) Le autorità competenti per gli investimenti dovrebbero garantire non solo il rispetto delle condizioni al momento della notifica dell'investimento estero diretto, ma anche, se del caso, per tutta la durata della sua operatività, al fine di massimizzare i benefici di tale investimento sul mercato interno.
- (52) Per garantire che i criteri relativi agli investimenti esteri diretti per i settori strategici emergenti rimangano adeguati anche a fronte della continua evoluzione delle condizioni di mercato, degli sviluppi tecnologici e degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di competitività, la Commissione dovrebbe monitorare le tendenze globali della produzione nei settori strategici ed essere autorizzata ad adottare atti di esecuzione che impongano criteri relativi agli investimenti esteri ad altri settori strategici. La Commissione dovrebbe valutare in particolare il valore soglia, nonché l'adeguatezza e la necessità di tutti i criteri relativi agli investimenti di cui al presente regolamento per il conseguimento dei suoi obiettivi.
- (53) La creazione di raggruppamenti di attività industriali può contribuire in modo sostanziale al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e al rafforzamento di taluni settori strategici nel mercato interno. È pertanto opportuno promuovere lo sviluppo di zone di accelerazione della produzione industriale. Tali zone dovrebbero avere un ambito geografico e tecnologico limitato al fine di promuovere la simbiosi industriale. Nel designare le zone, gli Stati membri dovrebbero, se del caso in cooperazione con le autorità regionali, tenere conto della produzione industriale (in particolare per determinati settori strategici) e del livello generale di sviluppo delle rispettive regioni, con particolare attenzione a quelle meno sviluppate e in transizione. Inoltre, al fine di rafforzare la resilienza, l'autonomia strategica e la competitività della base industriale dell'Unione, la designazione delle zone di accelerazione della produzione industriale dovrebbe essere coerente con i progetti strategici e altre iniziative dell'Unione quali i distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette.
- (54) Le misure volte all'accelerazione industriale nelle zone di accelerazione dovrebbero ricercare sinergie adeguate con altre iniziative dell'Unione, compresi i progetti strategici riconosciuti nella normativa dell'Unione, i distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette e le opportunità di finanziamento dell'Unione, al fine di allineare le priorità strategiche nel mercato interno e apportare benefici agli impianti industriali essenziali per l'autonomia strategica e la competitività dell'Unione. Tali benefici dovrebbero applicarsi anche alle imprese cui è stato assegnato il marchio di competitività a norma del regolamento (UE) XXXX/[XX]⁴⁷ (Fondo europeo per la competitività), salvo espressa esclusione da parte dello Stato membro.

⁴⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel

- (55) Al fine di consentire un approvvigionamento adeguato di materie prime critiche per i progetti nelle zone di accelerazione, il comitato europeo per le materie prime critiche istituito dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 dovrebbe fornire una piattaforma per lo scambio di informazioni sulle strozzature nella catena di approvvigionamento relative alle materie prime critiche nelle zone di accelerazione. I progetti nelle zone pertinenti dovrebbero poter beneficiare del meccanismo di acquisto in comune istituito dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1252 per aggregare la domanda di materie prime strategiche e aumentare il proprio potere negoziale nei confronti dei potenziali venditori, in particolare laddove comprendano piccole e medie imprese (PMI) e piccole imprese a media capitalizzazione.
- (56) Un approvvigionamento energetico sufficiente e tempestivo nelle zone di accelerazione costituisce una condizione fondamentale per la loro effettiva realizzazione e per lo sviluppo delle attività di produzione. Informazioni affidabili e accurate sulla futura domanda di energia contribuiscono a uno sviluppo della rete efficace sotto il profilo dei costi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare un'analisi per ciascuna zona di accelerazione, identificandone il fabbisogno energetico futuro. Tale analisi dovrebbe servire a fornire informazioni per la pianificazione della rete nazionale, contribuendo in tal modo a investimenti ex ante mirati nella rete e a connessioni energetiche più rapide per la zona di accelerazione. Nel definire l'ambito di applicazione, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della disponibilità di pertinenti infrastrutture di trasporto e di rete. I risultati delle valutazioni dovrebbero trovare riscontro nei piani nazionali di sviluppo della rete per tenere adeguatamente conto dei punti in cui si troverà la domanda di energia nella futura pianificazione della rete.
- (57) Laddove siano create zone di accelerazione della produzione industriale, alla loro designazione dovrebbero corrispondere prospettive di accesso o organizzazione di opportunità di istruzione e formazione per garantire la disponibilità di manodopera qualificata.
- (58) Per promuovere lo sviluppo delle zone di accelerazione della produzione industriale e sveltire le procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie per le attività industriali all'interno di tali zone, gli Stati membri dovrebbero definire un'autorizzazione di base complessiva che rispecchi le caratteristiche specifiche di ciascuna zona individuata e che sia adeguata al settore o ai settori di produzione industriale da sviluppare in tali zone. Tale autorizzazione di base complessiva rilasciata dalle autorità pubbliche dovrebbe coprire le autorizzazioni comunemente previste per tali attività all'interno della zona, escluse quelle specifiche per i singoli impianti, come quelle richieste a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸ e l'autorizzazione per la connessione alla rete. Di conseguenza i promotori dei progetti dovrebbero essere tenuti a ottenere autorizzazioni supplementari solo per le attività che non rientrano nell'autorizzazione di base complessiva, nonché a effettuare valutazioni ambientali ove necessario. In caso di attività che potrebbero incidere su siti protetti a livello nazionale e dell'Unione, le autorizzazioni pertinenti dovrebbero essere concesse solo dopo aver verificato che le attività siano compatibili con gli obiettivi di

settore della difesa, abroga i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/783 e modifica i regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP] (COM(2025) 555 final del 16.7.2025).

⁴⁸ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj>).

conservazione di tali siti. Tale approccio dovrebbe accelerare in modo significativo le procedure di rilascio delle autorizzazioni e ridurre gli oneri amministrativi ad esse associati, mantenendo nel contempo standard di rispetto ambientale elevati.

- (59) Al fine di istituire un quadro atto a garantire l'autonomia strategica e la sicurezza economica dell'Unione attraverso l'accesso a un approvvigionamento sicuro, sostenibile e resiliente dei prodotti manifatturieri pertinenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le modifiche dell'elenco dei paesi terzi il cui contenuto non è considerato equivalente a quello originario dell'Unione, l'introduzione o la modifica dei requisiti relativi all'origine UE e alle basse emissioni di carbonio, anche per le ulteriori tecnologie a zero emissioni nette e per i prodotti e i servizi elencati negli allegati II e III, la definizione di misure sul versante della domanda a livello dell'Unione per i prodotti dell'industria chimica, tenendo conto, tra l'altro, delle raccomandazioni dell'Alleanza per le sostanze chimiche critiche, l'estensione dei criteri per gli investimenti esteri diretti ad altri settori strategici emergenti, la definizione di norme procedurali comuni per i criteri relativi agli investimenti esteri diretti e l'istituzione di sistemi di classificazione basati sull'intensità delle emissioni di gas a effetto serra per i prodotti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (60) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare il metodo di calcolo della proporzione del volume di prodotti e componenti originari dell'Unione e verificare la conformità alle condizioni di cui all'articolo 15. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰.
- (61) La Commissione dovrebbe valutare il presente regolamento sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione; dovrebbe inoltre servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure.
- (62) Per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri prevedano sanzioni per le imprese che non rispettano i propri obblighi. Tali sanzioni dovrebbero lasciare impregiudicate le prescrizioni specifiche in materia di sanzioni previste dal presente regolamento, ad esempio in materia di investimenti esteri diretti, cui dovrebbero aggiungersi. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento. È altresì necessario che gli

⁴⁹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj.

⁵⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

Stati membri garantiscano che i promotori di progetti abbiano accesso, se del caso, a un ricorso amministrativo o giurisdizionale conformemente al diritto nazionale.

- (63) In sede di riesame del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di modificare le disposizioni dei capi III e IV. In particolare dovrebbe prendere in considerazione l'introduzione di un requisito relativo all'origine UE mirato nei settori dei trasporti fondamentali per la sicurezza economica dell'Unione, segnatamente la costruzione di navi e la costruzione di materiale rotabile ferroviario. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'introduzione di un esame rafforzato degli investimenti esteri diretti per i prodotti e le parti aeronautici.
- (64) Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹, che ha istituito lo sportello digitale unico, prevede norme generali per la messa a disposizione in linea di informazioni, procedure e servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno. Al fine di consentire alle imprese e ai promotori di progetti dell'industria manifatturiera, compresi i progetti transfrontalieri, di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, le informazioni che occorre presentare alle autorità competenti nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma del presente regolamento sono quelle di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724. Le procedure correlate sono incluse nell'allegato II di tale regolamento per garantire che i promotori dei progetti possano avvalersi di procedure interamente online e dei servizi del sistema tecnico una tantum. In particolare, i promotori di progetti dell'industria manifatturiera dovrebbero poter accedere alle procedure di rilascio delle autorizzazioni ed espletarle interamente online, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 e dell'allegato II di tale regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1724.
- (65) Il regolamento (UE) 2024/1735 introduce requisiti di resilienza per una serie di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette. Tali requisiti mirano a ridurre la dipendenza da singoli paesi terzi di approvvigionamento, ma non sono sufficienti per consentire alle industrie dell'Unione di sfruttare appieno il potenziale del mercato interno e comportano un rischio di elusione. Pertanto, per ovviare a queste difficoltà, il quadro legislativo dovrebbe rispondere alla necessità di attrarre e mantenere il know-how tecnologico all'interno dell'Unione, attraverso un ulteriore intervento mirato.
- (66) Le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al presente regolamento dovrebbero basarsi sulle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 relative alla resilienza e integrarle introducendo ulteriori requisiti per i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria, le tecnologie solari fotovoltaiche, le pompe di calore, le tecnologie eoliche onshore e offshore, gli elettrolizzatori e le tecnologie dell'energia da fissione nucleare. Tali ulteriori requisiti dovrebbero garantire che una determinata quota dei prodotti e dei loro principali componenti specifici sia originaria dell'Unione. Tale approccio dovrebbe assicurare una diversificazione sufficiente, rafforzando nel contempo la capacità di produzione strategica e la sovranità tecnologica all'interno dell'Unione. Il sistema di verifica della conformità ai requisiti dovrebbe limitare gli oneri amministrativi ed essere in linea con la prassi comune in materia di appalti pubblici nonché con il sistema esistente di verifica della conformità a norma del

⁵¹ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj>).

regolamento (UE) 2024/1735. Dovrebbe pertanto basarsi su un'autodichiarazione degli operatori economici.

- (67) Oltre a integrare le disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 in materia di appalti pubblici, il presente regolamento dovrebbe anche modificarle per garantire una maggiore certezza del diritto. L'ambito di applicazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1735 dovrebbe essere limitato alle tecnologie a zero emissioni nette per le quali si prevede lo svolgimento di appalti pubblici di entità rilevante, migliorando in tal modo la chiarezza della disposizione.
- (68) In linea con lo stesso obiettivo strategico perseguito per le aste per le energie rinnovabili a norma del regolamento (UE) 2024/1735, il presente regolamento dovrebbe estendere gli ulteriori requisiti relativi all'origine UE alle aste per determinate tecnologie delle energie rinnovabili, al fine di contribuire a rafforzare la base industriale dell'Unione e a garantire la resilienza delle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette. Per tenere conto delle caratteristiche specifiche delle aste per le energie rinnovabili, gli ulteriori requisiti dovrebbero applicarsi alle tecnologie a zero emissioni nette più rilevanti nel contesto delle aste, ossia i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria, le tecnologie solari fotovoltaiche, gli elettrolizzatori e le tecnologie eoliche onshore e offshore. Alle aste cui si applichino requisiti relativi all'origine UE non dovrebbero applicarsi altre disposizioni che stabiliscano requisiti analoghi per i regimi di sostegno pubblico.
- (69) Per rafforzare l'efficacia del quadro e rispecchiare il recente intensificarsi dei rischi geopolitici e delle distorsioni del mercato mondiale, è opportuno aumentare la quota di aste soggette ai requisiti e stabilire una soglia di costo più elevata per potervi derogare. In tal modo si eviterebbe un ricorso eccessivo alle esenzioni e si offrirebbe un incentivo efficace per stimolare la produzione dell'Unione di tecnologie delle energie rinnovabili.
- (70) Le imprese e le famiglie sono una componente essenziale della domanda di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. I regimi di sostegno pubblico concepiti per incentivare la domanda di tali prodotti da parte dei consumatori sono strumenti importanti per rafforzare la sicurezza economica dell'Unione e accelerare la transizione verde. Al fine di sfruttare al meglio le disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 sulla resilienza, è necessario integrarle introducendo ulteriori requisiti per i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria, le tecnologie solari fotovoltaiche e le pompe di calore. Tali ulteriori requisiti dovrebbero garantire che alcuni dei principali componenti specifici e, in determinati casi, l'intero prodotto finale, siano originari dell'Unione. Questo approccio è coerente con l'obiettivo generale dei regimi di sostegno di promuovere risultati socialmente auspicabili, al fine di compiere progressi in relazione alle ambizioni del pilastro europeo dei diritti sociali e agli obiettivi ambientali e climatici. Dovrebbe inoltre garantire una diversificazione sufficiente, rafforzando nel contempo la capacità di produzione strategica e la sovranità tecnologica all'interno dell'Unione. Le autorità pubbliche responsabili dei regimi di sostegno dovrebbero avere la possibilità di subordinare l'ammissibilità del regime al rispetto dei requisiti o di concedere una compensazione finanziaria supplementare quando questi sono soddisfatti. In quest'ultimo caso, la compensazione finanziaria supplementare dovrebbe avere un effetto incentivante. Tuttavia, in caso di un aiuto di Stato, la compensazione finanziaria supplementare non dovrebbe superare l'intensità massima di aiuto applicabile.

- (71) Le tecnologie digitali continuano a trasformare il nostro modo di produrre, distribuire e consumare energia. Tale evoluzione digitale, pur offrendo opportunità senza precedenti, ha anche introdotto complessità e interdipendenza all'interno dei moderni sistemi energetici, che sono ora esposti a una varietà crescente di minacce informatiche. L'integrazione delle tecnologie digitali nei sistemi energetici aumenta la superficie di attacco per i soggetti malintenzionati, che possono sfruttare le vulnerabilità per perturbare le operazioni, rubare dati sensibili o manipolare i mercati dell'energia. Tali perturbazioni non solo minacciano la sicurezza e la stabilità delle nostre infrastrutture energetiche e la continuità dell'approvvigionamento energetico, ma hanno anche effetti a cascata su tutti i settori dell'economia che dipendono da un approvvigionamento energetico stabile. Inoltre le perturbazioni del sistema energetico potrebbero minare la fiducia degli investitori e scoraggiare gli investimenti in interventi essenziali di modernizzazione e decarbonizzazione. Pertanto la salvaguardia della cibersicurezza di tali sistemi è fondamentale per garantire la sicurezza economica, mantenere la fiducia e rafforzare la resilienza rispetto alle sfide future.
- (72) Al fine di garantire un livello elevato di cibersicurezza, è necessario impedire che fornitori ad alto rischio, individuati conformemente alla [proposta di regolamento sulla cibersicurezza riveduto], forniscano componenti critici agli offerenti delle aste per le energie rinnovabili, ai partecipanti alle procedure di appalto e per i prodotti finali che beneficiano dell'intervento pubblico nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (73) Le disposizioni in materia di cibersicurezza di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1735 non dovrebbero applicarsi solo al 30 %, ma a tutte le aste per le energie rinnovabili, in considerazione del fatto che la cibersicurezza è essenziale per la stabilità e l'integrità del sistema energetico dell'Unione nel suo complesso. Una falla anche in un solo elemento della cibersicurezza di un sistema energetico potrebbe mettere a rischio la stabilità dell'intero sistema. Oltre all'elevato livello di cibersicurezza garantito dalla direttiva (UE) 2022/2555 nei settori critici e dal regolamento (UE) 2024/2847 nei prodotti con elementi digitali, l'estensione dell'ambito di applicazione dei requisiti di cibersicurezza del regolamento (UE) 2024/1735 a tutte le aste per le energie rinnovabili dovrebbe ridurre ulteriormente le vulnerabilità del sistema energetico dell'Unione e contribuire alla stabilità energetica ed economica.
- (74) L'applicazione dei requisiti relativi all'origine UE e alla cibersicurezza per le tecnologie a zero emissioni nette dovrebbe integrare i requisiti di sostenibilità e resilienza di cui al regolamento (UE) 2024/1735. Tali requisiti dovrebbero pertanto essere inseriti nel suddetto regolamento per garantire la coerenza e semplificare l'attuazione da parte delle autorità competenti.
- (75) In linea con le misure per gli appalti pubblici, le aste e i regimi di sostegno pubblico, il presente regolamento dovrebbe inoltre integrare il regolamento (UE) 2024/1735 con requisiti relativi all'origine UE per quanto riguarda il sostegno degli Stati membri alla costruzione di centrali nucleari e alla fabbricazione di elettrolizzatori per l'idrogeno. Per garantire a lungo termine la sovranità dell'Unione, la sicurezza energetica e la resilienza del settore, è essenziale che nelle nuove centrali nucleari, sia i reattori su larga scala che i piccoli reattori modulari, sia data la massima priorità possibile a tecnologie e a componenti originari dell'Unione, mantenendo nel contempo i più elevati standard di qualità. Tale strategia non solo rafforzerà le capacità interne, ma consentirà anche all'Unione di posizionarsi come attore affidabile e competitivo nel mercato nucleare mondiale. Tuttavia al fine di prevenire i rischi connessi al lock-in

tecnologico, i requisiti relativi all'origine UE per le centrali nucleari dovrebbero applicarsi solo alle nuove costruzioni, escludendo le ristrutturazioni e le estensioni della durata di vita delle centrali nucleari esistenti.

- (76) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1735.
- (77) L'idrogeno è un vettore energetico fondamentale per la transizione energetica in molte applicazioni industriali ed è determinante per guidare la transizione verso sistemi energetici più puliti. Per favorire la diffusione di installazioni di elettrolizzatori nell'ordine dei gigawatt nell'Unione è essenziale disporre di un sistema di sostegno concertato e rafforzato.
- (78) Qualora i requisiti relativi all'origine UE prevedano che un determinato numero di componenti debba essere originario dell'Unione senza specificare quali, la scelta dovrebbe essere lasciata agli operatori economici. In tal modo si garantisce un livello di concorrenza sufficiente tra i fornitori dei componenti richiesti e gli operatori economici possono compiere le scelte più efficienti in termini di costi rispettando nel contempo le prescrizioni.
- (79) Il regolamento (UE) 2024/3110 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire requisiti in materia di etichettatura di sostenibilità ambientale per determinate categorie di prodotti e famiglie di prodotti da costruzione, a condizione che un prodotto sia di norma scelto dai consumatori e non presenti prestazioni ambientali complessive diverse nel corso del suo ciclo di vita in funzione della sua installazione. Tali condizioni rigorose dovrebbero essere eliminate per consentire alla Commissione di stabilire requisiti per l'etichettatura dei prodotti da costruzione sulla base della loro intensità di carbonio, anche per i prodotti che non sono di norma venduti ai consumatori finali. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/3110.
- (80) Nella misura in cui le misure previste dal presente regolamento costituiscano aiuti di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE.
- (81) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia favorire una produzione industriale resiliente e decarbonizzata, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro volto a sostenere lo sviluppo, la competitività e la resilienza del settore manifatturiero dell'Unione, con particolare attenzione a determinati settori strategici, contribuendo nel contempo al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in

materia di clima, alla sicurezza economica, nonché alla creazione, al mantenimento e alla transizione verso posti di lavoro di alta qualità.

2. Per raggiungere l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento stabilisce misure volte a:
- a) velocizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione industriale, compresi i progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica;
 - b) creare un mercato guida per determinati prodotti in settori strategici, stabilendo requisiti relativi all'origine UE e/o requisiti in materia di basse emissioni di carbonio nel contesto degli appalti pubblici e dei regimi di sostegno pubblico;
 - c) stabilire condizioni per gli investimenti esteri diretti in settori strategici emergenti;
 - d) fare sì che gli Stati membri designino zone di accelerazione della produzione industriale allo scopo di stimolare le attività industriali.

Articolo 2

Obiettivo in materia di industrializzazione

L'Unione e gli Stati membri si adoperano affinché entro il 2035 l'industria manifatturiera dell'Unione rappresenti almeno il 20 % del prodotto interno lordo dell'Unione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "progetto di produzione industriale": la costruzione, la conversione o l'ampliamento di un sito industriale destinato allo svolgimento di un'attività economica classificata con il codice NACE C (Attività manifatturiere), ad eccezione del codice NACE C12;
- 2) "industrie ad alta intensità energetica": le industrie di cui all'allegato I, punto 1;
- 3) "progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica": la costruzione o la conversione dell'impianto commerciale di un'impresa a forte consumo di energia quale definita all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE⁵² del Consiglio nelle industrie ad alta intensità energetica di cui all'allegato I, punto 1, del presente regolamento che riducono in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO₂ equivalente dei processi industriali in misura fattibile dal punto di vista tecnico;
- 4) "procedura di rilascio delle autorizzazioni": una procedura riguardante tutte le pertinenti autorizzazioni inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione e alla gestione di progetti di produzione industriale, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni per le sostanze chimiche e le autorizzazioni di connessione alla rete quali definite all'articolo 1 della [proposta di direttiva che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle

⁵² Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj>).

procedure di rilascio delle autorizzazioni⁵³], nonché le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprende tutte le domande e le procedure, dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura;

- 5) "decisione globale": la decisione o l'insieme di decisioni adottate da una o più autorità di uno Stato membro, che stabilisce se il promotore di un progetto è autorizzato o meno a realizzare, ampliare, convertire e gestire un progetto di produzione industriale;
- 6) "appalto": un appalto pubblico quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE⁵⁴, appalti di lavori, forniture e servizi quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/25/UE⁵⁵ e concessioni quali definite all'articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE;
- 7) "amministrazione aggiudicatrice": amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 6 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3 della direttiva 2014/25/UE;
- 8) "ente aggiudicatore": ente aggiudicatore quale definito all'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE;
- 9) "operatore economico": il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il rivenditore e il fornitore di servizi di logistica e, ai fini delle procedure di appalto, l'operatore economico quale definito all'articolo 5, punto 2), della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2014/25/UE;
- 10) "procedura di appalto": una delle procedure seguenti:
 - a) una procedura per l'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi disciplinata dalla direttiva 2014/23/UE;
 - b) qualsiasi tipo di procedura di aggiudicazione disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE per la conclusione di un appalto pubblico o dalla direttiva 2014/25/UE per la conclusione di un appalto di lavori, forniture e servizi;
- 11) "intensità dei gas a effetto serra": le emissioni (misurate in tCO₂eq) rilasciate durante la produzione dei prodotti industriali di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- 12) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- 13) "limite di sistema": il gruppo di processi chimici o fisici inclusi nel calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra dei prodotti;
- 14) "precursore": qualsiasi materiale in entrata in un processo di produzione che rientri nei limiti di sistema;

⁵³ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni (2025/0400 (COD)).

⁵⁴ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj>).

⁵⁵ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj>).

- 15) "industria chimica": le attività classificate con il codice C20 (Fabbricazione di prodotti chimici) della NACE Rev. 2, svolte da fabbricanti stabiliti nell'Unione;
- 16) "fonti di carbonio sostenibili": la biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, i rifiuti e il carbonio derivante dalla cattura delle emissioni di biossido di carbonio;
- 17) "sostanza": una sostanza ai sensi dell'articolo 2, punto 7), del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- 18) "miscela": una miscela ai sensi dell'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- 19) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 20) "veicolo a celle a combustibile" o "FCV" (*fuel cell vehicle*): veicolo dotato di un gruppo propulsore contenente esclusivamente convertitori di energia che trasformano l'energia chimica (in entrata) in energia elettrica (in uscita) o viceversa, e macchine elettriche in funzione di convertitori dell'energia di propulsione;
- 21) "veicolo a motore": veicolo delle categorie M e N quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶;
- 22) "veicolo ibrido elettrico a ricarica esterna" o "OVC-HEV" (*off-vehicle charging hybrid electric vehicle*): veicolo dotato di un gruppo propulsore che include convertitori dell'energia di propulsione di almeno due categorie diverse, uno dei quali è costituito da una macchina elettrica che può essere ricaricata da una fonte esterna;
- 23) "veicolo elettrico puro" o "PEV" (*pure electric vehicle*): veicolo dotato di un gruppo propulsore comprendente esclusivamente macchine elettriche in funzione di convertitori dell'energia di propulsione e sistemi ricaricabili di stoccaggio dell'energia elettrica quali sistemi per l'immagazzinamento dell'energia di propulsione;
- 24) "principali componenti specifici": i principali componenti specifici elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione⁵⁷;
- 25) "batteria di trazione del veicolo": la batteria per veicoli elettrici specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione quale definita all'articolo 3, punto 14), del regolamento (UE) 2023/1542⁵⁸;
- 26) "componenti del gruppo propulsore elettrico": elettronica di potenza, motori elettrici di propulsione per il trasporto e assi elettrici e loro componenti, rotor e statori;

⁵⁶ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>).

⁵⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici ai fini della valutazione del contributo alla resilienza (GU L, 2025/1178, 18.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1178/oj).

⁵⁸

- 27) "sistemi elettronici principali": sistemi avanzati di assistenza alla guida (compresi radar ottici, radar, sensori, telecamere, centraline del motore e piattaforme di integrazione), computer di bordo, sistemi di accesso senza fili, unità principali di infotainment di bordo ed elettronica del telaio;
- 28) "componente del veicolo": qualsiasi parte di un veicolo, compreso il materiale trasformato;
- 29) "assemblato": il processo di assemblaggio finale del veicolo;
- 30) "costruttore del veicolo": una persona fisica o giuridica che è responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformità della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione;
- 31) "investimento estero diretto": un investimento di qualsiasi tipo, compresi gli investimenti *greenfield*, in un destinatario dell'Unione o in un bene dell'Unione, da parte di un investitore estero o dell'impresa figlia di un investitore estero, inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa che può disporre del capitale, o a utilizzare un bene dell'UE, al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica;
- 32) "investitore estero": una persona fisica di un paese terzo che non ha la cittadinanza di uno Stato membro o un'impresa di un paese terzo che intende realizzare o ha realizzato un investimento estero diretto;
- 33) "impresa figlia dell'investitore estero": un'impresa controllata, direttamente o indirettamente, da un investitore estero, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento;
- 34) "destinatario dell'Unione": un'impresa costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro;
- 35) "bene dell'Unione": un bene immobile utilizzato o destinato a essere utilizzato per la fabbricazione di prodotti nel territorio dell'Unione;
- 36) "lavoratore dell'Unione": qualsiasi persona fisica che abbia un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, da un contratto collettivo o dalla prassi in vigore in uno Stato membro e che sia cittadino dell'Unione o cittadino di un paese terzo regolarmente soggiornante in uno Stato membro con un regolare permesso di lavoro al momento dell'assunzione;
- 37) "investimento di portafoglio": acquisizione di titoli societari puramente a scopo di investimento finanziario, senza alcuna intenzione di influenzare la gestione o il controllo dell'impresa;

- 38) "fatturato": importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁵⁹;
- 39) "materiale attivo": materiale che reagisce chimicamente per produrre energia elettrica quando la cella della batteria si scarica o per stoccare energia elettrica quando la batteria è in carica;
- 40) "batteria per veicoli elettrici": batteria per veicoli elettrici quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰;
- 41) "fornitore": il fabbricante stabilito nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione.

CAPO II

CONDIZIONI FAVOREVOLI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE E LA DECARBONIZZAZIONE

Articolo 4

Punti di accesso unici

1. Gli Stati membri istituiscono un punto di accesso unico a livello nazionale attraverso cui i promotori di progetti presentano un'unica domanda per progetti di produzione industriale di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
2. I punti di accesso unici attribuiscono automaticamente le domande di autorizzazione all'autorità competente e informano il richiedente in merito a tutte le fasi della procedura di rilascio dell'autorizzazione, allo stato della procedura e alle decisioni delle autorità competenti, consentendogli di verificare il rispetto dei termini applicabili. A tal fine i punti di accesso unici utilizzano i portafogli europei delle imprese istituiti a norma della [proposta di regolamento sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese].
Tramite i portafogli europei delle imprese, i punti di accesso unici consentono:
 - a) l'interoperabilità e lo scambio automatizzato di dati tra le autorità competenti;
 - a) il riutilizzo di dati e documenti già in possesso delle autorità pubbliche;
 - b) un livello elevato di cibersecurity e l'integrità delle informazioni;
 - c) la trasparenza e la rendicontabilità della procedura di rilascio delle autorizzazioni.
3. Nell'istituire i punti di accesso unici, gli Stati membri si avvalgono, se del caso, delle infrastrutture, dei cataloghi e degli elementi costitutivi digitali dell'Unione esistenti stabiliti dal diritto dell'Unione.

⁵⁹ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ([GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1](#)).

⁶⁰ Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj>).

Articolo 5

Procedura di rilascio delle autorizzazioni

1. Gli Stati membri istituiscono una procedura unica di rilascio delle autorizzazioni basata su un'unica domanda riguardante tutte le autorizzazioni necessarie per i progetti di produzione industriale.
2. Gli Stati membri designano un'autorità competente per coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 al fine di garantire l'adozione e l'emissione di una decisione globale entro il termine applicabile.
3. Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione per progetti di produzione industriale, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o richiede le informazioni mancanti necessarie ai fini del suo trattamento.

Qualora, dopo la presentazione delle informazioni mancanti, la domanda sia ancora considerata incompleta, entro 30 giorni dalla presentazione delle informazioni mancanti richieste l'autorità competente può effettuare una seconda richiesta per eventuali informazioni supplementari. L'autorità competente non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni supplementari e richiede ulteriori informazioni solo ove necessario per integrare le informazioni mancanti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se le norme volte a razionalizzare le procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni sono stabilite in altri atti legislativi dell'Unione per specifici settori dell'industria manifatturiera.

Articolo 6

Progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica

1. Il capo II, sezione II, del regolamento (UE) 2024/1735 si applica a tutti i progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica.
2. Tutti i progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica sono considerati progetti strategici che contribuiscono alla resilienza e alla decarbonizzazione o all'uso efficiente delle risorse ai fini dell'[articolo 14 della proposta di regolamento per sveltire le valutazioni ambientali]. Si applicano i punti 1, 2 e 3 dell'allegato di tale regolamento.

CAPO III

RAFFORZAMENTO DELLE CATENE DEL VALORE INDUSTRIALI STRATEGICHE DELL'UNIONE

Articolo 7

Origine UE

1. Ai fini del presente capo, per contenuto di origine UE si intende un contenuto originario dell'Unione.
2. L'origine dei prodotti e dei componenti è determinata conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 8

Contenuto considerato equivalente a quello originario dell'Unione negli appalti pubblici

1. Per quanto riguarda i requisiti relativi all'origine UE di cui all'articolo 11, il contenuto originario di paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo che istituisce una zona di libero scambio o un'unione doganale o che sono parti dell'accordo sugli appalti pubblici, qualora esistano obblighi pertinenti dell'Unione nel quadro di tale accordo, è considerato originario dell'Unione.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 30 per escludere, in tutto o in parte, un paese terzo dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 sulla base di uno dei criteri seguenti:
 - a) il paese terzo in questione non ha previsto un trattamento nazionale per prodotti o soggetti dell'Unione nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 in relazione a uno qualsiasi dei settori elencati nell'allegato I;
 - b) l'esclusione è giustificata per evitare dipendenze o qualsiasi altro sviluppo che possa minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione dei prodotti in questione;
 - c) l'esclusione è giustificata in virtù di qualsiasi altra eccezione prevista dall'accordo applicabile.

Articolo 9

Contenuto considerato equivalente a quello originario dell'Unione in altre forme di intervento pubblico

1. Per quanto riguarda i requisiti relativi all'origine UE di cui all'articolo 12, il contenuto originario di paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo che istituisce una zona di libero scambio o un'unione doganale è considerato originario dell'Unione.
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 30 per escludere, in tutto o in parte, un paese terzo dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 sulla base di uno dei criteri seguenti:
 - a) il paese terzo in questione non ha previsto un trattamento nazionale per prodotti o soggetti dell'Unione nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 in relazione a uno qualsiasi dei settori elencati nell'allegato I;
 - b) l'esclusione è giustificata per evitare dipendenze o qualsiasi altro sviluppo che possa minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione dei prodotti in questione;
 - c) l'esclusione è giustificata in virtù di qualsiasi altra eccezione prevista dall'accordo applicabile.

Articolo 10

Prodotti a basse emissioni di carbonio

1. Ai fini del presente capo, un prodotto disciplinato dall'allegato II è considerato a basse emissioni di carbonio se soddisfa i requisiti stabiliti negli atti delegati indicati di seguito:
 - a) per i prodotti da costruzione di cui al regolamento (UE) 2024/3110 e oggetto di una specifica tecnica armonizzata o di una valutazione tecnica europea, gli atti

delegati adottati a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, o dell'articolo 22, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/3110;

b) per tutti gli altri prodotti, gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1781, a seconda dei casi.

2. Per favorire la creazione di mercati guida orientando le decisioni di investimento verso prodotti cui è attribuita una classe di prestazione corrispondente a una minore intensità dei gas a effetto serra, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento istituendo sistemi di classificazione volontari basati sull'intensità dei gas a effetto serra per i prodotti fabbricati mediante le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ("prodotti industriali") al momento della loro immissione sul mercato dell'Unione, nella misura in cui tali prodotti non siano già disciplinati da un atto delegato a norma del regolamento (UE) 2024/1781 o inclusi nei piani di lavoro adottati a norma di tale regolamento.

Le emissioni e tutti gli altri dati pertinenti utilizzati per il calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra sono verificati da verificatori accreditati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione⁶¹ o da verificatori accreditati ai sensi degli atti delegati adottati a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/956, a seconda dei casi. Le emissioni sono monitorate conformemente alle norme di cui al capo III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, nonché ai metodi di monitoraggio e ai requisiti di qualità dei dati di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/331. Per i prodotti importati, le emissioni possono essere monitorate conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/956, nonché ai metodi di monitoraggio e ai requisiti di qualità dei dati stabiliti dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956, qualora questo preveda una serie di dati equivalente.

Tali atti delegati specificano, se del caso, gli elementi seguenti:

- a) l'identificazione del prodotto per il quale un fabbricante può richiedere un'etichetta relativa all'intensità dei gas a effetto serra;
- b) i limiti di sistema pertinenti, che comprendono le emissioni derivanti dal processo di produzione industriale, le emissioni derivanti dai precursori pertinenti e le emissioni derivanti dal consumo di energia elettrica. Le emissioni sono considerate indipendentemente dal fatto che si verifichino nell'impianto del fabbricante o in altri impianti, dato che alcuni precursori potrebbero essere acquistati da altri impianti;
- c) la metodologia per il calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra del prodotto;
- d) una classificazione secondo classi di prestazione;
- e) norme complementari relative alla gestione delle etichette, compresi gli enti competenti; e
- f) norme complementari in materia di accreditamento, monitoraggio e verifica.

⁶¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accREDITAMENTO dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).

Nell'elaborazione di tali norme, la Commissione tiene conto almeno di quanto segue:

- a) i più recenti valori applicabili dei parametri di riferimento di prodotto quali definiti nella direttiva 2003/87/CE;
- b) i dati già disponibili nell'ambito dell'EU ETS e del CBAM;
- c) le nuove norme dell'Unione in materia di contabilizzazione delle emissioni, comprese quelle derivanti dal consumo di energia elettrica, dai combustibili a basse emissioni di carbonio e dai combustibili rinnovabili di origine non biologica;
- d) le tecnologie emergenti di produzione a basse emissioni di carbonio, nonché il potenziale stimato di riduzione delle emissioni consentito da tali tecnologie;
- e) la necessità di incentivare l'utilizzo di materiali riciclati in tutti i percorsi produttivi; e
- f) l'allineamento agli obiettivi di neutralità climatica, stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶².

Articolo 11

Appalti pubblici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori escludono dall'accesso alle procedure di appalto di cui all'allegato II, parte I, e all'allegato III, parte I, le offerte presentate da operatori economici di proprietà o controllati da soggetti stabiliti in paesi terzi che non abbiano concluso con l'Unione un accordo internazionale che garantisca l'accesso.
2. Per le procedure di appalto di cui all'allegato II, parte I, e all'allegato III, parte I, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano i requisiti relativi all'origine UE e i requisiti in materia di basse emissioni di carbonio ivi stabiliti in conformità degli articoli 8 e 10.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere di non applicare i requisiti di cui agli allegati II e III se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - a) i prodotti o i servizi richiesti possono essere forniti unicamente da uno specifico operatore economico e non esistono alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri della procedura di appalto;
 - b) non sono state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione, neanche in risposta a una precedente e analoga procedura di appalto avviata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o dallo stesso ente aggiudicatore nei due anni precedenti l'avvio della nuova procedura di appalto prevista;
 - c) la loro applicazione obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ad acquistare beni, servizi o lavori che presentano costi sproporzionati o comporterebbe incompatibilità tecniche di utilizzo e di manutenzione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori

⁶² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

possono presumere che differenze di costo superiori al 25 %, stimate sulla base di dati oggettivi e trasparenti, siano sproporzionate.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori impongono agli operatori economici che forniscono prodotti o servizi di presentare un'autodichiarazione, o un documento equivalente, che dimostri la conformità ai requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 12

Altre forme di intervento pubblico

1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri concepiscono i regimi di sostegno pubblico in modo che contribuiscano all'obiettivo di rafforzare le catene del valore industriali strategiche dell'Unione attraverso i requisiti relativi all'origine UE e/o i requisiti in materia di basse emissioni di carbonio di cui all'allegato II, parte II, e all'allegato III, parte II, in conformità degli articoli 9 e 10 e fatto salvo l'articolo 13.

Gli Stati membri applicano i requisiti di cui al primo comma ai regimi di sostegno pubblico che rappresentano almeno il 45 % della dotazione nazionale totale destinata ai regimi di sostegno pubblico di cui all'allegato II, parte II, e il 100 % della dotazione nazionale totale destinata ai regimi di sostegno pubblico di cui all'allegato III, parte II.

2. Nell'elaborare e attuare un regime di sostegno pubblico di cui all'allegato II, parte II, e all'allegato III, parte II, l'autorità competente valuta il contributo dei prodotti e delle tecnologie all'obiettivo generale ivi stabilito sulla base di un processo aperto, non discriminatorio e trasparente.
3. L'autorità competente può comunque attuare regimi di sostegno che non soddisfano, in tutto o in parte, i requisiti di cui all'allegato II, parte II, e all'allegato III, parte II, se l'applicazione di tali requisiti:
 - a) comporterebbe ritardi significativi a causa dell'indisponibilità dei componenti o dei prodotti finali richiesti. Possono essere considerati significativi i ritardi superiori a sette mesi stimati sulla base di dati oggettivi, trasparenti e verificabili;
 - b) comporterebbe costi sproporzionati. Si presume che sussistano costi sproporzionati quando, sulla base di dati oggettivi, trasparenti e verificabili, la conformità aumenterebbe il costo del prodotto o della tecnologia finale sottostante di oltre il 30 %.

Articolo 13

Sostegno finanziario per i veicoli aziendali

Ai fini dell'articolo 4 della [proposta di regolamento del 16 dicembre 2025 sui veicoli aziendali puliti], il criterio "prodotto nell'Unione europea" per la concessione del sostegno finanziario alla diffusione di autovetture e furgoni aziendali è conforme ai criteri di cui all'allegato III, parte II, del presente regolamento.

Detto criterio "prodotto nell'Unione europea" è considerato equivalente al concetto di "originario dell'Unione" / "origine UE" di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 14

Crediti per i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂

1. Ai fini dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/631 [modificato dalla proposta di regolamento, del 16 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri nuovi e l'etichettatura dei veicoli], il criterio "prodotto nell'UE" per i veicoli a emissioni zero di piccole dimensioni dev'essere conforme ai criteri di cui all'allegato III, parte III, del presente regolamento.

Detto criterio "prodotto nell'UE" è considerato equivalente al concetto di "originario dell'Unione" / "origine UE" di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'articolo 5 ter del regolamento (UE) 2019/631 [modificato dalla proposta di regolamento, del 16 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri nuovi e l'etichettatura dei veicoli], l'espressione "acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'UE" è da intendersi come segue:
 - a) "a basse emissioni di carbonio": l'acciaio è conforme alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento;
 - b) "prodotto nell'UE": equivale alle locuzioni "originario dell'Unione" / "origine UE" ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 15

Certificazione della conformità di un veicolo ai requisiti relativi all'origine UE

A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a sei mesi dopo la data di entrata in vigore], al momento del rilascio di un certificato di conformità di un veicolo a norma degli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) 2018/858, per i veicoli che soddisfano i requisiti relativi all'origine UE di cui all'allegato III del presente regolamento, i costruttori forniscono un documento di accompagnamento che attesta la conformità del veicolo.

Articolo 16

Delega di potere

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo misure a livello dell'Unione sul versante della domanda per i prodotti dell'industria chimica al fine di promuovere le attività seguenti:
 - a) la produzione e la vendita di sostanze e miscele originarie dell'Unione derivate da fonti di carbonio sostenibili;
 - b) l'uso nei prodotti messi a disposizione sul mercato di sostanze e miscele originarie dell'Unione derivate da fonti di carbonio sostenibili.

Nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe tenere conto di quanto segue:

- a) il contributo delle prescrizioni all'obiettivo dell'Unione in materia di sicurezza economica, resilienza e neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119;

- b) la situazione del mercato a livello dell'Unione, individuata attraverso attività di monitoraggio, compresi il calo delle quote di mercato dell'Unione e il sottoutilizzo della capacità produttiva dell'industria dell'Unione;
 - c) l'impatto dell'introduzione di tali misure sulla competitività complessiva e sulle emissioni di gas a effetto serra dei settori pertinenti, nonché sui costi per i consumatori a valle, le piccole e medie imprese e sui bilanci pubblici.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 per modificare l'allegato II o l'allegato III per quanto riguarda i requisiti relativi all'origine UE e/o i requisiti in materia di basse emissioni di carbonio stabiliti i per i prodotti ivi menzionati, tenendo conto dei criteri seguenti:
- a) la situazione del mercato a livello dell'Unione, individuata attraverso attività di monitoraggio, compresi il calo delle quote di mercato dell'Unione e il sottoutilizzo della capacità produttiva dell'industria dell'Unione;
 - b) l'evoluzione tecnologica;
 - c) il contributo dei requisiti all'obiettivo dell'Unione in materia di ordine pubblico, sicurezza economica, resilienza e neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119;
 - d) la domanda dei prodotti o delle tecnologie in questione trainata dalla crescita dei settori a valle;
 - e) la quota del prodotto o della tecnologia sul valore totale di produzione del settore a valle;
 - f) l'impatto dell'introduzione di requisiti relativi all'origine UE e/o di requisiti in materia di basse emissioni di carbonio sulla competitività complessiva e sulle emissioni di gas a effetto serra dei settori pertinenti, nonché sui costi per i consumatori a valle e le piccole e medie imprese, e sui bilanci pubblici.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, per specificare il metodo di calcolo della proporzione del volume di prodotti e componenti originari dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 e, se del caso, per prevedere l'uso di modelli standardizzati per i certificati di conformità.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma possono inoltre stabilire i metodi e le procedure che devono essere applicati dalle pertinenti autorità nazionali competenti, comprese le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, per verificare la conformità al presente regolamento e, se del caso, per avvalersi di strumenti digitali ai fini del calcolo, della verifica e della dimostrazione della conformità.

CAPO IV

CONTRIBUTO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

Articolo 17

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica agli investimenti esteri diretti di valore superiore a 100 milioni di EUR nei settori manifatturieri strategici emergenti di cui al paragrafo 2, se

oltre il 40 % della capacità di produzione globale è detenuta dal paese terzo di cui l'investitore estero è un cittadino o un'impresa.

Tali investimenti non sono attuati a meno che non siano esplicitamente approvati dall'autorità competente per gli investimenti o dalla Commissione europea, secondo quanto previsto all'articolo 19, conformemente alle disposizioni del presente capo.

2. Il presente capo si applica agli investimenti esteri diretti nel settore manifatturiero in uno qualsiasi dei settori strategici emergenti indicati di seguito:
 - a) tecnologie delle batterie e relativa catena del valore per i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria;
 - b) veicoli elettrici puri, veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna e veicoli elettrici a celle a combustibile, compresi i componenti relativi all'elettrificazione e alla digitalizzazione;
 - c) tecnologie solari fotovoltaiche;
 - d) estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime critiche.
3. Il presente capo non si applica:
 - a) a investitori e investimenti che sono parti o oggetto di accordi di partenariato economico e di libero scambio in vigore o applicati in via provvisoria dall'Unione, nella misura in cui siano stati assunti impegni pertinenti nel quadro di tali accordi, compresi gli investimenti effettuati dalle imprese figlie di tali investitori esteri nell'Unione;
 - b) a investimenti finalizzati alla prestazione di servizi, compresi gli investimenti effettuati dalle imprese figlie di investitori nell'Unione;
 - c) a investimenti di portafoglio.

Articolo 18

Valore aggiunto dei criteri relativi agli investimenti esteri diretti

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri designano un'autorità competente per gli investimenti preposta all'esame degli investimenti esteri diretti e all'attuazione delle disposizioni del presente capo.

Gli Stati membri forniscono all'autorità competente per gli investimenti le risorse e i mezzi giuridici e amministrativi necessari per svolgere i compiti di cui al presente regolamento.
2. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], le autorità competenti per gli investimenti approvano solo gli investimenti esteri diretti effettuati direttamente da investitori esteri che soddisfano almeno quattro delle sei condizioni seguenti:
 - a) gli investitori esteri non acquisiscono, detengono o esercitano diritti di partecipazione che rappresentano più del 49 % del capitale azionario, dei diritti di voto o di interessenze partecipative equivalenti in alcun destinatario dell'Unione, né diritti di proprietà, di locazione o altri diritti equivalenti che conferiscono il controllo su un bene dell'Unione;
 - b) l'investitore estero effettua l'investimento diretto attraverso un'impresa comune con uno o più soggetti dell'Unione, in cui non detiene più del 49 % del capitale

azionario, dei diritti di voto o di interessenze partecipative equivalenti o altri diritti che conferiscono il controllo su uno dei soggetti dell'Unione che partecipano all'impresa comune. Tali imprese comuni sono strutturate in modo da garantire l'effettiva partecipazione dei partner dell'Unione alla gestione, al trasferimento di tecnologie e allo sviluppo di capacità;

- c) gli investitori esteri hanno concluso accordi che prevedono la concessione in licenza dei loro diritti di proprietà intellettuale e del loro *know-how* a beneficio del destinatario dell'Unione, o del bene dell'Unione, per consentirgli di svolgere le proprie attività economiche nel contesto dell'investimento estero diretto. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e i beni sviluppati dal destinatario dell'Unione o dal soggetto giuridico proprietario del bene dell'Unione prima dell'investimento estero o senza la collaborazione dell'investitore estero sono di proprietà piena ed esclusiva del destinatario dell'Unione o del soggetto giuridico proprietario del bene dell'Unione. Tutti i diritti di proprietà intellettuale o i beni sviluppati in tale contesto a seguito della collaborazione con altre risorse aziendali dell'investitore estero, o nel caso di cui alla lettera b), sviluppati dall'impresa comune, sono di proprietà congiunta dall'investitore estero e del destinatario dell'Unione, dell'impresa comune di cui alla lettera b) o del soggetto giuridico che possiede il bene dell'Unione;
- d) l'investitore estero destina ogni anno alla spesa per la ricerca e lo sviluppo nell'Unione un importo equivalente ad almeno l'1 % dei ricavi lordi annuali del destinatario dell'Unione o dei ricavi lordi annuali generati dal bene dell'Unione, applicato in proporzione alla quota di controllo detenuta dall'investitore estero;
- e) almeno il 50 % della forza lavoro impiegata nel contesto dell'investimento estero diretto, al momento della sua attuazione e in modo continuativo per tutta la durata della sua operatività, è costituito da lavoratori dell'Unione in tutte le categorie della forza lavoro, comprese le posizioni operative, tecniche, di vigilanza e dirigenziali. Tale occupazione è accompagnata da azioni adeguate di formazione e di sviluppo delle capacità. In caso di acquisizione, anche a seguito di fallimento, di un destinatario dell'Unione o di un bene dell'Unione che esercitava già un'attività produttiva prima dell'investimento, è data priorità al mantenimento della forza lavoro esistente o alla reintegrazione della precedente forza lavoro, in conformità al diritto nazionale e all'applicazione dei contratti collettivi. Fatto salvo l'articolo 107 TFUE, qualora riceva finanziamenti pubblici l'investitore estero, il destinatario dell'Unione o il bene dell'Unione si impegna a non ridurre il numero di lavoratori dell'Unione per un periodo di cinque anni, pena il recupero da parte delle autorità nazionali competenti, del finanziamento concesso;
- f) nel contesto degli investimenti esteri diretti, l'investitore estero elabora e pubblica sul proprio sito web una strategia volta a rafforzare le catene del valore dell'Unione e a dare priorità ad approvvigionarsi dall'Unione per i fattori produttivi necessari per l'attività di produzione, e si adopera per approvvigionarsi dall'Unione per almeno il 30 % dei fattori produttivi utilizzati per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione.

3. Per poter essere approvato dall'autorità competente per gli investimenti esteri diretti a norma del paragrafo 2, l'investimento estero diretto soddisfa la condizione di cui al paragrafo 2, lettera e).

4. Le autorità competenti per gli investimenti possono applicare alcune o tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 agli investimenti diretti effettuati nell'Unione da un'impresa figlia di un investitore estero qualora ciò sia essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, nei casi seguenti:
 - a) per prevenire l'elusione del presente regolamento da parte dell'investitore estero; oppure
 - b) qualora non siano ragionevolmente disponibili misure alternative, compresi impegni proposti dall'investitore estero o dalla sua impresa figlia, meno restrittive per gli investimenti diretti all'interno dell'Unione ai fini del conseguimento degli obiettivi del regolamento.
5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare le modalità per la verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 3.

Articolo 19

Notifica preventiva degli investimenti esteri diretti previsti

1. L'investitore estero notifica all'autorità competente per gli investimenti dello Stato membro in cui è situato il destinatario dell'Unione o il bene dell'Unione ogni investimento diretto previsto rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 e che comporterebbe il controllo del destinatario dell'Unione o del bene dell'Unione di cui al paragrafo 3.

La notifica contiene tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità competente per gli investimenti di effettuare l'esame degli investimenti a norma dell'articolo 20.
2. Al fine di determinare se il valore dell'investimento raggiunga la soglia di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono aggregati solo i precedenti investimenti effettuati da un investitore estero nello stesso destinatario dell'Unione o nello stesso bene dell'Unione a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. Si considera che gli investitori esteri abbiano il controllo se l'investimento in questione raggiunge una delle soglie seguenti:
 - a) una quota pari o superiore al 30 % del capitale azionario o dei diritti di voto in un destinatario dell'Unione;
 - b) una quota pari o superiore al 30 % della proprietà di un bene dell'Unione nonché diritti di locazione o altri diritti che conferiscono il controllo su un bene dell'Unione.
4. Qualora l'acquisizione o la costituzione di un investimento da parte di un investitore estero comporti il superamento, da parte degli investitori esteri nel loro insieme, delle soglie di proprietà o di controllo stabilite al paragrafo 3, tale acquisizione o costituzione è oggetto di notifica.
5. Al fine di calcolare se una delle soglie di cui al paragrafo 3 è stata raggiunta, sono presi in considerazione gli interessi aggregati detenuti direttamente o indirettamente,

anche attraverso società figlie, catene di proprietà o da investitori esteri che agiscono di concerto.

6. Se i pertinenti destinatari o beni dell'Unione sono situati in più di uno Stato membro, l'investitore estero informa le autorità competenti per gli investimenti di tutti gli Stati membri interessati e la Commissione lo stesso giorno facendo riferimento alle altre notifiche. Gli Stati membri interessati coordinano l'esame delle notifiche e concordano le condizioni imposte con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione.

In caso di mancato accordo tra gli Stati membri interessati, la Commissione decide quali condizioni si applicano all'investimento estero diretto.

Gli investimenti esteri diretti notificati a norma del primo comma soddisfano le condizioni di cui all'articolo 18 in tutti gli Stati membri interessati.

Articolo 20

Esame e approvazione

1. L'autorità competente per gli investimenti decide in merito all'ammissibilità della notifica a norma degli articoli 17 e 19 entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Tale termine può essere prorogato di altri 15 giorni se l'autorità competente per gli investimenti dimostra in modo soddisfacente che la proroga è giustificata dalle circostanze.

Se decide che una notifica è ammissibile, l'autorità competente per gli investimenti trasmette immediatamente la notifica completa alla Commissione, insieme a tutti i documenti ricevuti.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, la Commissione può emettere un parere scritto in cui indica se l'investimento estero diretto rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 17 e 19, se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e se l'autorità competente per gli investimenti debba approvare o meno l'investimento.

Se emette un parere scritto, la Commissione lo trasmette senza indugio all'autorità competente per gli investimenti. La Commissione può condividere il parere scritto con le autorità competenti per gli investimenti di altri Stati membri o pubblicarlo sul suo sito web ufficiale, nel debito rispetto della riservatezza.

3. Non prima di aver ricevuto il parere della Commissione o della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, e non oltre 60 giorni dal ricevimento della notifica, o 75 giorni qualora il termine sia stato prorogato conformemente al paragrafo 1, l'autorità competente per gli investimenti adotta una decisione motivata che approva o rifiuta l'investimento estero diretto. L'autorità competente per gli investimenti approva l'investimento estero diretto se soddisfa quattro delle sei condizioni di cui all'articolo 18. Il termine per l'adozione della decisione motivata può essere prorogato di ulteriori 30 giorni se l'autorità competente per gli investimenti dimostra in modo soddisfacente che la proroga è giustificata dalle circostanze.

Entro tre giorni dall'adozione, l'autorità competente per gli investimenti comunica alla Commissione le decisioni motivate.

4. Qualora adotti una decisione che si discosta dal parere della Commissione per quanto riguarda la conformità dell'investimento estero diretto alle condizioni di cui all'articolo 18, l'autorità competente per gli investimenti valuta la notifica in modo

più approfondito entro un termine ulteriore di due mesi e la decisione entra in vigore solo dopo la scadenza di tale termine.

Nella decisione motivata adottata a norma del paragrafo 3, le autorità competenti per gli investimenti spiegano in che modo si sia tenuto conto del parere della Commissione.

5. Nella sua decisione di approvazione, l'autorità competente per gli investimenti stabilisce gli obblighi di rendicontazione a carico dell'investitore interessato, al fine di valutare il costante rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18.
6. Qualsiasi parte oggetto di una decisione emessa a norma del paragrafo 1 o 3 ha il diritto di presentare ricorso contro tale decisione.

Articolo 21

Esame degli investimenti esteri diretti da parte della Commissione

1. A seguito della notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, la Commissione può decidere di effettuare la valutazione degli investimenti esteri diretti nelle circostanze seguenti:
 - a) di propria iniziativa, qualora l'investimento estero diretto possa incidere in modo significativo sulla creazione di valore aggiunto nel mercato dell'Unione;
 - b) su richiesta dell'autorità competente per gli investimenti che sta trattando la notifica, o di un'autorità competente per gli investimenti di un altro Stato membro nel cui territorio l'investimento estero diretto in questione avrebbe un impatto significativo; oppure
 - c) di propria iniziativa, qualora l'investimento estero diretto abbia un valore superiore a 1 miliardo di EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che l'investimento estero diretto possa incidere in modo significativo sulla creazione di valore aggiunto nel mercato interno in tutti i casi seguenti:
 - a) l'investimento è di particolare importanza strategica per il mercato interno;
 - b) l'investimento ha un impatto economico significativo sul territorio di più di uno Stato membro;
 - c) l'investimento presenta un rischio elevato di perturbare la sicurezza dell'approvvigionamento del settore strategico emergente in questione o delle relative catene del valore nell'Unione, o la sicurezza in più di uno Stato membro;
 - d) l'investimento presenta un rischio elevato di avere effetti negativi sull'ambiente in più di uno Stato membro;
 - e) l'investimento ha un valore particolarmente elevato rispetto ad altri investimenti nel settore strategico emergente in questione.
3. A seguito della notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, la Commissione può decidere di effettuare la valutazione di un investimento di cui all'articolo 18, paragrafo 4. La Commissione può effettuare la valutazione di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità competente per gli investimenti che sta trattando la notifica o di un'autorità competente per gli investimenti di un altro Stato membro su cui l'investimento estero diretto in questione avrebbe un impatto significativo.

Sulla base della valutazione, la Commissione può chiedere all'autorità competente per gli investimenti di applicare in modo proporzionato alcune o tutte le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure di non applicarle affatto.

4. Se la Commissione decide di valutare l'investimento estero diretto a norma del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 18 si applicano, *mutatis mutandis*, a decorrere dalla decisione di effettuare la valutazione.

Articolo 22

Monitoraggio e applicazione da parte dell'autorità competente per gli investimenti

1. L'autorità competente per gli investimenti monitora periodicamente l'investimento estero diretto per garantire che continui a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 18. A tal fine, l'investitore estero riferisce periodicamente all'autorità competente per gli investimenti in merito al rispetto delle condizioni.
2. Su richiesta, l'autorità competente per gli investimenti trasmette alla Commissione le relazioni degli investitori presentate a norma del paragrafo 1, unitamente alla propria valutazione di ciascuna relazione.
3. L'autorità competente per gli investimenti stabilisce sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni del presente capo, in particolare qualora gli investitori o gli investimenti esteri non rispettino le prescrizioni seguenti:
 - a) gli obblighi notifica a norma dell'articolo 19;
 - b) le condizioni fissate all'articolo 18;
 - c) gli obblighi di monitoraggio stabiliti dal presente articolo.
4. In caso di violazione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), le sanzioni pecuniarie stabilite dall'autorità competente per gli investimenti sono almeno pari al 5 % del fatturato totale medio giornaliero realizzato dall'impresa dell'investitore estero.

Se l'investitore estero è un privato, in caso di violazione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), l'autorità competente per gli investimenti stabilisce una sanzione pecuniaria pari ad almeno il 5 % del valore dell'investimento.

Le sanzioni pecuniarie stabilite dall'autorità competente per gli investimenti sono efficaci e proporzionate alle violazioni di cui al paragrafo 3.

L'autorità competente per gli investimenti comunica senza indebito ritardo alla Commissione qualsiasi inosservanza di cui al paragrafo 3 e le conseguenti sanzioni imposte.

Articolo 23

Monitoraggio della Commissione

1. Ai fini dell'articolo 17, la Commissione monitora la capacità di produzione globale in ciascuno dei settori strategici emergenti, sulla base delle attività di monitoraggio esistenti svolte, in particolare, a norma del regolamento (UE) 2024/1735.
2. La Commissione fornisce e pubblica informazioni aggiornate sull'anno più recente per il quale sono disponibili dati per ciascuno dei settori strategici emergenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Qualora decida di valutare l'investimento estero diretto a norma dell'articolo 21, la Commissione può, mediante decisione, irrogare sanzioni nel caso in cui l'investitore

estero fornisca informazioni false o fuorvianti nella propria notifica o non fornisca le informazioni necessarie affinché la Commissione possa adempiere al proprio obbligo di valutazione.

Le sanzioni irrogate dalla Commissione non superano il 5 % del fatturato medio giornaliero dell'investitore estero o, nel caso di un investitore estero privato, il 5 % del valore dell'investimento.

Articolo 24 **Delega di potere**

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 del presente regolamento per integrare l'elenco dei settori strategici emergenti che devono essere contemplati nel presente capo con i settori fondamentali per la sicurezza economica dell'Unione, comprese le tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), d), e), g), h), j), k), n), p) e s), del regolamento (UE) 2024/1735, le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare di cui alla lettera i) del medesimo paragrafo, le tecnologie di propulsione elettrica per i trasporti di cui alla lettera r) del medesimo paragrafo, ed escluse le tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e i semiconduttori.
Tali atti delegati lasciano impregiudicati altri atti dell'Unione che stabiliscono criteri di investimento per tali settori.
2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si basano sugli elementi seguenti:
 - a) una valutazione volta a stabilire se una modifica dell'elenco dei settori strategici emergenti possa disincentivare o scoraggiare indebitamente gli investimenti esteri diretti nell'Unione;
 - b) il numero di investimenti esteri diretti nel settore in questione, tenendo conto del loro contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e del loro valore aggiunto per l'economia dell'Unione;
 - c) la situazione e le condizioni del mercato, comprese le perturbazioni della catena di approvvigionamento, a livello dell'Unione;
 - d) gli sviluppi tecnologici e la competitività dell'Unione nel settore in questione rispetto ai paesi terzi;
 - e) la dipendenza della catena di approvvigionamento del settore in questione da uno o più paesi.
3. Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 stabiliscono:
 - a) il valore soglia di cui all'articolo 17, paragrafo 1, per ciascuno di tali settori aggiuntivi;
 - b) se le condizioni di investimento di cui all'articolo 18 sono adeguate e necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento in relazione al settore in questione e, in caso contrario, quale di tali criteri deve essere applicato.

CAPO V

ZONE DI ACCELERAZIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Articolo 25

Designazione di zone nazionali di accelerazione della produzione industriale

1. Gli Stati membri designano almeno una zona di accelerazione della produzione industriale sul proprio territorio entro il [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] al fine di raggruppare i progetti di produzione industriale relativi a uno o più dei settori strategici elencati nell'allegato I.
2. Gli Stati membri designano le zone di accelerazione della produzione industriale mediante decisione, sulla base degli elementi seguenti:
 - a) l'impatto della produzione della zona di accelerazione della produzione industriale sulla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione per i settori strategici elencati nell'allegato I;
 - b) le potenzialità della zona di accelerazione della produzione industriale di sostenere lo sviluppo della capacità produttiva nei settori strategici elencati nell'allegato I, rafforzare le catene del valore dell'Unione e del potenziale di innovazione dell'Unione per accelerare le attività industriali manifatturiere sostenibili, comprese la decarbonizzazione e le pratiche commerciali circolari, e promuovere il funzionamento del mercato interno, in linea con i progetti strategici e altre iniziative, tra cui i distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette, realizzati ai sensi di altre normative dell'Unione;
 - c) il numero di PMI e piccole imprese a media capitalizzazione che beneficerebbero delle disposizioni del presente capo all'interno della zona di accelerazione industriale;
 - d) il livello di sviluppo delle regioni dello Stato membro, comprese le zone meno sviluppate, le regioni in transizione e quelle in fase di trasformazione industriale.
3. Nel designare le zone di accelerazione della produzione industriale, gli Stati membri:
 - a) definiscono chiaramente l'ambito geografico della zona di accelerazione;
 - b) danno priorità alle aree in cui si prevede che lo sviluppo di progetti di produzione industriale in uno o più settori specifici non avrà un impatto ambientale significativo;
 - c) danno priorità ad aree situate al di fuori dei siti della rete Natura 2000 e delle zone designate nell'ambito di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità, nonché di altre zone individuate sulla base delle mappe delle zone sensibili e al di fuori delle aree protette di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/60/CE;
 - d) tengono conto dei rischi climatici nelle zone designate;
 - e) danno priorità alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali e alle aree dismesse, nonché ai progetti strategici già individuati conformemente ad altre normative dell'Unione.

4. Nel designare le zone di accelerazione della produzione industriale, gli Stati membri tengono conto, se del caso, dei fattori seguenti:
- a) le esigenze infrastrutturali della zona di accelerazione;
 - b) il fabbisogno di finanziamento dell'industria manifatturiera presente nella zona di accelerazione e la possibilità di sostenere tale industria, se del caso, conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato;
 - c) le esigenze della catena di approvvigionamento all'interno della zona di accelerazione e i materiali essenziali, in particolare i materiali secondari, necessari per le attività produttive;
 - d) la fattibilità di collegare la zona di accelerazione a un approvvigionamento energetico a basse emissioni di carbonio sufficiente per l'accelerazione dell'attività di produzione industriale;
 - e) il fabbisogno di competenze, le carenze e le tendenze occupazionali e le misure di sostegno per riqualificare e migliorare il livello delle competenze della forza lavoro locale;
 - f) la necessità, se del caso, di bonifica della zona di accelerazione per facilitare l'avvio di nuove attività industriali;
 - g) le esigenze di ricerca e innovazione per accelerare l'attività industriale manifatturiera nella zona;
 - h) le informazioni specifiche per località pertinenti messe a disposizione del pubblico dal settore, compresi i piani aziendali di transizione climatica, i relativi obiettivi e le azioni correlate, il fabbisogno di investimenti e i quadri strategici di sostegno necessari.
5. Prima della loro adozione, i piani o i programmi relativi alla designazione delle zone di accelerazione della produzione industriale sono soggetti a una valutazione ambientale a norma della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³ e, se è probabile che abbiano un impatto significativo sui siti della rete Natura 2000, all'opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁶⁴ nonché, se del caso, alla pertinente valutazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁵.
6. Gli Stati membri informano la Commissione della designazione di una zona di accelerazione della produzione industriale entro 30 giorni dall'adozione della decisione pertinente.

⁶³ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj>).

⁶⁴ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

⁶⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>).

Articolo 26
Condizioni abilitanti

Al fine di favorire lo sviluppo delle zone di accelerazione della produzione industriale, gli Stati membri adottano, se del caso, le misure seguenti:

- a) agevolano il finanziamento di progetti nelle zone di accelerazione garantendo il coordinamento tra le autorità e razionalizzando le procedure interne, in sinergia con i programmi dell'Unione e conformemente alle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, se del caso, tenendo conto della partecipazione delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione;
- b) promuovono gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione per accelerare il potenziale di innovazione e la competitività e la leadership tecnologica dell'Unione nelle zone di accelerazione;
- c) conducono, e rivedono almeno ogni tre anni, un'analisi completa del fabbisogno energetico di ciascuna zona di accelerazione in cui individuano la capacità necessaria, in termini di infrastrutture energetiche, per il corretto funzionamento e lo sviluppo di progetti di produzione industriale situati nella zona di accelerazione.

L'analisi è effettuata almeno al momento della designazione della zona di accelerazione industriale e per i traguardi intermedi degli anni 2030, 2040 e 2050, garantendo l'allineamento al percorso di decarbonizzazione dell'Unione;

- d) provvedono affinché i piani di sviluppo della rete elaborati dai gestori dei sistemi di trasmissione a norma dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶ e dai gestori dei sistemi di distribuzione a norma dell'articolo 32 della medesima direttiva tengano debitamente conto dell'analisi condotta a norma della lettera c) del presente paragrafo, considerando il potenziale degli investimenti ex ante per soddisfare le future esigenze del sistema;
- e) si scambiano informazioni sulle pertinenti catene di approvvigionamento, individuano potenziali strozzature e rafforzano il coordinamento tra le zone di accelerazione sulle questioni relative alle materie prime critiche nel quadro del comitato europeo per le materie prime critiche istituito dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252;
- f) promuovono i soggetti situati nelle zone di accelerazione e agevolano la loro partecipazione, se del caso, al meccanismo di acquisto in comune istituito dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1252, anche fornendo orientamenti, sostegno e informazioni per garantire un coinvolgimento efficace;
- g) sostengono lo sviluppo e la disponibilità di una forza lavoro altamente qualificata e offrono adeguate opportunità di formazione e apprendistato, contribuendo in tal modo a un'occupazione di alta qualità all'interno di tali zone di accelerazione;
- h) si scambiano informazioni sulle competenze necessarie, sulle potenziali carenze di tali competenze e sulle migliori pratiche applicate nelle zone di

⁶⁶ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj>).

accelerazione nel quadro del gruppo di esperti del Forum industriale previsto dalla comunicazione COM(2020) 102 final⁶⁷;

- i) assicurano sinergie e promuovono i benefici offerti dal patto per le competenze⁶⁸ o i soggetti costituiti nelle zone di accelerazione, con particolare attenzione ai partenariati su vasta scala per le competenze e ai partenariati regionali per le competenze ivi previsti.

Articolo 27

Procedure di rilascio delle autorizzazioni nelle zone di accelerazione

1. Per ciascuna zona di accelerazione della produzione industriale designata, gli Stati membri preparano e rilasciano un'autorizzazione di base complessiva che autorizza le attività industriali situate all'interno di tale zona. L'autorizzazione di base complessiva copre i permessi e le autorizzazioni amministrative necessari per i progetti di produzione industriale situati all'interno della zona di accelerazione, escluse le autorizzazioni specifiche per i singoli impianti.
2. Prima di rilasciare l'autorizzazione di base complessiva di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano tutte le valutazioni necessarie, comprese le pertinenti valutazioni ambientali, le procedure di pianificazione e le valutazioni applicabili a livello di zona di accelerazione. Gli Stati membri tengono conto della valutazione effettuata a norma dell'articolo 25, paragrafo 5.
3. I progetti di produzione industriale situati all'interno di una zona di accelerazione della produzione industriale devono ottenere solo i permessi o le autorizzazioni aggiuntivi che non rientrano nell'ambito dell'autorizzazione di base complessiva di cui al paragrafo 1.
4. Tutti i progetti di produzione industriale situati all'interno di una zona di accelerazione sono considerati progetti strategici che contribuiscono alla resilienza e alla decarbonizzazione o all'uso efficiente delle risorse ai fini dell'[articolo 14 della proposta di regolamento per sveltire le valutazioni ambientali]. Si applicano i punti 1, 2 e 3 dell'allegato di tale regolamento.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Valutazione

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno. La valutazione prende in esame:

⁶⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final).

⁶⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza"(COM(2020) 274 final).

- a) i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, in particolare per quanto riguarda la resilienza, la sicurezza economica e la decarbonizzazione della produzione industriale;
- b) i progressi compiuti nel conseguimento dell'obiettivo di industrializzazione di cui all'articolo 2, tenendo conto delle sfide e delle opportunità presenti nel mercato interno e nei mercati globali;
- c) i relativi costi amministrativi, l'impatto economico sui settori a valle e sulle piccole e medie imprese e l'incidenza sui bilanci pubblici.

Articolo 29

Riesame

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta la necessità di modificare i capi III e IV. La Commissione può presentare una proposta legislativa al fine di abrogare o modificare il presente regolamento. Il riesame è effettuato periodicamente ogni tre anni dopo il primo riesame.

Nell'effettuare il riesame, la Commissione presta particolare attenzione all'efficacia del presente regolamento e al persistere delle circostanze che ne hanno giustificato l'adozione, nonché alla necessità di introdurre requisiti relativi all'origine UE per i prodotti provenienti da determinati settori critici per la sicurezza economica dell'Unione, in particolare la costruzione di navi e di materiale rotabile ferroviario.

Articolo 30

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8, 9, 10, 16 e 24 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. La delega di potere di cui agli articoli 8, 9, 10, 16 e 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 16 e 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 32

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 33

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1724

Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2018/1724 sono modificati conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 34

Modifiche del regolamento (UE) 2024/1735

Il regolamento (UE) 2024/1735 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, sono aggiunti i seguenti i punti 34), 35) e 36):
 - a) "34) "batteria industriale": una batteria industriale quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 13), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio*;"
 - b) "35) "sistema fisso di stoccaggio dell'energia a batteria": un sistema fisso di stoccaggio dell'energia a batteria quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1542;"
 - c) "36) "pompa di calore idronica": apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che sfrutta il calore ambiente proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o il calore disperso per produrre calore e riscaldare ambienti attraverso un circuito idraulico.";
- 2) all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 14:

—
* Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj>).";

"14. Tutti i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette sono considerati progetti strategici che contribuiscono alla resilienza e alla decarbonizzazione o all'uso efficiente delle risorse ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, della [proposta di regolamento per sveltire le valutazioni ambientali].";

3) l'articolo 25 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE, qualora gli appalti prevedano, nel loro oggetto, tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a d), h) e i), del presente regolamento, o nel caso di appalti di lavori e concessioni di lavori che includono tali tecnologie, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano le prescrizioni minime obbligatorie in materia di sostenibilità ambientale stabilite nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.";

b) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il contributo dell'offerta alla resilienza è tenuto in considerazione nel caso delle procedure di appalto, degli appalti di lavori e delle concessioni di lavori di cui al paragrafo 1, conformemente al presente paragrafo.";

c) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'obbligo, per la durata dell'appalto, di non fornire più del 50 % del valore del prodotto finale della specifica tecnologia a zero emissioni nette di cui al presente paragrafo da ogni singolo paese terzo quale determinato dalla Commissione;"

d) al paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'obbligo, per la durata dell'appalto, che non più del 50 % del valore complessivo di tutti i principali componenti specifici della specifica tecnologia a zero emissioni nette di cui al presente paragrafo sia fornito o messo a disposizione direttamente dall'aggiudicatario o da un subappaltatore proveniente da ogni singolo paese terzo quale determinato dalla Commissione;"

4) è inserito il seguente articolo 25 bis:

"Articolo 25 bis

Requisiti relativi all'origine per le procedure di appalto

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori escludono dall'accesso alle procedure di appalto di cui all'allegato II le offerte presentate da operatori economici di proprietà di o controllati da un soggetto stabilito in paesi terzi che non abbiano concluso con l'Unione un accordo internazionale che garantisca tale accesso.
2. Per le procedure di appalto di cui all'allegato II, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano i requisiti relativi all'origine UE ivi stabiliti. I requisiti relativi a determinati principali componenti specifici si applicano solo nella misura in cui tali componenti siano inclusi nel prodotto finale.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere di non applicare uno o più requisiti di cui all'allegato II se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) i prodotti richiesti possono essere forniti unicamente da uno specifico operatore economico e non esistono alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri della procedura di appalto;
 - b) non sono state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione, neanche in risposta a una precedente e analoga procedura di appalto avviata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o dallo stesso ente aggiudicatore nei due anni precedenti l'avvio della nuova procedura di appalto prevista;
 - c) la loro applicazione obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ad acquistare beni, servizi o lavori che presentano costi sproporzionati o comporterebbe incompatibilità tecniche di utilizzo e di manutenzione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che le differenze di costo superiori al 25 %, stimate sulla base di dati oggettivi e trasparenti, siano sproporzionate.
 - d) la loro applicazione comporterebbe ritardi significativi nella realizzazione del progetto a causa dell'indisponibilità dei componenti o dei prodotti finali richiesti. Possono essere considerati significativi i ritardi superiori a sette mesi, stimati sulla base di dati oggettivi, trasparenti e verificabili.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici che forniscono prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo di presentare un'autodichiarazione, o un documento equivalente, che dimostri la conformità alle prescrizioni del presente articolo.";
- 5) l'articolo 26 è così modificato:
- a) il titolo è sostituito dal seguente: "Aste per le tecnologie a zero emissioni nette";
 - b) il paragrafo 1 è così modificato:
 - la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Nel definire le aste per le tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g), i) e j), gli Stati membri includono:";
 - alla lettera a) è aggiunto il seguente punto iv):

"iv) i fornitori ad alto rischio quali definiti all'articolo 2, punto 39), del regolamento xxxx/xxxx [regolamento sulla cibersicurezza 2]. Per le aste che comprendono sistemi di controllo, sistemi di controllo della gestione, sistemi di supervisione e acquisizione dati, sistemi di accesso remoto o firewall, fornitori identificati come ad alto rischio a norma del regolamento xxxx/xxxx [regolamento sulla cibersicurezza 2] non sono coinvolti nei processi seguenti:

 - 1) la fornitura di tali prodotti o sistemi;
 - 2) la progettazione, lo sviluppo o la produzione di tali prodotti o sistemi;
 - 3) la gestione, il controllo o il funzionamento di tali prodotti o sistemi;
 - 4) lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento o l'aggiornamento del loro software;"

- la lettera b) è sostituita dalla seguente: "criteri di preselezione o criteri di aggiudicazione di cui ai paragrafi 2 e 2 bis.";
- c) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: "2 bis. Qualora le aste abbiano per oggetto tecnologie a zero emissioni nette che figurano nell'elenco dell'allegato II, gli Stati membri includono criteri di preselezione o di aggiudicazione di cui a tale allegato. I criteri relativi a determinati principali componenti specifici si applicano solo nella misura in cui tali componenti siano inclusi nel prodotto finale.";
 - d) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: "Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che specifichi ulteriormente i criteri di preselezione e di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e al paragrafo 2.";
 - e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli Stati membri attribuiscono a ciascuno dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, se applicati come criteri di aggiudicazione, una ponderazione minima del 5 % e una ponderazione combinata tra il 15 % e il 30 % dei criteri di aggiudicazione. Ciò non pregiudica la possibilità di attribuire una ponderazione più elevata ai criteri di cui al paragrafo 2, quarto comma, in linea con eventuali limiti applicabili ai criteri diversi dal prezzo stabiliti dalle norme in materia di aiuti di Stato.";
 - f) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare uno o più criteri di preselezione e aggiudicazione di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettera b), qualora l'applicazione di tali criteri comporti costi sproporzionati o ritardi significativi nella realizzazione del progetto a causa dell'indisponibilità dei componenti o dei prodotti finali richiesti. Gli Stati membri possono presumere che le differenze di costo superiori al 20 % per asta, stimate sulla base di dati oggettivi e verificabili, siano sproporzionate. Possono essere considerati significativi i ritardi superiori a sette mesi, stimati sulla base di dati oggettivi, trasparenti e verificabili.";
 - g) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: "7. I paragrafi da 1 a 5 si applicano almeno al 40 % del volume messo all'asta annualmente per Stato membro o, in alternativa, ad almeno 8 gigawatt all'anno per Stato membro. Il paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iv), si applica al 100 % del volume messo all'asta per Stato membro.";
 - h) al paragrafo 8, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: "Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione effettua una valutazione globale dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 2 e del loro effetto sull'accelerazione della diffusione delle tecnologie delle energie rinnovabili. Entro il 31 dicembre 2029 e successivamente ogni due anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 2 bis e del loro effetto sull'accelerazione della diffusione delle tecnologie delle energie rinnovabili. In particolare, la Commissione valuta l'impatto dei criteri sugli aspetti seguenti:";
- 6) sono inseriti i seguenti articoli da 28 bis a 28 sexies:

"Articolo 28 bis

Requisiti relativi all'origine per altre forme di intervento pubblico

1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, i regimi di sostegno di cui all'allegato II prevedono i requisiti ivi stabiliti. I requisiti relativi a determinati principali componenti specifici si applicano solo nella misura in cui tali componenti siano inclusi nel prodotto finale.
2. Quando concepisce e attua un regime a norma del paragrafo 1, l'autorità valuta il soddisfacimento dei requisiti sulla base di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente.
3. La compensazione finanziaria supplementare eventualmente concessa non supera il 15 % del costo del prodotto finale per il consumatore, compresi, se del caso, i costi di trasporto e installazione, ad eccezione dei regimi destinati ai cittadini che vivono in condizioni di povertà energetica, quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷, per i quali il limite è del 20 %.

Articolo 28 ter

Restrizioni nei confronti di fornitori ad alto rischio per altre forme di intervento pubblico

Gli Stati membri concepiscono i regimi di sostegno che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 28 e 28 bis e che comprendono sistemi di controllo, sistemi di controllo della gestione, sistemi di supervisione e acquisizione dati, sistemi di accesso remoto o firewall, in modo tale da garantire che i beneficiari siano ammissibili al regime solo se fornitori identificati come ad alto rischio conformemente al regolamento xxxx/xxxx [regolamento sulla cibersicurezza 2] non sono coinvolti nei processi seguenti:

- a) la fornitura di tali prodotti o sistemi;
- b) la progettazione, lo sviluppo o la produzione di tali prodotti o sistemi;
- c) la gestione, il controllo o il funzionamento di tali prodotti o sistemi;
- d) lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento o l'aggiornamento del loro software.

Articolo 28 quater

Requisiti relativi all'origine UE per il sostegno degli Stati membri alla costruzione e alla produzione di tecnologie a zero emissioni nette

1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE e conformemente agli impegni internazionali dell'Unione, nel sostenere la costruzione o la produzione di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette di cui all'allegato II del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché siano soddisfatti i requisiti relativi all'origine UE stabiliti in tale allegato. I requisiti relativi a determinati principali componenti specifici si applicano solo nella misura in cui tali componenti siano inclusi nel prodotto finale.
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare uno o più requisiti di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - a) i componenti richiesti possono essere forniti unicamente da uno specifico operatore economico e non esistono alternative o sostituti ragionevoli e

l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri della procedura di appalto;

- b) la loro applicazione comporterebbe costi sproporzionati o incompatibilità tecniche di utilizzo e di manutenzione. Differenze di costo superiori al 25 %, stimate sulla base di dati oggettivi e verificabili, possono essere considerate sproporzionate;
 - c) la loro applicazione comprometterebbe il progetto o comporterebbe ritardi significativi nella sua realizzazione a causa dell'indisponibilità dei componenti o dei prodotti finali richiesti. Possono essere considerati significativi i ritardi superiori a sette mesi, sulla base di dati oggettivi, trasparenti e verificabili.
3. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE e conformemente agli impegni internazionali dell'Unione, nel sostenere la produzione di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette di cui all'allegato II del presente regolamento che comprendono sistemi di controllo, sistemi di controllo della gestione, sistemi di supervisione e acquisizione dati, sistemi di accesso remoto o firewall, gli Stati membri provvedono affinché fornitori identificati come ad alto rischio a norma del regolamento xxxx/xxxx [regolamento sulla cibersicurezza 2] non siano coinvolti nei processi seguenti:
- a) la fornitura di tali prodotti o sistemi;
 - b) la progettazione, lo sviluppo o la produzione di tali prodotti o sistemi;
 - c) la gestione, il controllo o il funzionamento di tali prodotti o sistemi;
 - d) lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento o l'aggiornamento del loro software.

Articolo 28 quinquies

Origine UE

- 1. Ai fini degli articoli 25 bis, 26, 28 bis e 28 quater, per contenuto di origine UE si intende un contenuto originario dell'Unione.
- 2. L'origine dei prodotti e dei componenti è determinata conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 28 sexies

Contenuto considerato equivalente a quello originario dell'Unione negli appalti pubblici

- 1. Per quanto riguarda i requisiti relativi all'origine UE di cui all'articolo 25 bis, il contenuto originario di paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo che istituisce una zona di libero scambio o un'unione doganale o che sono parti dell'accordo sugli appalti pubblici, qualora esistano obblighi pertinenti dell'Unione nel quadro di tale accordo, è considerato originario dell'Unione.
- 2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 44 per escludere, in tutto o in parte, un paese terzo dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 sulla base di uno dei criteri seguenti:
 - e) il paese terzo in questione non ha previsto un trattamento nazionale per prodotti o soggetti dell'Unione nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 in relazione a una qualsiasi delle tecnologie a zero emissioni nette elencate all'articolo 4, punto 1);

- f) l'esclusione è giustificata per evitare dipendenze o qualsiasi altro sviluppo che possa minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione dei prodotti in questione;
- g) l'esclusione è giustificata in virtù di qualsiasi altra eccezione prevista dall'accordo applicabile.

Articolo 28 septies

Contenuto considerato equivalente a quello originario dell'Unione nelle aste

- 3. Per quanto riguarda i requisiti relativi all'origine UE di cui all'articolo 26, il contenuto originario di paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo che istituisce una zona di libero scambio o un'unione doganale è considerato originario dell'Unione.
- 4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 44 per escludere, in tutto o in parte, un paese terzo dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 sulla base di uno dei criteri seguenti:
 - h) il paese terzo in questione non ha previsto un trattamento nazionale per prodotti o soggetti dell'Unione nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 in relazione a una qualsiasi delle tecnologie a zero emissioni nette elencate all'articolo 4, punto 1);
 - i) l'esclusione è giustificata per evitare dipendenze o qualsiasi altro sviluppo che possa minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione dei prodotti in questione;
 - j) l'esclusione è giustificata in virtù di qualsiasi altra eccezione prevista dall'accordo applicabile.

Articolo 28 octies

Contenuto considerato equivalente a quello originario dell'Unione in altre forme di intervento pubblico

- 1. Per quanto riguarda i requisiti relativi all'origine UE di cui all'articolo 28 bis, il contenuto originario di paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo che istituisce una zona di libero scambio o un'unione doganale è considerato originario dell'Unione.
- 2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 44 per escludere, in tutto o in parte, un paese terzo dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 sulla base di uno dei criteri seguenti:
 - k) il paese terzo in questione non ha previsto un trattamento nazionale per prodotti o soggetti dell'Unione nell'ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 in relazione a una qualsiasi delle tecnologie a zero emissioni nette elencate all'articolo 4, punto 1);
 - l) l'esclusione è giustificata per evitare dipendenze o qualsiasi altro sviluppo che possa minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione dei prodotti in questione;
 - m) l'esclusione è giustificata in virtù di qualsiasi altra eccezione prevista dall'accordo applicabile.

Articolo 28 nonies

Delega di potere

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 per modificare i requisiti relativi all'origine UE di cui all'allegato II, tenendo conto dei criteri seguenti:
 - a) la situazione del mercato a livello dell'Unione, compresi il calo delle quote di mercato dell'Unione e il sottoutilizzo della capacità produttiva dell'industria dell'Unione;
 - b) il contributo dei requisiti all'obiettivo dell'Unione in materia di ordine pubblico, sicurezza economica, resilienza e neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119;
 - c) l'evoluzione tecnologica;
 - d) la domanda delle pertinenti tecnologie a zero emissioni nette;
 - e) l'impatto dell'introduzione di requisiti relativi all'origine UE sulla competitività complessiva e sulle emissioni di gas a effetto serra dei settori pertinenti.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare l'allegato II con requisiti relativi all'origine UE per ulteriori prodotti finali delle specifiche tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere g), h), j), k), n), p) e s), nonché per le tecnologie solari termiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), per le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), e per le tecnologie di propulsione elettrica per i trasporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera r), che sono richiesti a norma degli articoli 25 bis, 26, 28 bis e 28 quater. A tal fine, la Commissione tiene conto di quanto segue:
 - a) la situazione del mercato a livello dell'Unione, individuata attraverso attività di monitoraggio, compresi il calo delle quote di mercato dell'Unione e il sottoutilizzo della capacità produttiva dell'industria dell'Unione;
 - b) il contributo dei requisiti all'obiettivo dell'Unione in materia di ordine pubblico, sicurezza economica, resilienza e neutralità climatica;
 - c) l'impatto dell'introduzione di requisiti relativi all'origine UE e/o di requisiti in materia di basse emissioni di carbonio sulla competitività complessiva e sulle emissioni di gas a effetto serra dei settori pertinenti, nonché sui costi a valle per i consumatori e le piccole e medie imprese e sui bilanci pubblici;
 - d) la domanda dei prodotti o delle tecnologie pertinenti.
1. Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 stabiliscono:
 - a) i prodotti e i componenti cui si applicano i requisiti minimi relativi all'origine UE;
 - b) l'ambito di applicazione dei requisiti minimi relativi all'origine UE.";
- (7) l'articolo 42 è così modificato:
 - a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Gli Stati membri, le autorità pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti appaltanti che applicano il capo IV del presente

regolamento riferiscono in merito all'applicazione delle esenzioni conformemente alle disposizioni di tale capo.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se non sono già inclusi nei piani nazionali per l'energia e il clima, ovvero se non corrispondono a essi, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione contenente i dati di cui ai paragrafi 2 e 2 bis entro il 15 marzo 2027 e successivamente ogni tre anni.";

8) è aggiunto il seguente allegato II:

"ALLEGATO II

Requisiti relativi all'origine UE per le tecnologie a zero emissioni nette

Parte I – Appalti pubblici

1. Conformemente all'articolo 25 bis, per le procedure di appalto pubblicate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE, qualora gli appalti, gli appalti di lavori o le concessioni di lavori comprendano l'acquisto delle seguenti tecnologie a zero emissioni, i documenti di gara includono i requisiti indicati di seguito.

a) Sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria:

dal [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] al [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria sono originari dell'Unione e, per i progetti che prevedono uno stoccaggio dell'energia a batteria superiore a 1 megawattora, contengono un sistema di gestione delle batterie originario dell'Unione;

dal [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria sono originari dell'Unione e contengono celle della batteria, un sistema di gestione della batteria e un ulteriore principale componente specifico originari dell'Unione.

b) Tecnologie solari fotovoltaiche: dal [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'invertitore per fotovoltaico e le celle fotovoltaiche o equivalenti sono originari dell'Unione;

c) Pompe di calore idroniche: dal [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la pompa di calore idronica è originaria dell'Unione.

d) Tecnologie per l'energia eolica onshore e offshore:

dal [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] al [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], un principale componente specifico è originario dell'Unione;

dal [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], due principali componenti specifici sono originari dell'Unione;

e) Tecnologie di fissione nucleare:

per le procedure di appalto pubblicate dopo il [OP: inserire la data corrispondente a quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], se gli appalti di lavori o le concessioni di lavori comprendono la costruzione di una nuova centrale nucleare, compresi piccoli reattori nucleari modulari, almeno due dei principali componenti specifici sono originari dell'Unione;

per le procedure di appalto pubblicate dopo il [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], se gli appalti di lavori o le concessioni di lavori comprendono la costruzione di una nuova centrale nucleare, compresi piccoli reattori nucleari modulari, almeno tre dei principali componenti specifici sono originari dell'Unione.

I presenti requisiti non si applicano ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, compresa la prima applicazione industriale di centrali nucleari.

Parte II – Aste

Conformemente all'articolo 26, quando le aste hanno per oggetto le seguenti tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri includono i criteri di preselezione o di aggiudicazione stabiliti di seguito.

a) Sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria:

per le aste pubblicate dal [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] al [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], il sistema di stoccaggio dell'energia a batteria è originario dell'Unione e, per i progetti che prevedono uno stoccaggio dell'energia a batteria superiore a 1 megawattora, contiene un sistema di gestione delle batterie originario dell'Unione;

per le aste pubblicate dopo il [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], il sistema di stoccaggio dell'energia a batteria è originario dell'Unione e contiene celle della batteria, un sistema di gestione della batteria e un ulteriore principale componente specifico originari dell'Unione.

b) Tecnologie solari fotovoltaiche: per le aste pubblicate dopo il [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'invertitore per fotovoltaico e le celle fotovoltaiche o equivalenti sono originari dell'Unione.

c) Idrogeno:

per le aste pubblicate dopo il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli elettrolizzatori utilizzati per produrre l'idrogeno sono originari dell'Unione, così come gli stack, nonché un ulteriore principale componente specifico;

per le aste pubblicate dopo il [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli elettrolizzatori utilizzati per produrre l'idrogeno sono originari dell'Unione, così come gli stack, nonché altri due principali componenti specifici.

d) Tecnologie per l'energia eolica onshore e offshore:

per le aste pubblicate dal [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] al [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], uno dei principali componenti specifici della turbina eolica è originario dell'Unione;

per le aste pubblicate dopo il [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], due principali componenti specifici della turbina eolica sono originari dell'Unione.

Parte III – Altre forme di intervento pubblico

A norma dell'articolo 28 ter, quando decidono di istituire nuovi regimi o di aggiornare quelli esistenti a favore delle famiglie o delle imprese che sostengono la domanda di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette elencate nel presente paragrafo, gli Stati membri, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico concepiscono detti regimi in modo tale da garantire che i beneficiari siano ammissibili al regime o alla compensazione finanziaria supplementare solo se sono soddisfatti i requisiti indicati di seguito.

a) Sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria:

per i regimi istituiti o aggiornati tra il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e il [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria sono originari dell'Unione e, per i progetti che prevedono uno stoccaggio dell'energia a batteria superiore a 1 megawattora, contengono un sistema di gestione delle batterie originario dell'Unione;

per i regimi istituiti o aggiornati dal [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], i sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria sono originari dell'Unione e contengono celle della batteria, un sistema di gestione della batteria e un ulteriore principale componente specifico originari dell'Unione.

b) Tecnologie solari fotovoltaiche: per i regimi istituiti o aggiornati dal [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'invertitore per fotovoltaico e le celle fotovoltaiche o equivalenti sono originari dell'Unione.

c) Pompe di calore idroniche: per i regimi istituiti o aggiornati dal [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la pompa di calore idronica è originaria dell'Unione.

Parte IV — Sostegno degli Stati membri alla costruzione o alla produzione di tecnologie a zero emissioni nette

A norma dell'articolo 28 quater, quando sostengono la costruzione o la produzione dei seguenti prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri provvedono affinché siano soddisfatti i requisiti relativi all'origine UE indicati di seguito.

a) Idrogeno:

dal [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], quando istituiscono nuovi regimi di sostegno agli investimenti volti a rafforzare la capacità di produzione di elettrolizzatori, gli Stati membri provvedono affinché l'elettrolizzatore sia originario dell'Unione, così come lo stack e almeno un ulteriore principale componente specifico dell'elettrolizzatore;

dal [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], quando istituiscono nuovi regimi di sostegno agli investimenti volti a rafforzare la capacità di produzione di elettrolizzatori, gli Stati membri provvedono affinché l'elettrolizzatore sia originario dell'Unione così come lo stack e almeno altri due principali componenti specifici dell'elettrolizzatore.

b) Energia nucleare:

per i progetti per i quali la domanda di sostegno è presentata dopo il [OP: inserire la data corrispondente a quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], quando forniscono sostegno alla costruzione di nuove centrali nucleari, compresi piccoli reattori nucleari modulari, gli Stati membri provvedono affinché almeno due dei principali componenti specifici dei prodotti finali della tecnologia di fissione nucleare siano originari dell'Unione;

per i progetti per i quali la domanda di sostegno è presentata dopo il [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] quando forniscono sostegno alla costruzione di nuove centrali nucleari, compresi piccoli reattori nucleari modulari, gli Stati membri provvedono affinché almeno tre dei principali componenti specifici dei prodotti finali della tecnologia di fissione nucleare siano originari dell'Unione.

I presenti requisiti non si applicano ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, compresa la prima applicazione industriale di centrali nucleari."

Articolo 35

Modifiche del regolamento (UE) 2024/3110

All'articolo 22, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/3110, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Al fine di garantire la trasparenza per gli utilizzatori e promuovere prodotti sostenibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti specifici in materia di etichettatura di sostenibilità ambientale per particolari famiglie di prodotti e categorie di prodotti."

Articolo 36

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	9
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali.....	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale	32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro di misure per accelerare la capacità industriale e la decarbonizzazione nei settori strategici e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724, il regolamento (UE) 2024/1735 e il regolamento (UE) 2024/3110 (regolamento sull'accelerazione industriale).

1.2. Settore/settori interessati

Mercato unico, competitività, clima.

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale è aumentare la decarbonizzazione e la resilienza della produzione industriale del settore manifatturiero dell'UE, con particolare attenzione alle industrie ad alta intensità energetica e alle tecnologie pulite, tenendo conto del loro contributo alla competitività, alla sicurezza economica e alla crescita economica sostenibile dell'Europa, in linea con gli obiettivi del patto per l'industria pulita.

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

Agevolare la differenziazione dei prodotti industriali a basse emissioni di carbonio per aumentarne il valore e la commerciabilità.

Obiettivo specifico 2

Stimolare la domanda di prodotti europei a basse emissioni di carbonio e di tecnologie pulite europee.

Specific objective No 3

Aumentare al massimo la qualità e i benefici degli investimenti esteri nell'UE.

Specific objective No 4

Velocizzare e semplificare le autorizzazioni per la decarbonizzazione industriale.

Specific objective No 5

Aumentare i progetti di investimento nelle aree industriali.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Impatti economici

L'introduzione di un'etichetta armonizzata per i prodotti industriali a basse emissioni di carbonio e di un meccanismo di verifica migliorerà la trasparenza del mercato, consentendo ai produttori di creare valore attraverso una produzione più pulita e stimolerà una concorrenza basata sulle prestazioni piuttosto che esclusivamente sui costi. Creerà nuove opportunità commerciali per i produttori dell'UE, migliorerà la differenziazione dei prezzi sui mercati internazionali e attirerà investimenti privati nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio.

Aumentando la quota di prodotti fabbricati nell'UE e a basse emissioni di carbonio nel consumo interno, la misura stimolerà la domanda all'interno del mercato europeo, rafforzerà la competitività industriale e ridurrà la dipendenza da alternative ad alto tenore di carbonio o importate. La creazione di mercati guida per l'acciaio a basse emissioni di carbonio, il cemento e le tecnologie pulite accelererà le economie di scala e stimolerà ulteriori investimenti.

La promozione di imprese comuni e i partenariati strategici che generano un valore aggiunto europeo favorirà il trasferimento di conoscenze, l'innovazione industriale e la sovranità tecnologica. Migliorerà la sicurezza della catena di approvvigionamento, diversificherà le fonti dei fattori produttivi e rafforzerà la resilienza degli ecosistemi industriali dell'UE.

La riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni consentirà di diminuire i ritardi dei progetti e i costi di finanziamento, rafforzando il clima degli investimenti per la decarbonizzazione industriale. Approvazioni più rapide accelereranno la realizzazione di infrastrutture per l'energia pulita, impianti per la cattura del carbonio e progetti di elettrificazione, stimolando la produttività industriale e lo sviluppo regionale.

Favorendo un maggior numero di decisioni finali di investimento in settori industriali si stimolerà la formazione di capitale, si consentirà l'ammodernamento delle strutture esistenti e si attireranno finanziamenti privati complementari. La concentrazione degli investimenti in raggruppamenti industriali genererà economie di scala e rafforzerà la competitività regionale.

Impatti sociali

L'etichetta relativa all'intensità dei gas a effetto serra dei prodotti industriali rafforzerà la fiducia dei consumatori e degli acquirenti nei prodotti a basse emissioni di carbonio, sostenendo la creazione di posti di lavoro qualificati nei servizi di verifica, prova e certificazione. Premiando l'innovazione, essa contribuirà a garantire posti di lavoro industriali di qualità e a promuovere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione lungo le catene di approvvigionamento manifatturiere.

L'aumento della domanda dell'UE contribuirà a preservare e creare posti di lavoro di alta qualità nelle regioni manifatturiere in transizione verso industrie a basse emissioni di carbonio. Migliorerà inoltre la coesione regionale promuovendo la reindustrializzazione nelle zone interessate, attenuando nel contempo i costi di adeguamento per i lavoratori attraverso prospettive di produzione stabili.

Investimenti esteri e partenariati di alta qualità creeranno nuove opportunità di lavoro, in particolare nei settori manifatturieri avanzati e ad alta intensità di ricerca. Rafforzeranno inoltre la cooperazione tra le imprese dell'UE e quelle di paesi terzi, promuovendo la formazione della forza lavoro e lo scambio di competenze.

. Una maggiore trasparenza e strumenti digitali aumenteranno la fiducia dei cittadini e la loro partecipazione ai progetti industriali locali.

L'aumento dell'attività industriale nei siti esistenti genererà un'occupazione stabile e rafforzerà le catene di approvvigionamento locali, riducendo al minimo le perturbazioni sociali attraverso l'utilizzo di siti dismessi e la valorizzazione delle

competenze della forza lavoro esistente. I raggruppamenti industriali contribuiranno alla convergenza e alla resilienza regionali.

Impatti ambientali

Un quadro di etichettatura affidabile e comparabile incentiverà la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutte le catene del valore industriali. Incoraggerà il miglioramento continuo della progettazione dei prodotti, dell'uso dei materiali e dell'efficienza energetica, aiutando l'industria a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica.

Con l'introduzione di requisiti in materia di basse emissioni di carbonio, una maggiore diffusione di prodotti a basse emissioni di carbonio determinerà una riduzione significativa delle emissioni nei settori delle costruzioni e dei trasporti. Questo approccio basato sulla domanda integra l'innovazione sul versante dell'offerta, accelerando la decarbonizzazione complessiva dell'economia europea.

Procedure di rilascio delle autorizzazioni più brevi e prevedibili accelereranno la diffusione di tecnologie a basse emissioni di carbonio e aggiornamenti ambientali, consentendo riduzioni più rapide delle emissioni e contribuendo ai traguardi climatici intermedi dell'UE.

Concentrando i nuovi progetti nelle zone industriali, la misura promuove un uso efficiente dell'energia e delle risorse naturali e consente la condivisione delle infrastrutture per la cattura di CO₂, l'energia rinnovabile e il riciclaggio dei rifiuti. Questo approccio allinea la crescita industriale ai principi della tutela dell'ambiente e dell'economia circolare.

1.3.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Il numero di certificati di etichettatura rilasciati per i pertinenti prodotti industriali a basse emissioni di carbonio misurerà i progressi compiuti nella creazione di un quadro affidabile e trasparente che consenta ai produttori di differenziare i loro prodotti in base alle prestazioni in termini di emissioni di carbonio. Esso dimostrerà i progressi compiuti dall'UE nel rendere i prodotti industriali a basse emissioni di carbonio visibili, verificabili e comparabili sul mercato, rafforzandone in tal modo la competitività e la creazione di valore.

La quota di produzione dell'UE e a basse emissioni di carbonio sul consumo dell'UE per i prodotti interessati rispecchierà la percentuale di materiali puliti e prodotti internamente rispetto alla domanda complessiva dell'UE. Tale percentuale indica se le misure sul versante della domanda, come gli appalti pubblici, gli incentivi agli investimenti e i criteri relativi al contenuto dell'UE, stiano effettivamente stimolando la diffusione di prodotti a basse emissioni di carbonio e fabbricati in Europa. La crescita della quota dimostrerà l'emergere di forti mercati guida dell'UE per i beni industriali verdi e indicherà una minore dipendenza dalle importazioni ad alto tenore di carbonio.

Il numero di imprese comuni in settori pertinenti che creano valore aggiunto europeo, innovazione e resilienza industriale misurerà il livello di partenariati industriali di alta qualità tra attori dell'UE e di paesi terzi che contribuiscono al trasferimento di tecnologie, all'innovazione e a catene di approvvigionamento sicure. Questo indicatore riflette il successo del regolamento sull'accelerazione industriale

nell'attrarre investimenti esteri sostenibili e di "alta qualità" e nel promuovere una collaborazione che rafforzi la base industriale dell'UE. L'aumento di iniziative di questo tipo è indice di un ecosistema industriale più resiliente e innovativo in grado di trattenere un valore maggiore all'interno dell'Europa.

Il tempo medio di rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti di decarbonizzazione industriale consentirà di monitorare l'efficienza delle procedure amministrative nei vari Stati membri. Esso misura il tempo che le autorità competenti impiegano per trattare e approvare le domande relative a progetti di decarbonizzazione industriale, comprese le connessioni alla rete e all'energia pulita. Una riduzione dei tempi medi di rilascio delle autorizzazioni dimostrerà che le misure di razionalizzazione, coordinamento e digitalizzazione introdotte a norma del regolamento sull'accelerazione industriale stanno accelerando in modo efficace gli investimenti e riducendo gli ostacoli burocratici per le imprese.

Il numero di decisioni finali di investimento realizzate nei settori industriali pertinenti fungerà da indicatore diretto dello slancio degli investimenti e della fiducia delle imprese nella transizione industriale dell'UE. Tale numero riflette la misura in cui le imprese stanno impegnando capitale per progetti di decarbonizzazione nuovi o aggiornati, in particolare all'interno delle zone e dei raggruppamenti industriali esistenti. La crescita del numero di decisioni finali di investimento realizzate dimostrerà che il quadro istituito dal regolamento sull'accelerazione industriale si sta traducendo in progetti tangibili, sostenendo la creazione di posti di lavoro, la reindustrializzazione regionale e una più rapida diffusione delle tecnologie pulite in tutta Europa.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione;
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁶⁹;
- la proroga di un'azione esistente;
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

La proposta risponde all'urgente necessità di accelerare la decarbonizzazione industriale e rafforzare la competitività della produzione europea in un contesto di concorrenza tecnologica globale e di aumento del fabbisogno di investimenti. L'iniziativa mira a rimuovere gli ostacoli che rallentano gli investimenti in una produzione industriale resiliente e a basse emissioni di carbonio e a garantire l'integrità del mercato unico nella sua transizione verso la neutralità climatica.

⁶⁹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

La decarbonizzazione industriale e le sfide in materia di resilienza trascendono i confini nazionali. Definizioni divergenti di prodotti a basse emissioni di carbonio, misure non coordinate sul versante della domanda e procedure di rilascio delle autorizzazioni incoerenti rischiano di frammentare il mercato unico e di indebolire la base industriale europea. Solo un'azione coordinata a livello dell'UE può garantire condizioni di parità, prevenire la diversione degli investimenti e garantire che le politiche climatiche e industriali si rafforzino a vicenda. Il regolamento si basa sull'articolo 114 TFUE per preservare il funzionamento del mercato unico e, se del caso, sull'articolo 207 TFUE per garantire la coerenza delle misure relative agli investimenti esteri.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

L'intervento dell'UE genererà benefici duraturi grazie alle economie di scala, alla riduzione dei costi di transazione e a una maggiore certezza del diritto per gli investitori e le autorità. Rafforzerà la capacità dell'Europa di produrre prodotti a basse emissioni di carbonio, attrarre investimenti sostenibili e accelerare la realizzazione dei progetti. Criteri armonizzati, strumenti digitali condivisi e principi coerenti per il rilascio delle autorizzazioni ridurranno gli oneri amministrativi, garantendo nel contempo condizioni di mercato uniformi in tutti gli Stati membri.

- 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

L'esperienza acquisita con il regolamento sull'industria a zero emissioni nette, il regolamento sulle materie prime critiche e il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili dimostra che gli strumenti mirati del mercato unico che combinano definizioni comuni, incentivi sul versante della domanda e semplificazione amministrativa producono un'accelerazione tangibile degli investimenti. Tali precedenti dimostrano l'efficacia di quadri normativi chiari e di un coordinamento strutturato tra la Commissione e gli Stati membri. Il regolamento sull'accelerazione industriale applica tali insegnamenti specificamente alle industrie ad alta intensità energetica e alla produzione di tecnologie energetiche pulite, nonché ai componenti dei veicoli, garantendo la coerenza con gli strumenti esistenti ed evitando sovrapposizioni normative.

- 1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

La proposta è pienamente coerente con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sarà attuata attraverso i programmi dell'Unione esistenti. Sono previste sinergie con il Fondo per l'innovazione, InvestEU, Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa – Energia, i fondi della politica di coesione e lo strumento di sostegno tecnico. L'iniziativa integra il patto per l'industria pulita, il regolamento sulle materie prime critiche e il Fondo europeo per la competitività, senza creare nuovi stanziamenti di spesa o obblighi finanziari oltre alle risorse esistenti.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Tutti i finanziamenti saranno garantiti mediante riassegnazioni dai programmi. Fatto salvo l'esito dei negoziati relativi al prossimo QFP, gli stanziamenti previsti a partire dal 2028 sono rigorosamente indicativi.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

Il regolamento entrerà in vigore nel 2027 e rimarrà applicabile dopo il 2030, con un riesame ogni cinque anni per valutare i progressi compiuti e l'allineamento agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e sicurezza economica.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La presente scheda comprende le spese per il personale. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese. La Commissione valuterà gli esiti, i risultati e gli effetti della presente proposta ogni tre anni dopo la data di applicazione. La valutazione esaminerà il contributo del presente regolamento al funzionamento del mercato unico, compresi gli obiettivi di cui all'articolo 1, in particolare per quanto riguarda la resilienza, la sicurezza economica e la decarbonizzazione della produzione industriale.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

La modalità di gestione dell'iniziativa è la gestione diretta a opera della Commissione. Si tratta dell'approccio più appropriato data la portata limitata della spesa dell'Unione, che si limita ai normali costi amministrativi e di monitoraggio. Il ricorso a procedure interne consolidate garantisce controlli efficaci ed efficienti, un basso tasso di errore, un trattamento rapido delle operazioni e costi di controllo minimi.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Complessivamente l'iniziativa comporta spese per il personale. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

La maggior parte degli aspetti dell'iniziativa segue procedure consolidate per il dialogo con i portatori di interessi, attraverso ad esempio il forum industriale, e per l'attuazione degli obblighi di monitoraggio. Il principale rischio operativo è rappresentato da una capacità amministrativa insufficiente per attuare i piani di lavoro e le attività di monitoraggio previsti dal regolamento.

La presente proposta è accompagnata da una relazione sulla valutazione d'impatto, che fornisce le analisi alla base dell'approccio strategico scelto. L'elaborazione dell'iniziativa si è basata anche su una consultazione pubblica e su consultazioni mirate con i portatori di interessi del settore, gli Stati membri e le associazioni di categoria, che hanno garantito la raccolta di dati, informazioni e riscontri pertinenti. Tuttavia durante l'attuazione potrebbero ancora manifestarsi conseguenze ed effetti non intenzionali o imprevisti, che saranno individuati attraverso le procedure di monitoraggio previste dal regolamento, consentendo alla Commissione di affrontarli in modo adeguato e tempestivo.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

L'iniziativa comporta spese amministrative limitate. Si applicano le normali procedure di controllo della Commissione. Poiché non vengono creati programmi di finanziamento o meccanismi di attuazione a più livelli, le attività di controllo rimangono semplici ed efficaci sotto il profilo dei costi.

I controlli sono effettuati interamente in regime di gestione diretta, ricorrendo ad audit ex post standard nell'ambito del quadro di controllo interno della Commissione. Ciò garantisce un giusto equilibrio tra l'impegno profuso nei controlli e il valore limitato dei fondi gestiti.

Data la struttura semplificata e l'assenza di operazioni finanziarie ad alto rischio, il tasso di errore previsto al pagamento e alla chiusura è basso e ampiamente al di sotto della soglia di rilevanza. Il sistema di controllo fornisce pertanto un elevato livello di garanzia a costi proporzionati.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

L'iniziativa non istituisce programmi di finanziamento o regimi di sostegno finanziario. Si basa pertanto sull'attuale quadro di controllo interno e sulla strategia antifrode della Commissione. Si applicano misure preventive e investigative standard, tra cui controlli interni basati sul rischio, separazione delle funzioni e flussi di lavoro consolidati per le spese amministrative.

La Commissione provvede affinché siano adottati provvedimenti adeguati volti a garantire che, nell'esecuzione dei compiti derivanti dal presente regolamento, gli interessi finanziari.

Come per tutte le attività gestite dalla Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea (EPPO) possono esercitare i loro poteri conformemente alle rispettive basi giuridiche per indagare su frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'UE. La Corte dei conti europea mantiene i suoi normali diritti di audit sulle spese della Commissione.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁷⁰ .	di paesi EFTA ⁷¹	di paesi candidati e potenziali candidati ⁷²	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
1	03 02 01 02	Diss.	Sì	No	No	No
7	20 01 02 01	Non diss.	No	No	No	No

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	N/A					

⁷⁰ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁷¹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷² Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	1	"Mercato unico, innovazione e agenda digitale"
---	---	--

Mln EUR (al terzo decimale)

DG: GROW			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027	TOTALE QFP 2028- 2034 ⁷³
			2024	2025	2026	2027		
Stanziamenti operativi								
03 02 01 02	Impegni	(1a)	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140
	Pagamenti	(2a)	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140
TOTALE stanziamenti per la DG GROW	Impegni	=1a+1b	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140
	Pagamenti	=2a+2b	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140

Mln EUR (al terzo decimale)

DG: GROW			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034 ⁷⁴
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Stanziamenti operativi										
03 02 01 02	Impegni	(1a)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140
	Pagamenti	(2a)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140
TOTALE stanziamenti	Impegni	=1a+1b	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140

⁷³ Le cifre riportate nelle tabelle precedenti sono tutte rigorosamente indicative, in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP 2028-2034, che non può essere pregiudicato.

⁷⁴ Le cifre riportate nelle tabelle precedenti sono tutte rigorosamente indicative, in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP 2028-2034, che non può essere pregiudicato.

per la DG GROW	Pagamenti	=2a+2b	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140
-----------------------	-----------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mln EUR (al terzo decimale)

			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021- 2027	TOTALE QFP 2028- 2034 ⁷⁵
			2024	2025	2026	2027		
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140

Mln EUR (al terzo decimale)

			Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2028-2034 ⁷⁶
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
TOTALE stanziamenti operativi (incluso il contributo all'agenzia decentralizzata)	Impegni	(4)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140
	Pagamenti	(5)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁷⁵ Le cifre riportate nelle tabelle precedenti sono tutte rigorosamente indicative, in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP 2028-2034, che non può essere pregiudicato.

⁷⁶ Le cifre riportate nelle tabelle precedenti sono tutte rigorosamente indicative, in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP 2028-2034, che non può essere pregiudicato.

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140
	Pagamenti	=5+6	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140

Mln EUR (al terzo decimale)

			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027	TOTALE QFP 2028-2034⁷⁷
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140

Mln EUR (al terzo decimale)

			Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034⁷⁸
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140
	Pagamenti	(5)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140

⁷⁷ Le cifre riportate nelle tabelle precedenti sono tutte rigorosamente indicative, in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP 2028-2034, che non può essere pregiudicato.

⁷⁸ Le cifre riportate nelle tabelle precedenti sono tutte rigorosamente indicative, in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP 2028-2034, che non può essere pregiudicato.

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140
	Pagamenti	=5+6	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,140

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mln EUR (al terzo decimale)

DG: GROW		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027	TOTALE QFP 2028- 2034 ⁷⁹
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	1,164	1,164	8,148
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG GROW	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	1,164	1,164	8,148

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	1,164	1,164	8,148
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mln EUR (al terzo decimale)

⁷⁹ Le cifre riportate nelle tabelle precedenti sono tutte rigorosamente indicative, in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP 2028-2034, che non può essere pregiudicato.

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027	TOTALE QFP 2028- 2034 ⁸⁰
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,000	1,204	1,204	8,288
	del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	1,204	8,288

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"[1]
---	----------	---------------------------

Mln EUR (al terzo decimale)

DG: GROW		Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034 ⁸¹
• Risorse umane		1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	8,148
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG GROW	Stanziamenti	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	8,148

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	8,148
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	TOTALE QFP 2028-2034 ⁸²

⁸⁰ Le cifre riportate nelle tabelle precedenti sono tutte rigorosamente indicative, in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP 2028-2034, che non può essere pregiudicato.

⁸¹ Le cifre riportate nelle tabelle precedenti sono tutte rigorosamente indicative, in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP 2028-2034, che non può essere pregiudicato.

⁸² Le cifre riportate nelle tabelle precedenti sono tutte rigorosamente indicative, in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP 2028-2034, che non può essere pregiudicato.

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	8,288
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	8,288

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)												TOTALE	
					RISULTATI													
	Tipo ⁸³	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁸⁴ ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1			0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2			0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000

⁸³ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁸⁴ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

TOTALE	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
---------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno		Anno		Anno		Anno		Anno		Anno		TOTALE 2028-2034 ⁸⁵	POST		TOTALE GENERALE						
	↓		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2034		TOTALE												
RISULTATI																								
	Tipo	Costo medio	No	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo		
OBIETTIVO SPECIFICO 1...																								
- Risultato																								
- Risultato																								
- Risultato																								
Totale parziale obiettivo specifico 1			0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																								
- Risultato																								
- Risultato																								
- Risultato																								
Totale parziale obiettivo specifico 2			0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000		
TOTALE			0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000		

⁸⁵ Le cifre riportate nelle tabelle precedenti sono tutte rigorosamente indicative, in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP 2028-2034, che non può essere pregiudicato.

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027	TOTALE 2028-2034
	2024	2025	2026	2027		
RUBRICA 7						
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	1,164	1,164	8,148
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	1,164	1,164	8,148
Esclusa la RUBRICA 7						
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE						
	0,000	0,000	0,000	1,164	1,164	8,148

Le cifre riportate nelle tabelle precedenti sono tutte rigorosamente indicative, in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP 2028-2034, che non può essere pregiudicato.

Mln EUR (al terzo decimale)

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2028- 2034	POST 2034	TOTALE GENERALE
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
RUBRICA 7										
Risorse umane	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	8,148	0,000	8,148
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	8,148	0,000	8,148
Esclusa la RUBRICA 7										
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE										
	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	8,148	0,000	8,148

Le cifre riportate nelle tabelle precedenti sono tutte rigorosamente indicative, in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP 2028-2034, che non può essere pregiudicato.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI	Ann o 2024	Ann o 2025	Ann o 2026	Ann o 2027	Ann o 2028	Ann o 2029	Ann o 2030	Ann o 2031	Ann o 2032	Ann o 2033	Ann o 2034
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)											
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)											
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]											
- in sede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6

Le cifre riportate nelle tabelle precedenti sono tutte rigorosamente indicative, in attesa dell'esito dei negoziati sul QFP 2028-2034, che non può essere pregiudicato. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o reimpiegato all'interno dei servizi interessati.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico	6		N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	Sarà necessario personale supplementare (pari a sei ETP) per svolgere i compiti della proposta relativi ai mercati guida e al controllo degli investimenti esteri diretti. I sei ETP saranno riassegnati all'interno della DG responsabile dell'attuazione.
Personale esterno	

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027	TOTALE QFP 2028-2034
RUBRICA 7						
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7						
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,040	0,040	0,140

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

	Ann o 2024	Ann o 2025	Ann o 2026	Ann o 2027	Ann o 2028	Ann o 2029	Ann o 2030	Ann o 2031	Ann o 2032	Ann o 2033	Ann o 2034	Total e
Specificare l'organismo di cofinanziamento												
TOTALE stanziamenti cofinanziati												

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie.
 - su altre entrate.
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁸⁶										
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
Articolo												

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

If the policy initiative is assessed as having no requirement of digital relevance:

Justification of why digital means cannot be used to enhance policy implementation and why the 'digital by default' principle is not applicable.

N/A

Otherwise:

High-level description of the requirements of digital relevance and related categories (data, process digitalisation & automation, digital solutions and/or digital public services)

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla	Processi di alto livello	Categorie

⁸⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

		prescrizione		
Articolo 4	Messa a disposizione di un punto di accesso unico a livello nazionale che colleghi tutte le autorità pubbliche competenti, al fine di garantire che le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative alla produzione industriale siano svolte con mezzi completamente digitali.	Stati membri Autorità nazionali competenti Operatori economici	Rilascio delle autorizzazioni	Dati Soluzione digitale Servizio pubblico digitale Digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 5	Organizzazione delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni per consentire il rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti di produzione industriale attraverso uno sportello unico.	Stati membri Autorità nazionali competenti	Rilascio delle autorizzazioni	Dati Digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 6	L'applicazione di procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni razionalizzate di cui al regolamento (UE) 2024/1735 è estesa ai progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica.	Stati membri Autorità nazionali competenti	Rilascio delle autorizzazioni	Dati Digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 20	Monitoraggio e pubblicazione della capacità di produzione globale per i settori strategici emergenti.	Commissione europea	Monitoraggio	Dati
Articolo 16	Notifica degli investimenti diretti previsti da parte di investitori esteri.	Operatori economici Stati membri	Notifiche	Dati
Articolo 17	Procedura di esame e approvazione delle notifiche preventive degli investimenti diretti previsti.	Stati membri Commissione europea	Notifiche	Dati Digitalizzazione e automazione dei processi
Articoli 19-20	Controllo della conformità degli investimenti esteri	Autorità nazionali competenti Commissione europea	Comunicazioni	Dati
Articolo 22	Notifica delle zone di accelerazione della produzione industriale designate, comprese le valutazioni richieste, da parte degli Stati membri.	Stati membri Commissione europea	Notifiche	Dati
Articolo 24	Istituzione di un'autorizzazione di base complessiva che autorizza le attività industriali nelle zone di accelerazione designate.	Stati membri Autorità nazionali competenti	Rilascio delle autorizzazioni	Dati Digitalizzazione e automazione dei processi
Articolo 37	L'elenco dei settori di informazione che sono pertinenti per i cittadini e le imprese che esercitano i loro diritti nel mercato interno istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 è ampliato dalle	Commissione europea Stati membri	Condivisione delle informazioni	Dati Digitalizzazione e automazione

	informazioni sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni, mediante l'uso efficace di soluzioni nell'ambito dello sportello digitale unico.	Autorità nazionali competenti Operatori economici Cittadini		dei processi Servizio pubblico digitale
--	---	---	--	--

4.2. Dati

High-level description of the data in scope

Tipo di dati	Riferimento alle prescrizioni	Norma e/o specifica (se del caso)
Domande di rilascio delle autorizzazioni per progetti di produzione industriale	Articolo 4, articolo 5	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le norme tecniche necessarie per garantire l'interoperabilità dei punti di accesso unici nazionali.
Dati sulla capacità di produzione globale nei settori strategici emergenti	Articolo 20	La Commissione fornisce e pubblica informazioni aggiornate sull'anno più recente per il quale sono disponibili dati per ciascuno dei settori strategici emergenti.
Notifica preventiva degli investimenti previsti da parte di investitori esteri	Articolo 16	N/A
Comunicazioni relative alla conformità degli investimenti esteri	Articoli 19-20	N/A
Notifica delle zone di accelerazione della produzione industriale designate	Articolo 22	N/A

Allineamento con la strategia europea per i dati

Explanation of how the requirement(s) are aligned with the European Data Strategy

La presente iniziativa legislativa è in linea con l'utilizzo di dati detenuti da privati da parte delle autorità pubbliche (condivisione dei dati tra imprese e pubblica amministrazione, business-to-government — B2G) al fine di garantire decisioni politiche basate su dati concreti. Il sistema digitale per il rilascio delle autorizzazioni è concepito in modo da garantire l'interoperabilità e lo scambio automatizzato di dati tra le autorità competenti, il riutilizzo dei dati e dei documenti già in possesso delle autorità pubbliche, un elevato livello di cibersecurity e integrità delle informazioni, nonché la trasparenza e la rendicontabilità nella procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Allineamento con il principio "una tantum"

Explanation of how the once-only principle has been considered and how the possibility to reuse existing data has been explored

È garantito il riutilizzo dei dati già in possesso delle autorità pubbliche. Le procedure di rilascio delle autorizzazioni sono aggiunte all'ambito di applicazione dello sportello digitale

unico e del sistema tecnico una tantum. Il principio "una tantum" è rispettato in questo caso per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei soggetti che operano nel mercato unico. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni commerciali riservate.

Explanation of how newly created data is findable, accessible, interoperable and reusable, and meets high-quality standards

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate, le norme tecniche e le procedure necessarie per garantire l'interoperabilità, la sicurezza e l'efficace funzionamento dei sistemi digitali per il rilascio delle autorizzazioni.

Flussi di dati

High-level description of the data flows

Tipo di dati	Riferimenti alle prescrizioni	Chi fornisce i dati	Chi riceve i dati	Motivo dello scambio di dati	Frequenza (se del caso)
Domande di rilascio delle autorizzazioni	Articolo 4	Operatore economico	Autorità nazionale competente	Necessario per le domande di rilascio di autorizzazioni.	N/A
Notifica preventiva degli investimenti previsti da parte di investitori esteri	Articolo 16	Operatore economico	Autorità nazionale competente	Quando si intende realizzare un investimento	N/A
Comunicazioni relative alla conformità degli investimenti esteri	Articoli 19-20	Autorità nazionale competente	Commissione europea	Su richiesta	N/A
Decisione sulle zone di accelerazione della produzione industriale designate	Articolo 22	Stato membro	Commissione europea	Adozione della decisione	N/A

4.3. Soluzioni digitali

For each digital solution, please provide the reference to the requirement(s) of digital relevance concerning it, a description of the digital solution's mandated functionality, the body that will be responsible for it, and other relevant aspects such as reusability and accessibility. Finally, explain whether the digital solution intends to make use of AI technologies.

Soluzione digitale	Riferimenti alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come si provvede all'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA (se del caso)
Sistema digitale per il rilascio delle autorizzazioni	Articolo 4	Le procedure di rilascio delle autorizzazioni della produzione	Stati membri Autorità nazionali	Il sistema digitale per il rilascio delle autorizzazioni consente	Il sistema digitale per il rilascio delle autorizzazioni consente	//

	industriale sono svolte con mezzi completamente digitali. Il sistema fornisce un'interfaccia utente unica che consente l'interazione con i servizi pubblici pertinenti. Il sistema digitale per il rilascio delle autorizzazioni consente la presentazione, il tracciamento e il processo decisionale delle domande di autorizzazione senza l'uso di supporti cartacei.	competenti	presentazione, il tracciamento e il processo decisionale delle domande di autorizzazione senza l'uso di supporti cartacei ed è concepito in modo da garantire la facilità d'uso e l'accessibilità per tutti i richiedenti, comprese le persone con disabilità.	presentazione, il tracciamento e il processo decisionale delle domande di autorizzazione senza l'uso di supporti cartacei ed è concepito in modo da garantire il riutilizzo dei dati e dei documenti già in possesso delle autorità pubbliche.	
--	---	------------	--	--	--

Per ciascuna soluzione digitale, spiegare il modo in cui la soluzione digitale è conforme alle politiche digitali e agli atti legislativi applicabili

Sistema digitale per il rilascio delle autorizzazioni

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
<i>Regolamento sull'IA</i>	N/A
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza</i>	Il sistema digitale nazionale per il rilascio delle autorizzazioni è progettato per garantire un elevato livello di protezione dei dati, cibersicurezza e integrità delle informazioni.
<i>eIDAS</i>	//
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	Il regolamento sullo sportello digitale unico è modificato per includere nel suo ambito di applicazione le informazioni sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione industriale e sulle procedure relative ai progetti di produzione industriale.
<i>Altro</i>	Sistema tecnico una tantum

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

High-level description of the digital public service(s) affected by the requirements

Servizio digitale o categoria di servizi digitali	Descrizione	Riferimenti alle prescrizioni	Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)	Altre soluzioni di interoperabilità

Sistema digitale per il rilascio delle autorizzazioni Categoria di servizi pubblici digitali in base alla COFOG 04.7.4	Gli Stati membri attuano un sistema digitale nazionale per il rilascio delle autorizzazioni che colleghi tutte le autorità pubbliche competenti, al fine di garantire che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per la produzione industriale siano svolte attraverso mezzi completamente digitali.	Articolo 4 //		Sistema tecnico una tantum
---	---	---------------	--	----------------------------

Assessment of the impact of the requirement(s) on cross-border interoperability

Servizio pubblico digitale n. 1: Sistema digitale per il rilascio delle autorizzazioni

Valutazione	Misure	Possibili ostacoli residui (se del caso)
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri	Gli Stati membri sono responsabili dello sviluppo, del funzionamento, della manutenzione, della sicurezza e della supervisione dei propri sistemi digitali per il rilascio delle autorizzazioni. Nella misura del possibile, l'attuazione dei sistemi digitali per il rilascio delle autorizzazioni dovrebbe avvalersi delle infrastrutture, dei cataloghi e degli elementi costitutivi digitali dell'Unione esistenti, compresi quelli sviluppati nell'ambito del sistema tecnico una tantum e dei relativi atti di esecuzione. In tal modo si favorirebbero la complementarità, l'interoperabilità e l'uso efficiente delle risorse pubbliche, evitando nel contempo la duplicazione delle soluzioni digitali esistenti.	Possono essere necessarie ulteriori misure organizzative a livello nazionale per garantire un adeguato coinvolgimento delle autorità competenti responsabili dei permessi individuali.
Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati	La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate, le norme tecniche e le procedure necessarie per garantire l'interoperabilità, la sicurezza e l'efficace funzionamento dei sistemi digitali per il rilascio delle autorizzazioni. Le procedure di rilascio delle autorizzazioni sono aggiunte all'ambito di applicazione dello sportello digitale unico e del sistema tecnico una tantum.	
Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate	La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate, le norme tecniche e le procedure necessarie per garantire l'interoperabilità, la sicurezza e l'efficace funzionamento dei sistemi digitali per il rilascio delle autorizzazioni.	

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

For each measure to support digital implementation, please fill in the table below

Descrizione della misura	Riferimenti alle prescrizioni	Ruolo della Commissione (se del caso)	Chi deve essere coinvolto (se del caso)	Calendario previsto (se del caso)
Atti di esecuzione	Articoli 4, 13, 31	Atti di esecuzione	Commissione europea	